

N. 2448-A ALLEGATO 2-II

TESTO PROPOSTO DALLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

ALLEGATO 2-II

ORDINI DEL GIORNO

esaminati dalla 5^a Commissione, con indicazione del relativo esito procedurale

ORDINI DEL GIORNO

G/2448/1/5

AIROLA, CAMPAGNA

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca, alla Sezione I, Titolo VI, misure in materia di sanità;

considerato che:

nel 2020 è stato avviato l'Acceleratore ACT («Access to CO-VID-19 Tools Accelerator»), un programma di collaborazione globale volto all'accelerazione dello sviluppo, della produzione e dell'equo accesso ai test, alle cure ed ai vaccini relativi al COVID-19;

nell'ambito dell'ACT, opera COVAX, una struttura coordinata dall'Alleanza Globale per i Vaccini (GAVI) in partnership con UNICEF, Coalizione per le Innovazioni nella Preparazione alle Epidemie (CEPI) e l'Organizzazione Mondiale della Sanità;

nel biennio 2020-2021 l'Italia ha finanziato la risposta multilaterale alla pandemia con 416 milioni di euro, di cui 385,5 milioni di euro al programma «GAVI-Covax AMC 92» a beneficio di 92 Paesi a medio e basso reddito, 15 milioni di euro al Piano strategico dell'OMS per la risposta al Covid-19, 15 milioni di euro a CEPI e 0,5 milioni al Fondo globale per la lotta all'Aids, la tubercolosi e la malaria;

l'Italia si è, inoltre, impegnata a donare, entro la fine del 2021, 45 milioni di dosi di vaccino ai Paesi a medio e basso reddito, prevalentemente tramite COVAX:

ritenuto che:

nell'ambito della politica di cooperazione allo sviluppo italiana l'Africa riveste un ruolo fondamentale. Sui 20 Paesi prioritari dell'aiuto allo sviluppo 11 sono africani;

secondo quanto riportato dalla Viceministra Sereni nel corso di un'audizione presso la Commissione Affari esteri, emigrazione del Senato dello scorso lo novembre, attraverso COVAX sono state consegnate oltre 150

milioni di dosi di vaccino a 44 Paesi africani, tuttavia i vaccinati nel continente sono solo il 6% della popolazione (77 milioni di persone);

a fine novembre 2021 è stata identificata in Sudafrica una nuova variante del virus Sars-CoV-2, denominata B.1.1.529, con molteplici mutazioni della proteina Spike, potenzialmente più trasmissibile e capace di eludere gli anticorpi. Tale variabile parrebbe diffusa in alcuni Stati dell'Africa australe e, a seguito della sua scoperta, diversi Paesi europei hanno disposto la sospensione dei collegamenti aerei con gli Stati maggiormente colpiti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rafforzare le iniziative in ambito sanitario condotte dall'Italia, con l'obiettivo di assicurare l'equa distribuzione di vaccini oltre a strumenti diagnostici e terapeutici contro il Covid-19, attraverso gli organismi multilaterali esistenti - ACT-Accelerator e COVAX Facility - e promuovendo l'avvio di nuovi progetti nel continente africano, anche nella dimensione bilaterale, per il rafforzamento dei sistemi sanitari, eventualmente da realizzare anche in collaborazione con ONG ed associazioni operative in loco, che possano contribuire ad accelerare le campagne di vaccinazione contro il COVID-19 della popolazione locale.

G/2448/2/5

DELL'OLIO, PIRRO, CAMPAGNA

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

nel testo del disegno di legge presentato dal governo è stato colmato un vuoto legislativo che non aveva previsto di escludere dai tetti di spesa i dispositivi medici utilizzati ai fini del contrato del virus SARS-CoV-2;

appare necessario avviare un percorso di superamento del meccanismo del payback sui dispositivi medici;

l'articolo 97 del disegno di legge in oggetto, infatti, esclude, per gli anni 2020 e 2021, dal computo del limite di spesa relativo ai dispositivi medici quelli correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia da virus SARS-CoV-2, rientranti nell'elenco «Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19» presente sul sito istituzionale della

Presidenza del Consiglio dei ministri ed acquistati dalle regioni e province autonome:

considerato che:

questa disposizione rappresenta un primo importante segnale di sostegno al comparto dei dispositivi medici che è composto da oltre 4000 imprese e occupa oltre 94.000 addetti, la gran parte altamente qualificati, generando un mercato che vale circa 16,5 miliardi di euro tra export e mercato interno;

queste aziende rappresentano uno dei settori con maggiori potenzialità di crescita a livello globale nel prossimo quinquennio, grazie alla spinta all'innovazione e alla capacità di ricerca che le caratterizzano,

impegna il Governo:

a proseguire convintamente sulla strada intrapresa attraverso le disposizioni contenute nell'articolo 97, affinché l'intervento di sostegno al settore di dispositivi medici non rimanga perimetrato alla fase emergenziale connessa al Covid-19;

a promuovere una strategia di medio periodo che ponga le basi per l'implementazione del Documento di governance dei dispositivi medici previsto dal Patto per la Salute 2019-2021 (scheda 6), nell'ambito del quale:

- identificare le modalità per il superamento strutturale del meccanismo del payback;
- promuovere la diffusione dell'HTA ai fini della valorizzazione dell'innovazione tecnologica a beneficio sia dei pazienti che della qualità della spesa sanitaria;
- ripensare il sistema di procurement al fine di renderlo più attuale e maggiormente capace di combinare i bisogni dei pazienti con una gestione virtuosa delle risorse pubbliche;
- fornire condizioni di certezza e chiarezza normativa che possano, da un lato, prevenire fenomeni di delocalizzazione e, dall'altro, attrarre investimenti in ricerca e sviluppo e in produzione.

G/2448/3/5

MISIANI, MANCA, BOLDRINI

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

Premesso che:

nel testo del disegno di legge presentato dal governo è stato colmato un vuoto legislativo che non aveva previsto di escludere dai tetti di spesa i dispositivi medici utilizzati ai fini del contrato del virus SARS-CoV-2;

accolta la necessità di avviare un percorso di superamento del meccanismo del payback sui dispositivi medici, partendo da quelli

l'articolo 97 del disegno di legge in oggetto, infatti, esclude, per gli anni 2020 e 2021, dal computo del limite di spesa relativo ai dispositivi medici quelli correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia da virus SARS-CoV-2, rientranti nell'elenco «Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19» presente sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed acquistati dalle regioni e province autonome;

Considerato che:

questa disposizione rappresenta un primo importante segnale di sostegno al comparto dei dispositivi medici che è composto da oltre 4000 imprese e occupa oltre 94.000 addetti, la gran parte altamente qualificati, generando un mercato che vale circa 16,5 miliardi di euro tra export e mercato interno;

queste aziende rappresentano uno dei settori con maggiori potenzialità di crescita a livello globale nel prossimo quinquennio, grazie alla spinta all'innovazione e alla capacità di ricerca che le caratterizzano;

Impegna il governo:

a proseguire convintamente sulla strada intrapresa attraverso le disposizioni contenute nell'articolo 97, affinché l'intervento di sostegno al settore di dispositivi medici non rimanga perimetrato alla fase emergenziale connessa al Covid-19;

a promuovere una strategia di medio periodo che ponga le basi per l'implementazione del Documento di governance dei dispositivi medici previsto dal Patto per la Salute 2019-2021 (scheda 6), nell'ambito del quale:

identificare le modalità per il superamento strutturale del meccanismo del payback;

promuovere la diffusione dell'HTA ai fini della valorizzazione dell'innovazione tecnologica a beneficio sia dei pazienti che della qualità della spesa sanitaria;

ripensare il sistema di procurement al fine di renderlo più attuale e maggiormente capace di combinare i bisogni dei pazienti con una gestione virtuosa delle risorse pubbliche;

fornire condizioni di certezza e chiarezza normativa che possano, da un lato, prevenire fenomeni di delocalizzazione e, dall'altro, attrarre investimenti in ricerca e sviluppo e in produzione.«

G/2448/4/5

MANCA

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

premesso che,

nel testo del disegno di legge presentato dal governo è stato colmato un vuoto legislativo che non aveva previsto di escludere dai tetti di spesa i dispositivi medici utilizzati ai fini del contrato del virus SARS-CoV-2;

accolta la necessità di avviare un percorso di superamento del meccanismo del payback sui dispositivi medici, partendo da quelli

l'articolo 97 del disegno di legge in oggetto, infatti, esclude, per gli anni 2020 e 2021, dal computo del limite di spesa relativo ai dispositivi medici quelli correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia da virus SARS-CoV-2, rientranti nell'elenco «Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19» presente sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed acquistati dalle regioni e province autonome;

Considerato che:

questa disposizione rappresenta un primo importante segnale di sostegno al comparto dei dispositivi medici che è composto da oltre 4000 imprese e occupa oltre 94.000 addetti, la gran parte altamente qualificati, generando un mercato che vale circa 16,5 miliardi di euro tra export e mercato interno;

queste aziende rappresentano uno dei settori con maggiori potenzialità di crescita a livello globale nel prossimo quinquennio, grazie alla spinta all'innovazione e alla capacità di ricerca che le caratterizzano;

Impegna il governo:

a proseguire convintamente sulla strada intrapresa attraverso le disposizioni contenute nell'articolo 97, affinché l'intervento di sostegno al settore di dispositivi medici non rimanga perimetrato alla fase emergenziale connessa al Covid-19;

a promuovere una strategia di medio periodo che ponga le basi per l'implementazione del Documento di governance dei dispositivi medici previsto dal Patto per la Salute 2019-2021 (scheda 6), nell'ambito del quale:

identificare le modalità per il superamento strutturale del meccanismo del payback;

promuovere la diffusione dell'HTA ai fini della valorizzazione dell'innovazione tecnologica a beneficio sia dei pazienti che della qualità della spesa sanitaria;

ripensare il sistema di procurement al fine di renderlo più attuale e maggiormente capace di combinare i bisogni dei pazienti con una gestione virtuosa delle risorse pubbliche;

fornire condizioni di certezza e chiarezza normativa che possano, da un lato, prevenire fenomeni di delocalizzazione e, dall'altro, attrarre investimenti in ricerca e sviluppo e in produzione.

G/2448/5/5

RICHETTI

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

Premesso che:

nel testo del disegno di legge presentato dal governo è stato colmato un vuoto legislativo che non aveva previsto di escludere dai tetti di spesa i dispositivi medici utilizzati ai fini del contrato del virus SARS-CoV-2;

accolta la necessità di avviare un percorso di superamento del meccanismo del payback sui dispositivi medici, partendo da quelli l'articolo 97 del disegno di legge in oggetto, infatti, esclude, per gli anni 2020 e 2021, dal computo del limite di spesa relativo ai dispositivi medici quelli conciati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia da virus SARS-CoV-2, rientranti nell'elenco «Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19» presente sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed acquistati dalle regioni e province autonome;

Considerato che:

questa disposizione rappresenta un primo importante segnale di sostegno al comparto dei dispositivi medici che è composto da oltre 4000 impre-

se e occupa oltre 94.000 addetti, la gran parte altamente qualificati, generando un mercato che vale circa 16,5 miliardi di euro tra export e mercato interno;

queste aziende rappresentano uno dei settori con maggiori potenzialità di crescita a livello globale nel prossimo quinquennio, grazie alla spinta all'innovazione e alla capacità di ricerca che le caratterizzano;

Impegna il governo:

a proseguire convintamente sulla strada intrapresa attraverso le disposizioni contenute nell'articolo 97, affinché l'intervento di sostegno al settore di dispositivi medici non rimanga perimetrato alla fase emergenziale connessa al Covid-19;

a promuovere una strategia di medio periodo che ponga le basi per l'implementazione del Documento di governance dei dispositivi medici previsto dal Patto per la Salute 2019-2021 (scheda 6), nell'ambito del quale:

identificare le modalità per il superamento strutturale del meccanismo del payback; promuovere la diffusione dell'HTA ai fini della valorizzazione dell'innovazione tecnologica a beneficio sia dei pazienti che della qualità della spesa sanitaria;

ripensare il sistema di procurement al fine di renderlo più attuale e maggiormente capace di combinare i bisogni dei pazienti con una gestione virtuosa delle risorse pubbliche;

fornire condizioni di certezza e chiarezza normativa che possano, da un lato, prevenire fenomeni di delocalizzazione e, dall'altro, attrarre investimenti in ricerca e sviluppo e in produzione.

G/2448/6/5

BINETTI

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

una ricerca condotta da Iqn Path, Ecpc ed Efpia (la Farmindustria europea) a livello Ue ha rilevato limiti nell'accesso ai test per i biomarcatori in numerosi Paesi, inclusa l'Italia. In particolare, la ricerca ha evidenziato disparità di accesso ai biomarcatori tra le diverse Regioni italiane, con quelle meridionali che presentano maggiori criticità. In Italia soltanto il 2% di tutte

le analisi viene attualmente eseguito con NGS - Next generation sequencing - a fronte di una media europea del 10 per cento;

i test Ngs permettono di valutare più bersagli molecolari contemporaneamente. Le linee guida nazionali ed internazionali suggeriscono l'impiego di tecnologie Ngs di sequenziamento esteso in neoplasie selezionate: adenocarcinoma del polmone, colangiocarcinoma e tumori avanzati di altre sedi;

nel corso di un convegno promosso da Favo (Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia), in collaborazione con Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), Ficog (Federation of italian cooperative oncology groups), Siapec-lap (Società italiana di anatomia patologica e citopatologia diagnostica), Iqn Path (International quality network for pathology) e Ecpc (European cancer patient coalition), sono emerse alcune proposte, riportate nel documento «Implementare le potenzialità della medicina di precisione in Italia» e riassunte in due raccomandazioni strategiche, tra le quali 1) la necessità di un finanziamento aggiuntivo di 24 milioni di euro a quello già destinato alla diagnostica molecolare dal decreto-legge 137 del 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito dalla legge 176 del 220, finanziamento tale da coprire circa 20.600 casi da testare in un anno; 2) la necessità di implementare reti laboratoristiche nel contesto delle Reti Oncologiche Regionali, per garantire l'accesso a questi test promuovendo lo sviluppo delle competenze tecniche e accelerando i tempi di risposta;

come evidenziato dal Presidente della Favo, la conoscenza articolata e dettagliata che emerge dall'indagine fornisce indicazioni per assicurare con immediatezza a questi malati il diritto di poter accedere a test molecolari di qualità e ovunque essi risiedano, attraverso un adeguato intervento legislativo e regolatorio, che includa risorse economiche necessarie per consentire l'esecuzione dei singoli test in sequenza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere lo stanziamento delle risorse di cui in premessa finalizzate a garantire a tutti i pazienti oncologici che ne hanno bisogno test molecolari di nuova generazione, utili per la scelta delle terapie più appropriate.

G/2448/7/5

DE BONIS, LONARDO, ABATE, ANGRISANI, GIANNUZZI, DE FALCO

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

i LEP, come noto, sono i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi che devono essere garantiti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. Questo perché riguardano diritti civili e sociali da tutelare per tutti i cittadini:

la Costituzione affida allo Stato, come competenza esclusiva, il compito di definire i LEP; in molti settori i livelli essenziali di prestazione, però, non sono ancora stati definiti;

nonostante questo, il Governo ha ritenuto d'inserire nel presente provvedimento quattro emendamenti che solo in apparenza danno un quadro coerente alla realizzazione dei LEP, cosa che nella realtà non è;

inoltre, nella Nota di Aggiornamento al DEF approvata dal Governo il 29 settembre è stato inserito tra i DDL collegati alla manovra di bilancio anche quello riguardante «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, comma 3 della Costituzione»;

si osserva incidentalmente che nelle bozze della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 del 29 settembre 2021 non vi era traccia del provvedimento recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata, che invece il giorno successivo si trovava collocato in cima all'elenco nel documento pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

è ben noto che i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio impongono delle pesanti limitazioni alla possibilità dei singoli parlamentari di emendare tali disegni di legge;

non è assurdo temere che gli articoli della Legge di Bilancio che fanno riferimento ai LEP, possano essere uno strumento per accelerare la successiva approvazione del disegno di legge sulle autonomie differenziate;

l'effetto di una eventuale approvazione di questa autonomia differenziata non potrà che consistere in una ulteriore privatizzazione dei servizi essenziali, aprendo ancora di più la via ai privati nel settore dell'istruzione, della salute pubblica e del lavoro, nonostante quanto si sia tristemente e tragicamente evidenziato durante la fase più acuta dell'epidemia da Covid-19;

è, dunque, necessario che il Governo esprima la volontà, già durante l'iter di approvazione della Legge di Bilancio, di non usare gli articoli sui LEP come base per la successiva approvazione del relativo disegno di legge sull'autonomia differenziata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere dai disegni di legge indicati quali collegati alle decisioni di bilancio nella Nota di aggiornamento, il disegno di legge «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

in subordine, nell'ambito delle modalità per il riparto delle risorse LEP da assegnare agli enti territoriali, ad acquisire il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti ed a valutare che i livelli essenziali delle prestazioni abbiano il carattere dell'uniformità territoriale determinata sulla base degli obiettivi di servizio individuati e del costo medio dello stesso, in ottemperanza al principio di eguaglianza formale e sostanziale e fatta salva la necessità di prevedere misure a supporto dei cittadini delle aree svantaggiate.

G/2448/8/5

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che

gli articoli 43, 44, 45 e 179 del disegno di legge di Bilancio fanno riferimento ai Livelli essenziali di prestazioni (LEP) o ai Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS);

I LEP, come noto, sono i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi che devono essere garantiti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. Questo perché riguardano diritti civili e sociali da tutelare per tutti i cittadini;

la Costituzione affida allo stato, come competenza esclusiva, il compito di definire i LEP; in molti settori i livelli essenziali di prestazione, però, non sono ancora stati definiti;

nonostante questo, il Governo ha ritenuto d'inserire in questo provvedimento questi quattro emendamenti che solo in apparenza danno un quadro coerente alla realizzazione dei LEP, cosa che nella realtà non è;

inoltre, nella Nota di Aggiornamento al DEF approvata dal Governo il 29 settembre è stato inserito tra i DDL collegati alla manovra di bilancio anche quello «disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116 comma 3 della Costituzione»;

si osserva incidentalmente che nelle bozze della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 del 29 settembre 2021 non vi era traccia del provvedimento recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata, che invece il giorno dopo si trovava collocato in cima all'elenco nel documento pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze

è ben noto che i DDL collegati alla manovra di bilancio impongono delle pesanti limitazioni alla possibilità dei singoli parlamentari di emendare il disegno di legge;

non è assurdo temere che gli articoli della Legge di Bilancio che fanno riferimento ai LEP, possano essere uno strumento per accelerare la successiva approvazione del DDL sulle autonomie differenziate;

l'effetto di una eventuale approvazione di questa autonomia differenziata, della quale l'articolo 179 e gli altri articoli sopra ricordati possono essere ritenuti propedeutici, non potrà che consistere in una ulteriore privatizzazione dei servizi essenziali, aprendo ancora di più la via ai privati nel settore della scuola, della salute pubblica e del lavoro, nonostante quanto si sia tristemente e tragicamente evidenziato durante la fase più acuta dell'epidemia di Covid;

è, dunque, necessario che il Governo evidenzi già in questa discussione della Legge di Bilancio, la volontà di non usare gli articoli sui LEP come base per successiva approvazione del DDL sull'autonomia differenziata

Impegna il Governo

A escludere, con il primo atto utile, dai disegni di legge indicati quali collegati alle decisioni di bilancio nella Nota di aggiornamento, il disegno di legge «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo collima, della Costituzione.

G/2448/9/5

Moronese, La Mura, Nugnes, Giannuzzi, Angrisani, Di Micco, Lannutti, Lezzi, Ortis, Abate, Morra, Botto, Mininno, Granato

Accolto dal Governo

Il Senato,

premesso che:

I commi 1 e 2 dell'art. 4 della Legge n. 123 del 4 luglio 2005 stabiliscono che, al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine e che con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa. Tali limiti di spesa sono aggiornati periodicamente dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero mercato.

Con Decreto 4 maggio 2006 sono stati fissati i limiti di spesa per fasce d'età e per tetti mensili suddivisi tra maschi e femmine.

Con Decreto 10 agosto 2018 tali limiti sono stati modificati, sia per quanto riguarda le fasce d'età sia, soprattutto, per i tetti mensili di erogazione gratuita di alimenti senza glutine che sono stati considerevolmente ridotti. Ad esempio, per la fascia fino a 9 anni, il tetto mensile è passato da 94 euro a 70 euro

Considerato che:

i prezzi dei prodotti senza glutine, acquistabili gratuitamente solo nelle farmacie o nei negozi convenzionati con le ASL e non nella grande distribuzione, hanno importi tali da comportare un rapido consumo del limite di spesa mensile costringendo, soprattutto le famiglie con figli celiaci in età adolescenziale o preadolescenziale in cui la crescita dell'individuo è nel pieno dello sviluppo, a farsi carico di ingenti spese per far fronte ai fabbisogni quotidiani.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sollecitare il Ministero della salute a rivedere e aumentare i limiti di spesa stabiliti nel Decreto 10 agosto 2018 in maniera proporzionale alle fasce d'età, tenendo in considerazione le particolari esigenze delle fasce stesse e optando per una più equa ripartizione dei limiti di spesa.

G/2448/10/5

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (AS 2448)»

premesso che:

il Tribunale di Milano ha recentemente ordinato con provvedimento al Comune di Milano di trascrivere l'atto di nascita di un bambino concepito negli Stati Uniti mediante la pratica di surrogazione di maternità;

il caso si riferisce a una coppia composta da due uomini, un cittadino italiano e uno statunitense, che già risultano genitori del bambino negli Stati Uniti e che hanno richiesto la trascrizione dell'atto al Comune di Milano;

a seguito del provvedimento del Tribunale il Comune di Milano ha trascritto l'atto di nascita; considerato che:

le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con sentenza 8 maggio 2019 n. 12193, hanno stabilito che «Il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dalla L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione»;

nella medesima sentenza si afferma, inoltre, che «la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore, nell'ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari, prevista dalla L. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d)»;

la Corte Costituzionale con sentenza 33/2021 ha stabilito che «il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata » nel contesto del difficile bilanciamento tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso a questa pratica, e l'imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori, nei termini sopra precisati « non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, al quale

deve essere riconosciuto un significativo margine di manovra nell'individuare una soluzione che si faccia carico di tutti i diritti e i principi in gioco»;

nella medesima sentenza la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), che prevede sanzioni penali a carico di chiunque «in qualsiasi Milita, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la smogazione di maternità»;

le Sezioni Unite con sentenza 31 marzo 2021, n. 9006 hanno stabilito che, anche nel caso di riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile è necessario sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione;

la Corte Costituzionale con sentenza 18 dicembre 2017 n. 272 ha definito la maternità surrogata gravemente lesiva della dignità della donna e del minore, stabilendo che la stessa «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane»;

impegna il Governo ad assumere provvedimenti per ribadire e rendere effettivo il divieto di trascrizione di minori nati all'estero mediante surrogazione di maternità, nonché prevedere un'estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni dell'art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40;

impegna il Governo ad assumere iniziative finalizzate a dichiarare la realizzazione di pratiche di surrogazione di maternità reato universale, o quantomeno a far in modo che la surrogazione di maternità sia ricompresa tra i reati punibili in Italia anche se commessi in un paese straniero ai sensi dell'art. 7 del codice penale.

Relazione illustrativa - Non oneroso

Impegna il Governo ad assumere iniziative finalizzate a dichiarare la realizzazione di pratiche di surrogazione di maternità reato universale, o quantomeno a far in modo che la surrogazione di maternità sia ricompresa tra i reati punibili in Italia anche se commessi in un paese straniero ai sensi dell'art. 7 del codice penale.

G/2448/11/5

Lupo

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S. 2448),

premesso che:

l'articolo 32 del disegno di legge in esame prevede la proroga di ulteriori dodici mesi della cassa integrazione straordinaria (CIGS) riconosciuta al personale Alitalia, che può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023, con uno stanziamento pari a 63,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l'anno 2023;

al comma 2 dello stesso articolo viene stabilito che: «In deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 aprile 2016, n. 95269, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma i, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1, nell'anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del presente comma è concessa nei limiti di spesa di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023. Sono altresì a carico del fondo i programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa; i programmi formativi possono essere cofinanziati dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro»;

l'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 aprile 2016, n. 95269 prevede che: «In relazione alle prestazioni di cui al comma i, lettere a) e b), il Fondo eroga una prestazione integrativa tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della

retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti la richiesta, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario»;

l'ultimo periodo del richiamato comma 2 dell'articolo 32 del disegno di legge in esame stabilisce che qualora dal monitoraggio effettuato dall'INPS dell'andamento della spesa del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (FSTA) emergano risparmi di spesa, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero dell'Economia e Finanze può essere disposto, fermo restando il limite di spesa previsto, l'incremento della percentuale di cui allo stesso comma fino al valore massimo dell'ottanta per cento;

considerato che:

il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, prevede, all'articolo lo, la proroga della CIGS per il personale Alitalia per ulteriori 12 mesi e, a tal fine, stanzia 212,2 milioni di euro per l'integrazione del FSTA fino all'80 per cento della retribuzione;

la relazione tecnica del predetto provvedimento calcola l'integrazione del FSTA all'80 per cento della retribuzione nel periodo da ottobre 2021 a settembre 2022;

la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio in esame calcola l'integrazione al 60 per cento della retribuzione a carico del FSTA nel periodo da ottobre 2022 a ottobre 2023;

la riduzione al 60 per cento interverrebbe solo per il personale Alitalia, impegna il Governo:

a garantire che il trattamento complessivo erogato dal FSTA sia pari all'80 per cento della retribuzione per le annualità 2022 e 2023, mantenendo ferma la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 aprile 2016, n. 95269.

G/2448/12/5

PERILLI

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

l'articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 introduce l'obbligo, per i soggetti che erogano compensi di lavoro autonomo, di operare una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto IRPEF;

l'istituto della sostituzione d'imposta, finalizzato a facilitare la riscossione tributaria e a ridurre l'evasione fiscale, pone a carico di terzi (il sostituto) l'obbligo di operare le ritenute e di versare l'imposta originariamente dovuta dal sostituito, con obbligo di rivalsa. Soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è il sostituito, ossia il percepiente della «ricchezza novella» o il possessore «di redditi» (vedasi D.P.R. n. 917/1986, Tuir), il sostituto, secondo il D.P.R. n. 600/1973, è obbligato al versamento nei confronti dell'Erario, pur essendo estraneo al presupposto;

la Corte di Cassazione, con più pronunce (vedasi Corte di Cassazione, Sez. Trib., sentenza 16 giugno 2006, n. 14033, Corte di Cassazione ordinanza del 14 maggio 2015, n. 9933) ha ribadito che: «il sostituito sia già originariamente obbligato solidale d'imposta, secondo i principi generali in materia di solidarietà passiva» (Corte di Cassazione sentenza del 13 giugno 2016, n. 12076). In caso di mancato versamento delle ritenute, il sostituito risponderà in solido (ai sensi dell'art. 1292 c.c.) all'Amministrazione Finanziaria, con diritto di regresso nei confronti del sostituto;

di diverso orientamento sono le sentenze di merito, secondo cui non esiste la responsabilità solidale del percepiente in caso di mancato versamento delle ritenute, purché si dimostri l'effettiva trattenuta subita (vedasi sentenza n. 58/02/2017 della Commissione tributaria provinciale di Sondrio ed anche le sentenze della Commissione tributaria regionale di Milano del 6 dicembre 2016, n. 6550/49/16 e dell'il gennaio 2016, n. 23/49/16). I Giudici della Commissione tributaria vorrebbero evitare la doppia imposizione al contribuente a cui siano state operate le ritenute, ma non versate all'Erario. In particolare, nel caso in cui l'azione di regresso non andasse a buon fine, si realizzerebbe una violazione del divieto di doppia imposizione sancito dall'art. 163 D.lgs. n. 917/1986;

si adotta quindi un'interpretazione puramente letterale dell'art. 35 del D.P.R. n. 602/1973, che prevede la responsabilità solidale qualora «il so-

stituto» venga «iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti», pur in contrasto con quanto sancito dalla Corte di Cassazione;

un'apertura alle ragioni del contribuente, da parte dei Supremi Giudici, si ha con la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 14138 del 7 giugno 2017, in cui viene ribadito il seguente principio di diritto: «in tema di imposte sui redditi, ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, l'omessa esibizione del certificato del sostituto d'imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo»;

in tale contesto di incertezza interpretativa, sarebbe auspicabile un intervento normativo volto a tutelare i contribuenti in buona fede, anche alla luce del principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione. L'obbligazione solidale in capo al sostituito decade, qualora si dimostri di aver subito la trattenuta delle ritenute e di aver effettivamente percepito le somme nette,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 35 del D.P.R. n. 602/1973, affinché sia eliminata la coobbligazione del sostituito in caso di mancato versamento delle ritenute e consentire in tal modo che l'unico soggetto al quale il Fisco potrà rivolgere la pretesa tributaria connessa al mancato versamento della ritenuta di acconto sia il sostituto di imposta.

G/2448/13/5

NOCERINO, COMINCINI, CAMPAGNA

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S. 2448),

premesso che:

le disposizioni del Titolo IV, Capo III del disegno di legge in esame recano disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali;

considerato che:

con sentenza n. 3683/2014 RG del Tar del Lazio, confermata poi dal Consiglio di Stato, sez. IV, con Sentenza 3 dicembre 2015 - 29 febbraio 2016, n. 842, è stato stabilito che le indennità percepite a qualunque titolo dalle

persone con disabilità non devono essere considerare ai fini della «Indicazione della situazione economica equivalente» (ISEE);

a seguito di tali sentenze l'articolo 2-*sexies*, comma 1, lettera *a*), del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, ha stabilito che «sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF;

la circolare INPS n. 137 del 25 luglio 2016 ha chiarito ulteriormente le modalità operative della norma di cui sopra;

ancora oggi, nella determinazione dell'Isee, se non si vuole incorrere in una attestazione che rilevi omissioni o difformità, è necessario inserire qualunque tipo di rapporto finanziario intestato ai componenti del nucleo familiare, compresi quelli intestati a minori con disabilità;

quanto sopra appare in totale contraddizione sia con le pronunce che con le norme citate;

questo avviene perché anche quando l'utente è autorizzato a non inserire le somme provenienti da indennità che riguardano la disabilità, in sede di effettuazione dei controlli incrociati dei dati con la Agenzia delle Entrate, risultano rapporti finanziari dei quali però non si va a scandagliare né la natura né le somme in essi contenuti;

come già più volte denunciato da varie associazioni, risulta evidente che da tale situazione, ancora una volta, siano discriminati le persone con disabilità gravi e gravissime e chi se ne prende cura, così come risulta chiarissimo che il problema sarebbe facilmente ed immediatamente superabile in virtù delle pronunce non solo degli organi giuridici citati, ma dalla stessa INPS.

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti volti a garantire l'effettiva applicazione della normativa vigente assicurando ai richiedenti la possibilità di scorporare dal calcolo ISEE le somme che derivano da pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, indennità risarcitorie ed in generale tutti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in ragione della condizione di disabilità.

G/2448/14/5

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Accolto dal Governo

Il Senato,

premesso che

l'assegno di invalidità civile è un sostegno economico riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili con un'età compresa tra i 18 e i 67 anni e un'invalidità civile compresa tra il 74% ed il 99% ed è slegato dalla presenza di un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario, come accade per la pensione di invalidità civile;

la prestazione «assegno mensile di assistenza», introdotta dall'articolo 13 della legge 118/1971, è erogabile in favore dei cittadini italiani residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari residenti in Italia;

fino al 13/10/2021, nonostante il divieto appena indicato, la prassi amministrativa INPS riteneva che la percezione di un reddito da lavoro inferiore al limite stabilito dalla nonna (4.800 euro annui come lavoro autonomo e 8.000 euro come lavoro dipendente) per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, non fosse considerato attività lavorativa, pertanto l'interessato poteva comunque ottenere il beneficio (Messaggio Inps 3043/2008; messaggio 5783/2008), mantenendo i limiti di redditi propri inferiori ai limiti stabiliti, che per il 2021 ricordiamo essere pari a euro 4.931,29;

a partire dal 14 ottobre 2021, l'assegno mensile di assistenza sarà liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l'inattività lavorativa del beneficiario. Con messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021 l'Inps in considerazione della sentenza di Cassazione n. 18926 del 15/07/2019, ha stabilito che «l'assegno mensile di assistenza di cui all'articolo 13 della legge n.118/1971, sarà pertanto liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l'inattività lavorativa del soggetto beneficiario.

Considerato che

ai fini della valutazione del reddito non rientrano l'importo stesso dell'assegno mensile, le rendite Inail, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento, la casa di abitazione e la valutazione del reddito è effettuata solo sul percettore del sostegno economico e non anche sul coniuge o sugli altri familiari:

a tal fine il titolare dell'assegno deve annualmente trasmettere all'Inps un'autocertificazione «ICLAV», nella quale dichiari di non svolgere attività lavorativa.

impegna il Governo a:

rimuovere questa interpretazione stretta della norma che, stando al messaggio dell'istituto di previdenza n. 3495 del 14 ottobre, che, per avere diritto all'assegno per invalidi civili parziali (287,09 euro al mese), con invalidità tra il 74 e il 99%, non si debba prestare alcuna attività lavorativa, neanche minima, che produca reddito, a prescindere dalla misura del reddito stesso.

G/2448/15/5

Quagliariello, Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Romani, Rossi

Accolto dal Governo

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto, con riferimento ai

rapporti di lavoro subordinato la cui sede sia situata in regioni considerate svantaggiate, un esonero

pari al 30 per cento dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavori privati;

la misura, come emerge dalla rubrica della disposizione citata, risulta pensata in particolare per le regioni del Sud Italia e reca l'esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico;

preso atto che:

talune associazioni di categoria segnalano anomalie applicative relative al caso di imprese che, seppur aventi formalmente sede nelle regioni considerate svantaggiate, operano di fatto al di fuori di esse;

viene riportata, in particolare, la peculiarità del settore dell'autotrasporto, in cui sono frequenti i casi di imprese aventi sede amministrativa al sud, beneficiarie della decontribuzione, ma con flotte di fatto stanziate ed operative al di fuori delle regioni svantaggiate;

considerato che:

analoghe considerazioni hanno spinto l'Inps a precisare, in riferimento al settore del trasporto marittimo, che condizione necessaria al fine di

usufruire del parziale esonero contributivo sia costituita dall'iscrizione della nave nei compartimenti marittimi ricadenti nelle regioni individuate dall'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020, considerato questo un elemento formale, oggettivo e certo ai fini del collegamento con uno specifico territorio e, dunque, elemento coerente con la ratio dell'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020:

Impegna il governo affinché vengano identificati accorgimenti in tal senso anche per il settore dell'autotrasporto, al fine di ovviare al rischio che la misura in questione determini distorsioni della concorrenza e la distrazione di risorse pubbliche con pregiudizio delle finalità per cui l'esonero contributivo è stato previsto.

G/2448/16/5

Quagliariello, Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Romani, Rossi

Accolto dal Governo

Il Senato,

premesso che:

Il «Disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», all'articolo 23, introduce il trattamento di pensione anticipata per i soggetti che, nel corso del 2022, raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (c.d. «quota 102»;

La disposizione integra la disciplina del trattamento di pensione anticipata attraverso la modifica del cosiddetto meccanismo «quota 100» (art. 14 del dl 4/2019), che già disciplinava il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni;

Preso atto che:

Uno dei risultati sperati al momento dell'introduzione di Quota 100 era quello dell'incremento del livello di ricambio generazionale nel mercato del lavoro: per ogni anziano andato in pensione si sarebbero dovuti osservare 1 o più giovani in entrata;

Tale effetto si è rivelato molto più contenuto di quanto previsto. Secondo stime concordi della Corte dei Conti e dell'osservatorio dei Consulenti del Lavoro il tasso di sostituzione si è fermato al 40 per cento (meno di I assunto ogni 2 pensionati), con una relativa caduta dell'occupazione complessiva dello 0,2 per cento;

Nel settore pubblico, a fronte di un'elevata quota di pensionamenti con Quota 100 (quasi un terzo del totale delle domande), il basso livello di assunzioni potrebbe essere stato limitato dal blocco del turnover fino al 2020;

Anche nel settore privato, tuttavia, il tasso di sostituzione si è attestato su percentuali comunque modeste (0,54%). È probabile che il tasso di sostituzione nel settore privato sia stato tenuto basso dalle condizioni locali del mercato del lavoro, per esempio la Corte dei Conti evidenzia una correlazione tra debolezza del mercato del lavoro e adesioni a Quota 100;

Considerato che:

il dubbio riguardo la possibilità di associare Quota 100 a un'accelerazione della staffetta intergenerazionale porta con sé inevitabili inefficienze generate dalle posizioni lasciate vacanti e non riempite da personale di pari competenze;

Il sistema previdenziale è caratterizzato da una forte complessità e dal collegamento con innumerevoli variabili esterne di rango economico, finanziario e sociale.

Uno di questi fattori è senz'altro l'aspettativa di vita, che ha attualmente raggiunto un'età media di 83 anni e che, accanto all'evoluzione della medicina e del tenore di vita, è destinata ad aumentare progressivamente.

Preso atto che:

L'impostazione contenuta nell'articolo 23 della presente legge, il c.d. meccanismo «Quota 102» comporterebbe, in media, l'uscita dal mercato del lavoro a 62 anni, ovvero quando un lavoratore può aspettarsi di avere ancora davanti a sé mediamente vent'anni di vita;

Per questo, si impegna il governo a valutare l'inserimento, accanto a forme necessarie di flessibilità in uscita, di meccanismi di flessibilità per i lavoratori che, sia nel settore pubblico che in quello privato, ritengano di poter rimanere volontariamente in servizio per un ulteriore triennio (oltre l'età pensionistica prevista dalla legge), a condizione che il loro ammontare contributivo e, quindi, l'ammontare del loro assegno pensionistico rimanga cristallizzato, così da ottenere che questa scelta non comporti alcun ulteriore onere a carico della finanza pubblica né delle generazioni successive.

G/2448/17/5

FARAONE

Accolto dal Governo

Premesso che:

il «Giornale di Sicilia», con sede a Palermo, è un quotidiano a diffusione nazionale fondato nel 1860 da Girolamo Ardizzone:

ormai da due anni le attività poligrafiche di stampa del «Giornale di Sicilia» sono state in buona parte dirottate a Messina presso lo stesso stabilimento in cui stampano altre realtà editrici;

dal 1º dicembre 2019, 22 poligrafici del Giornale di Sicilia sono in cassa integrazione a zero ore, ovvero in una situazione di totale inattività lavorativa. Dal 19 ottobre 2021 hanno esaurito gli ammortizzatori sociali.

L'11 ottobre 2021 il Giornale di Sicilia ha avviato una procedura di licenziamento collettivo (L. 223/1991) che riguarda 22 lavoratori (su 33). La procedura attualmente è sospesa perché sono state richieste le settimane di Cassa integrazione Covid fino a dicembre 2021 ma, da accordo con i sindacati, riprenderà il 1º gennaio 2022.

Considerato che:

la legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'art. 1, comma 500, concede il trattamento di pensione anticipata ai lavoratori poligrafici con anzianità contributiva di almeno 35 anni, di imprese stampatrici di giornali quotidiani a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, dei piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi;

i poligrafici del Giornale di Sicilia non possono accedere ai prepensionamenti previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 500, dalla suddetta legge poiché l'azienda ha presentato il piano di crisi il 9 settembre 2019, diversamente da quanto disposto dalla legge (che prevede la presentazione dei piani dal 1 gennaio 2020);

è necessario intervenire per rimuovere definitivamente gli ostacoli tecnici della suddetta legge e per affrontare casi di inefficienze del sistema che si ripercuotono su lavoratori e famiglie in condizioni di assoluta gravità e senza alcuna forma di reddito.

Impegna il Governo

Affinché la realtà di cui in premessa possa beneficiare delle risorse del «Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi» istituito dall'articolo 24.

G/2448/18/5

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo -, all'articolo 54-*bis* ha introdotto una nuova disciplina lavoristica, inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali;

in vista delle festività natalizie, considerato il perdurare di alcune difficoltà legate al protrarsi della pandemia, sia con riferimento alle imprese, che alle famiglie, sarebbe opportuno e auspicabile consentire l'utilizzo dello strumento del voucher nel periodo novembre 2021 - gennaio 2022,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni, in deroga all'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, volte ad estendere lo strumento del voucher per consentire l'acquisizione di prestazioni di lavoro occasionali da parte delle aziende e delle famiglie nel periodo 1º gennaio - 28 febbraio 2022.

G/2448/19/5

SACCONE

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

il territorio della Regione Marche come ben sappiamo, è stato duramente colpito dal sisma del 2016. Sono 140 i Comuni colpiti e danneggiati dal sisma in Centro Italia, cui spettano gli aiuti ed i rimborsi previsti dal decreto legge terremoto, tra cui anche Macerata:

il DL 189/2016 (convertito il L. 229/2016) recante interventi per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e che sul fronte della ricostruzione privata prevede contributi a copertura delle spese sostenute;

il DL 8/2017 (convertito in L. 45/2017) recante nuove misure per le popolazioni colpite dal terremoto del 2016, che prevede agevolazioni per la ricostruzione privata, sostegno alle imprese e alla popolazione e misure a favore dei lavoratori;

il DL 12/2019 (convertito il L. 156/2019) che introduce l'art. 12 bis nel DL 189/2016 in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione;

infine il DL 104/2020 che proroga fino al 31/12/2021 lo stato di emergenza dichiarato per il sisma del 2016 e 2017 avvenuto nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e la gestione straordinaria dell'emergenza;

successivamente, dopo il terremoto, nel 2020 ha avuto inizio l'emergenza sanitaria a seguito della diffusione del Covid-19 che sta causando disorientamento tra gli operatori economici, già alle prese con accavallamento di scadenze, sospensioni ed incentivi previsti dai numerosi provvedimenti legislativi (nazionali e regionali):

il DL 34/2020 (cd Decreto Rilancio) e il DL 77/2021 (cd Decreto Semplificazione) che prevede la detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l'efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati dal 01/07/2020 al 30/06/2022;

queste nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;

preso atto che:

la concessione dei contributi avviene di norma all'esito di un lungo e complesso procedimento;

considerato che:

i provvedimenti governativi dovrebbero costituire il cuore del processo di ricostruzione e dare nuovo slancio alla ripresa socio-economica dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma; tuttavia, sebbene il Commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini abbia affermato il 30 dicembre scorso che il 2021 dovrà essere l'anno del «definitivo decollo della ricostruzione», la situazione sul nostro territorio è ancora in parte bloccata;

infatti sono molti i provvedimenti normativi in favore delle aree del cratere che sono entrati in vigore il I gennaio di quest'anno. Ma tali provvedimenti si affiancano alle agevolazioni previste dal Decreto Rilancio ed è difficile districarsi tra le varie scadenze previste;

c'è molto fermento nella nostra regione e anche nel nostro comune, poiché sono numerose le persone che intendono far ricorso a tali benefici ovvero vi hanno già fatto ricorso e questa situazione frena i processi di programmazione e di investimento, poiché tanto le imprese quanto i professionisti del territorio sono oberati di richieste di prestazione d'opera e a malapena riescono a fronteggiare tutte le esigenze, visti i tempi stringenti dovuti alle scadenze previste per accedere ai benefici;

in conclusione, posto che:

appare fondamentale proteggere i settori critici della nostra economia, oltre che tutelare i posti di lavoro e i lavoratori,

la fiducia che nei prossimi mesi le cose possano migliorare esiste ancora:

nel nostro territorio è possibile far ricorso ai benefici previsti tanto dal Sismabonus quanto dal Decreto Rilancio, dal momento che l'uno non esclude l'altro, ed è difficile trovare imprenditori e professionisti disponibili per il sovraccarico di lavoro che ha investito entrambi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che dispongano che nelle zone colpite dal terremoto sia prevista una proroga per il ricorso alle agevolazioni già in essere, che altrimenti potrebbero risultare non usufruibili incolpevolmente. Sarebbe infatti auspicabile che almeno in questi territori siano previste scadenze differenziate, che non si sovrappongano tra loro, al fine di agevolare imprese, professionisti, Istituti di Credito e ogni altro operatore interessato nell'opera di ricostruzione.

G/2448/20/5

TIRABOSCHI

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'articolo 168 è finalizzato ad assegnare contributi per favorire investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale anche ai comuni di medio-piccole dimensioni, nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022;

contestualmente al sostegno agli enti locali sarebbe necessario, al fine di supportare la cosiddetta «crescita di qualità», introdurre nuovi incentivi volti a recuperare gli immobili in decadenza in un piano di rigenerazione urbana che abbia come scopo, oltre a quello di efficientamento energetico, anche quello di abbellire l'ambiente;

il succitato piano di rigenerazione urbana sarebbe indispensabile soprattutto nei cosiddetti «borghi» dove le unità immobiliari unifamiliari non abitate rappresentano un patrimonio italiano diffuso su tutto il territorio che, allo stato attuale, trovandosi in una situazione di degrado, penalizzano la qualità dell'ecosistema ambientale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative finalizzate ad incentivare il recupero di immobili in decadenza attraverso un piano di rigenerazione urbana e territoriale che abbia come scopo anche quello di abbellire l'ambiente in cui tali unità immobiliari sono ubicate.

G/2448/21/5

TIRABOSCHI

Accolto dal Governo

Il Senato.

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'articolo 9 contiene varie disposizioni di proroga del c.d. Superbonus edilizio disciplinato dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

in una fase così importante per l'economia del nostro paese e considerati i potenziali risvolti positivi che potrebbero verificarsi a seguito delle misure di attuazione del PNRR sul lato della transizione digitale che consentirebbero a migliaia di lavoratori di poter svolgere l'attività lavorativa direttamente dalla propria abitazione, sarebbe necessario estendere il c.d. Superbonus anche per riqualificare architettonicamente a fini energetici, gli immobili che non hanno classe energetica e che non sono abitazioni principali ma che potrebbero diventarle in futuro soprattutto per coloro che possono lavorare da remoto grazie alle nuove tecnologie;

tale agevolazione avrebbe molteplici effetti positivi: la riqualificazione di aree interne che negli anni dell'abbandono dei territori per spostamenti della popolazione verso le aree urbane sono cadute in disuso, il ripopolamento di territori ancora potenzialmente redditizi per l'economia italiana, l'efficientamento energetico in vista degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ stabiliti in sede internazionale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere il c.d. Superbonus edilizio su tutto il patrimonio immobiliare delle aree interne del Paese che negli anni sono state abbandonate in favore di aree urbane e che potrebbero essere riqualificate sia del punto di vista energetico che architettonico rappresentando una nuova opportunità di insediamento per le nuove generazioni che, grazie alle nuove tecnologie possono svolgere la propria attività lavorativa da remoto.

G/2448/22/5

LUPO

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S. 2448),

premesso che:

il Titolo X del disegno di legge in oggetto reca misure in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, transizione ecologica, energia e sisma;

l'articolo 132 prevede un'autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036 al fine di promuovere la sostenibilità della mobilità urbana delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, nonché attraverso attività di progettazione ed acquisto o rinnovo del materiale rotabile;

l'articolo 145 prevede, con riferimento alla pianificazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, l'istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo da ripartire, con una dotazione di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025, e di 140 milioni di euro per l'anno 2026;

nel medesimo stato di previsione del MEF è istituito, inoltre, un fondo per le medesime celebrazioni da ripartire per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento, con una dotazione di lo milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025, e di io milioni di euro per l'anno 2026:

considerato che:

il progetto per la tranvia Termini-Vaticano-Aurelio (TVA) prevede la realizzazione di un nuovo sistema di trasporto rapido lungo la direttrice estovest della città di Roma, connettendo la stazione Termini a piazza dei Giureconsulti, con una diramazione verso piazza Risorgimento da largo Tassoni. Il percorso del TVA si snoda per circa 9 km, connettendosi alla rete esistente e di prossima realizzazione presso stazione Termini, piazza Venezia, largo

Argentina e piazza Risorgimento. Collegando la stazione Termini all'Aurelio, passando dal Vaticano;

il tram TVA si pone come un'infrastruttura fondamentale, anche per connettere turisti e fedeli che decideranno di recarsi in città e che potranno facilmente raggiungere i luoghi di culto, una volta arrivati alla Stazione Termini:

il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Roma, approvato dalla precedente amministrazione, ha previsto la realizzazione della predetta linea tranviaria per cui si stima un costo pari a euro 56.820.520;

impegna il Governo:

a stanziare le necessarie risorse per la realizzazione dell'opera e ad introdurre misure di semplificazione per un iter autorizzatorio, progettuale e realizzativo celere, anche ricorrendo alla nomina di un Commissario *ad acta*.

COLLINA

G/2448/23/5

Accolto dal Governo

Il Comune di Castel Bolognese, nell'ambito delta predisposizione del proprio Piano di rinascita urbana, ha analizzato, con l'ausilio del gruppo di ricerca Next City cab dell'Università di Ferrara, un modello generale di trasformazione urbana attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie di paesi o quartieri di circa 10.000 abitanti, poi attualizzato con una serie di incontri con gli stakeholders locali.

Nell'ambito dello sviluppo unitario del progetto è possibile prevedere un finanziamento a valere sul fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni da realizzare sull'intera area dell'Unione della Romagna Faentina, che consiste nella realizzazione di alternative smart and green all'attuale utilizzo dei mezzi di trasporto, a partire da collegamenti intelligenti integrando le misure di viabilità green con la realizzazione di una smart grid tra i centri abitati e le frazioni.

Al fine di predisporre le prime progettualità di mobilità sostenibile finanziabili attraverso il fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni, il Senato

impegna il Governo

a finanziare per 4 milioni di euro a valere sull'annualità 2023 e 6 milioni di euro a valere sulle annualità 2024 e 2025 il progetto di mobilità sostenibile sviluppato dall'Unione della Romagna Faentina in collaborazione

con l'università di Ferrara, anche al fine di monitorarne obiettivi attesi e raggiunti ed il grado di replicabilità in altre realtà del Paese.

G/2448/24/5

Castaldi

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

il Titolo X del disegno di legge in esame reca misure in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, transizione ecologica, energia e sisma;

in particolare, dall'articolo 131 all'articolo 150, sono previste disposizioni in materia di infrastrutture stradali delle regioni, delle province, e delle città metropolitane, per interventi di manutenzione straordinaria; di messa in sicurezza stradale per la manutenzione straordinaria delle strade comunali di comuni piccoli e medi; di rifinanziamento della progettazione, di prevenzione del rischio sismico;

considerato che:

nelle città italiane, a fronte di una crescita degli spostamenti in bici, l'estensione delle piste ciclabili rimane del tutto inadeguata e molto lontana dagli altri Paesi europei. Occorre offrire ai Comuni risorse certe per l'elaborazione di progetti e la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili protetti, in modo da dare continuità agli investimenti e conseguire un obiettivo ambientale e di sicurezza di interesse nazionale;

rilevato che:

appare necessario provvedere ad uno stanziamento più adeguato di risorse, al fine di consentire a Regioni e Comuni di programmare il potenziamento dei percorsi ciclabili,

impegna il Governo:

a prevedere, in attuazione della Legge 2 del 2018 per lo sviluppo della mobilità ciclabile, maggiori risorse per i Comuni da destinare alla progettazione e realizzazione di percorsi ciclabili protetti in ambito urbano.

G/2448/25/5

Montevecchi, De Lucia, Vanin, Donno, Lanzi, Pavanelli, Maiorino, Campagna

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 2448 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

l'articolo 154 istituisce il Fondo italiano per il Clima nello stato di previsione del Ministero della Transizione Ecologica, gestito da CDP S.p.A., con una dotazione di 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2027 destinato a favorire interventi di soggetti pubblici e privati in Paesi beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo per raggiungere gli obiettivi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale;

considerato che:

l'attuale transizione ecologica necessita di essere realizzata in trasparenza e nel rispetto dei valori costituzionali e della sostenibilità sociale;

la tutela ambientale consiste nell'agire verticalmente e settorialmente sul territorio rappresentando l'equilibrio esistente in un determinato momento storico tra le esigenze di conservazione dell'ambiente e quello dello sviluppo della società;

la tutela del paesaggio naturale e degli spazi urbanistici aventi carattere storico devono essere tenuti in considerazione adeguatamente ai valori sociali da loro apportati al benessere della comunità;

le procedure di semplificazione, se portatrici di sole riduzioni temporali ma senza il giusto apporto di nuove risorse umane, non sono portatrici di una corretta razionalizzazione delle procedure;

considerato inoltre che:

la Strategia dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2030: 'Riportare la natura nella nostra vita' evidenzia i benefici apportati da una corretta gestione e messa a sistema delle aree naturali,

impegna il Governo:

ad adottare una strategia di decarbonizzazione con chiari obiettivi intermedi che tenga in adeguata considerazione, nei necessari processi auto-

rizzatori, il bisogno di conservazione dei paesaggi naturali terrestri, marini e aerei e degli spazi urbani a carattere storico.

G/2448/26/5

CAMPARI, SAPONARA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Accolto dal Governo

Il Senato.

nel corso dell'esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S.2448)

Premesso che:

l'articolo 137 della presente legge reca la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 550 milioni per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma RFI, parte investimenti 2022-2026. Inoltre, si autorizza la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e di 600 milioni di euro per l'anno 2027 per il finanziamento del contratto di programma RFI, parte servizi 2022-2027;

la ferrovia «Pontremolese» collega Parma con La Spezia passando per alcuni centri vitali dell'Appennino, come Pontremoli e Borgo Vai di Taro, comuni che di fatto fungono da punti di riferimento per questo fragile tratto montuoso. Lungo i 103 chilometri della linea sono presenti anche fermate minori di servizio ai pendolari verso Parma e La Spezia. La linea è per il 50 per cento a binario unico e mostra pendenze elevate che riducono le dimensioni utili di treni, soprattutto quelli per le merci, nonostante la ferrovia abbia uno sbocco su uno dei porti più importanti del Paese;

in sede di audizione del 30 giugno 2021 il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha dichiarato che, sulla Pontremolese, avendo il Ministero già inserito nel primo blocco di commissariamenti l'intervento, che il tema fosse naturalmente il finanziamento, che sarebbe andato nel contratto di programma 2022-2026, e ha aggiunto che i finanziamenti debbono andare in primo luogo a realizzare quelle opere prioritarie per le quali sono previsto li commissariamenti;

impegna il Governo

facendo seguito alle dichiarazioni rese in data 30 giugno 2021, a inserire il finanziamento dell'opera nel prossimo contratto di programma con RFI per gli anni 2022-2026.

G/2448/27/5

Tosato, Zuliani, Faggi, Ferrero, Testor

Accolto dal Governo

Il Senato,

nel corso dell'esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S.2448)

Premesso che:

l'articolo 140 della presente legge assegna ai comuni, per gli anni 2022 e 2023, contributi per investimenti di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 mln, stabilendo altresì l'ammontare di contributo di cui è destinatario ogni comune in rapporto alla popolosità. I contributi sono erogati ai comuni dal Ministero dell'Interno, che applica anche un sistema di monitoraggio della spesa, con possibile revoca dei contributi;

il progetto definitivo della variante alla statale 12, la strada che partendo da Isola della Scala, toccherà Buttapietra e, nel Comune di Verona, eviterà l'abitato di Ca' di David, è stato approvato;

L'opera è pensata come una risposta al bisogno di spostare al di fuori dei centri abitati l'intenso traffico a Sud di Verona. La sua realizzazione è attesa da anni;

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie iniziative volte ad inserire l'opera tra quelle legate alle Olimpiadi invernali 2026 di Cortina, al fine di accorciarne l'iter di realizzazione e i tempi di finanziamento.

G/2448/28/5

SANTILLO

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S. 2448),

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame reca proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici;

in particolare l'articolo 9 proroga le misure di cui all'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, relative alla detrazione al 100% per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari;

il medesimo articolo 119 prevede che i materiali isolanti utilizzati debbano rispettare i criteri ambientali minimi stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017;

considerato che:

il sistema di agevolazioni introdotte con il predetto articolo 119 ha evidenziato l'importanza delle certificazioni della conducibilità dei materiali isolanti. Appare dunque necessario concentrare maggiori sforzi in direzione di un incremento delle certificazioni di performance degli stessi, misurando le prestazioni reali dei materiali isolanti in relazione alle performance teoriche;

le nanotecnologie hanno saputo innovare in vari settori, dalla meccanica all'energia, dimostrando prestazioni superiori, minor utilizzo di materiale e ridotta necessità di smaltimento a fine vita rispetto ai prodotti tradizionali;

ad esempio il carbonio nanometrico, materiale completamente ecocompatibile, ha dimostrato di essere un elemento particolarmente performante per la conduttività termica e per l'assorbimento del calore;

è stato dimostrato inoltre che la performance dei materiali bicompositi a base di canapa o argilla sia dovuta ai cambiamenti di fase all'interno della struttura di cui sono formati, che genera un meccanismo di carico e sca-

rico del calore che agisce con continuità. Anche in questo caso, le necessità di smaltimento a fine vita sono molto ridotte, essendo questa tipologia di materiali facilmente riciclabili;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in relazione agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate per i quali è possibile usufruire della

detrazione al 110%, di adottare iniziative volte a prevedere l'utilizzo di materiali a base di elementi nanotecnologici al carbonio con remissività termica superiore a 0,90 e di materiali biocompositi a base di canapa o argilla.

G/2448/29/5

CANDIANI, ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Accolto dal Governo

Il Senato.

In relazione alla grave situazione di aumento dei costi dell'energia elettrica, insostenibile per imprese e famiglie;

tenuto conto che:

la crisi energetica in corso è tutt'altro che inattesa e ha fatto emergere una serie di questioni e problemi che una certa retorica acritica del modello di transizione energetica ha cancellato dal dibattito pubblico;

stiamo vivendo una crisi non temporanea ma strutturale che colpisce tanto le imprese quanto tutte le famiglie, la qual cosa evidenzia la fragilità del sistema (Alberto Clò, ex ministro dell'Industria in occasione dell'incontro «Transizione (non solo) ecologica: c'è un nuovo mondo dell'energia da costruire» organizzato a Bologna, novembre 2021);

per superare questa situazione occorre agire velocemente con investimenti e ricerca;

preso atto della sottoscrizione, avvenuta il 26 novembre 2021, del Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, noto come «Trattato del Quirinale», nelle cui premesse è richiamato l'impegno storico e costantemente riaffermato a favore dell'unità europea, in linea con i Trattati istitutivi della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, fatti a Roma il 25 marzo 1957, il cui spirito è stato riaffermato solennemente nella Dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017;

apprezzato che negli impegni i due Paesi tra l'altro:

«rafforzano il coordinamento nei principali settori della politica economica europea, quali la strategia economica e di bilancio, l'industria, l'energia, ecc.» (art. 3, comma 3);

«adottano le modifiche regolamentari e sottopongono ai rispettivi parlamenti le modifiche legislative necessarie per eliminare gli ostacoli alla cooperazione frontaliera, incluso per la creazione di servizi pubblici comuni in materia [...] di energia...» (art. io, comma 2);

nelle more della ratifica parlamentare,

impegna il governo:

a collaborare ad ogni livello con la Repubblica Francese al fine di condividere le strategie energetiche, a partire da quelle rinnovabili e da quella nucleare di ultima generazione, al fine di ottenere il miglior rapporto tra una adeguata disponibilità di energia ed il suo costo, e consentire una transizione ecologica sostenibile sia per l'ambiente che per l'economia dell'Italia.

G/2448/30/5

DE BONIS

Accolto dal Governo

Il Senato.

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

gli scienziati del clima hanno più volte ribadito che per contenere il riscaldamento globale entro i limiti stabiliti dalla comunità internazionale alla conferenza di Parigi dello scorso dicembre, si dovrà ridurre l'uso dei combustibili fossili a un ritmo ancora più veloce, almeno del doppio, di quanto previsto dagli accordi;

Joeri Rogelj, ricercatore presso l'International institute for applied systems austriaco, insieme ai suoi colleghi europei e canadesi, ha pubblicato su Nature Climate Change uno studio dove sostiene che tutte le precedenti stime sulla quantità di anidride carbonica emessa in atmosfera siano in realtà troppo generose e che i livelli indicati come potenzialmente catastrofici per l'ambiente siano raggiungibili molto prima del previsto. Infatti, il Carbon budget della Terra, cioè il bilancio che indica la quantità di CO₂ che possiamo ancora emettere in atmosfera senza sforare la soglia dei 2 gradi centigradi di

aumento della temperatura globale, è la metà di quel che finora è stato stimato. Questo significa che invece di 2.390 miliardi di tonnellate di CO_2 , la nostra atmosfera potrà sopportarne 1.240 miliardi, circa la metà, prima che gli effetti siano irreversibili;

dalla rivoluzione industriale a oggi la temperatura globale è salita di 1 grado e il livello del mare di 14 centimetri. Nel 2014 le emissioni di CO₂ ammontavano a poco meno di 36 miliardi di tonnellate. Secondo i calcoli contenuti nello studio di Rogelj, proseguendo a questo ritmo il budget di carbonio disponibile terminerà nel giro di 34 anni Ciò significa che dal 2050 in poi tutti gli Stati del mondo dovrebbero essere a emissioni zero per evitare che il termometro della Terra salga di oltre 2 gradi;

considerato che:

la Banca europea per gli investimenti (BEI) è proprietà comune dei Paesi dell'UE e il suo obiettivo, tra gli altri, è quello di sostenere le iniziative volte a mitigare i cambiamenti climatici ed eliminare gradualmente ogni finanziamento a nuovi progetti legati al settore dei combustibili fossili entro il 2020. Questo è l'obiettivo che la BEI ha inserito nella bozza della sua strategia energetica;

tra i progetti che la banca non intende più finanziare ci sono quelli su produzione di petrolio e gas, infrastrutture per gas naturale, produzione di energia o generazione di calore da combustibili fossili;

i giacimenti di petrolio non sono appannaggio esclusivo del mondo arabo, inglese, americano, indiano o norvegese, bensì esistono anche in Italia e sono in genere piuttosto frammentati e nella maggior parte dei casi situati a profondità importanti o ancora offshore. Uno dei territori italiani più ricchi in questo senso è la Sicilia che dispone di petrolio a Ragusa, Gela e Gagliano Castelferrato. La Basilicata è un'altra Regione italiana in cui si estrae petrolio, nel dettaglio in Val D'Agri con il vanto del 70% della produzione nazionale di petrolio. Anche la Calabria riserva petrolio nella zona di Crotone, ma pozzi sono presenti anche in Molise, in Abruzzo e nel Lazio;

soprattutto alla luce degli impegni presi a Parigi, insieme ad altri 195 Paesi, firmando un accordo per ridurre le emissioni inquinanti sembra assurdo e sconsiderato procedere allo sfruttamento delle risorse naturali presenti in Italia. Dunque, se vogliamo salvare il pianeta, dobbiamo smettere di usare combustibili fossili;

ci si domanda, quindi, se esista oggi una politica energetica in Italia e se la politica si stia preoccupando seriamente del futuro del Paese in un settore così strategico. Non è più immaginabile, quindi, pensare alle risorse petrolifere italiane ma bisognerebbe domandarsi, invece, perché l'Italia, che potrebbe essere all'avanguardia dello sviluppo sostenibile, sia la nazione d'Europa che negli ultimi cinque anni ha maggiormente disinvestito nelle fonti rinnovabili, eolico, solare, geotermico, distruggendo la metà dei posti di lavoro in un settore sul quale altri Paesi investono con decisione;

nell'ultimo secolo l'emissione di CO₂, il gas che maggiormente altera il clima, si è moltiplicata in tutto il mondo per diciassette volte. Conosciamo il grido di Papa Francesco nell'enciclica «Laudato si'»: «Sappiamo che la tecnologia basata sui combustibili fossili, molto inquinanti - specie il carbone, ma anche il petrolio e, in misura minore, il gas - deve essere sostituita progressivamente e senza indugio»;

tenuto conto che:

occorrerebbe puntare sulle nostre risorse petrolifere utilizzandole piuttosto come collaterale di garanzia per l'emissione di obbligazioni. Infatti, se venissero emessi bond garantiti dal petrolio Lucano o siciliano, etc., come garanzia reale, si favorirebbero bassi interessi (lo spread sarebbe negativo rispetto alla Germania o a qualsiasi altro Paese);

una soluzione, questa, che permetterebbe in 25 anni di ripagare il debito pubblico e verrebbe, inoltre, scongiurato lo sconsiderato sfruttamento delle risorse naturali dovuto alle attività di estrazione del petrolio e del gas, svolto, il più delle volte, su aree geograficamente e morfologicamente non adatte a tali scopi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mettere in atto una politica energetica e produttiva in grado di abbandonare i fossili, così come richiesto dal Piano di rilancio italiano nel post pandemia Green New Deal, e di utilizzare i pozzi petroliferi italiani come garanzia per l'emissione di obbligazioni al fine di reperire risorse. Infatti, la sola consistenza del giacimento petrolifero della Val D'Agri, in Basilicata (almeno 15 miliardi di barili) consentirebbe di emettere bond tali da azzerare il debito pubblico italiano e, con il risparmio tra il costo dei bond attuali (spread altissimo) ed i Petrol bond, si avrebbero, nel giro di 25 anni, risorse per rimborsare i Petrol-bond senza estrarre un solo barile e sostenendo lo stesso costo che oggi si paga, a titolo di interessi, sul debito pubblico.

G/2448/31/5

ARRIGONI, CANDIANI, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Accolto dal Governo

Il Senato,

In sede di esame dell'atto 2448 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

premesso che:

la preoccupante escalation del prezzo del gas naturale, quadruplicatosi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette di gas e luce, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana, dove i costi dell'energia stanno diventando insostenibili per imprese e famiglie;

nel 2021 la domanda di gas naturale è cresciuta del 9% in Europa e del 15% in Cina e nel resto dell'Asia. La Cina sta sostituendo carbone con gas nella generazione elettrica, nell'industria e nelle case e la progressiva riduzione di carbone in Cina e in India farà crescere la domanda di gas fino al 2040;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50% su un solo fornitore extra UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi cross border (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influendo negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato a sottovalutare la rilevanza del gas naturale ed il suo ruolo di accompagnamento strategico nel processo di transizione ecologica ed energetica, come peraltro scritto nel PNIEC, sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli Hard to Abate, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

a seguito del caro energia vi sono imprese che hanno aperto linee di credito con le banche per pagare le bollette, altre, nonostante siano piene di ordini, stanno rallentando la produzione e talune si sono fermate o hanno annunciato il fermo delle linee di produzione perché produrre è diventato troppo costoso, come deciso da 8 fornaci del distretto del vetro di Murano o dalla Portovesme in Sardegna, unico produttore primario di zinco e piombo in Italia;

le previsioni di un inverno difficile sul fronte prezzi e sulla reale disponibilità del gas, la situazione critica del riempimento degli stoccaggi, soprattutto in Europa, e le difficoltà di approvvigionamento rischiano di rendere la misura dell'interrompibilità gas (DM 30 settembre 2020) non attuabile dalle imprese visto che stanno pensando di anticipare i fermi produttivi e le manutenzioni nel periodo invernale, in presenza dei prezzi del gas così sostenuti, perdendo così il requisito della continuità di prelievo, richiesto dall'interrompibilità gas;

il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica e l'indispensabile sicurezza europea e nazionale del sistema energetico devono indurre Europa e il nostro paese sia a ridurne l'elevata di-

pendenza da paesi terzi e dall'estero, per l'Italia oggi attestata al 95%, sia ad una maggiore diversificazione degli approvvigionamenti;

venerdì 19 novembre 2021 la Commissione Europea ha pubblicato l'atto delegato che definisce i Progetti di Interesse Comune europei, in forza del Regolamento TEN-E (in corso di revisione) sulle infrastrutture

energetiche transfrontaliere in vigore dal 2013 (Regolamento 347/2013). Con la quinta revisione della lista pubblicata dei Progetti di Interesse Comuni europei è stata rimossa la previsione del raddoppio della fornitura annuale attuale del TAP (Trans-Adriatic Pipeline), da 10 a 20 miliardi metri cubi all'anno del gas naturale trasportato, con la motivazione comunicata dalla stessa Commissione Europea che l'aumento della fornitura di gas causerebbe un aumento significativo delle emissioni di CO₂ in Italia;

la crisi energetica in corso è tutt'altro che inattesa e ha fatto emergere una serie di questioni e problemi che una certa retorica acritica del modello di transizione energetica ha cancellato dal dibattito pubblico; la crisi non è transitoria ma sta assumendo carattere strutturale e nel breve termine non si ravvisano segnali di un cambiamento significativo al ribasso nei prezzi del mercato dell'energia; occorrono pertanto non solo interventi immediati come lo stanziamento di risorse pubbliche per contenere il caro bollette, ma anche e soprattutto interventi strutturali;

un inverno molto freddo sarebbe problematico per l'Italia per l'Europa. Il CEO di Trafigura, tra i primi trader di gas ed elettricità in Europa, ha dichiarato che nei prossimi mesi c'è un concreto rischio di blackout. Le tensioni in Bielorussia e Ucraina e la mancata approvazione del North Stream 2 non aiutano.

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria affinché nel pacchetto sulla finanza sostenibile si consideri il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica ed energetica, sia ai fini del contenimento dei costi dell'energia, sia per garantire stabilità, sicurezza e resilienza del sistema energetico;

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria per definire un regolamento urgente e di immediata efficacia che stabilisca regole comuni per la gestione della sicurezza degli approvvigionamenti gas, la regolamentazione degli stoccaggi e relativi profili di utilizzo;

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria, in coerenza alla normale procedura degli atti delegati che prevede il coinvolgimento del Consiglio dell'Unione Europea quale co-legislatore, per rivedere l'esclusione dai Progetti di Interesse Comune europei, in forza del Regolamento TEN-E, del raddoppio del TAP infrastruttura che è invece fondamentale per il rafforzamento della capacità di trasporto gas in Italia, per la diversificazione degli approvvigionamenti e per ridurre i costi di approvvigionamento del gas;

ad adottare le opportune iniziative per aumentare la produzione nazionale di gas e aumentare l'approvvigionamento di gas proveniente dal nord

Africa sfruttando la capacità di trasporto esistente, attualmente sottoutilizzata, a beneficio della sicurezza nazionale;

affinché la misura dell'interrompibilità gas non perda efficacia proprio in una situazione emergenziale per l'approvvigionamento del gas, a garantire maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, sia innalzando il riferimento della media mobile dei prelievi e sia innalzando il numero di giorni del periodo interrompibile che possono essere assegnati ai fermi-impianto, ad aumentare la richiesta del volume interrompibile, in modo da garantire una migliore risposta in caso di necessità e, infine, ad adeguare la remunerazione alla maggiore durata del servizio, al reale rischio interruzione e alle attuali condizioni di mercato;

a emanare al più presto il decreto sugli sgravi per le industrie gasivore, già previsto dall'articolo 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167, anche per dare attuazione alle indicazioni presenti nel toolbox dell'Europa per proteggere consumatori ed imprese, che vanno aiutate in conformità alle linee guida sugli aiuti di Stato.

G/2448/32/5

Ferro

Accolto dal Governo

Il Senato

in sede di discussione dell'A.S. 2448,

premesso che:

al fine di presidiare al meglio lo sviluppo del trasporto aereo in questa delicata fase di ripartenza, con legge 30 dicembre 2020, n. 1 78, L'ENAC è stato autorizzato ad incrementare. la propria dotazione organica assumendo 10 unità di personale di livello dirigenziale non generale, 151 unità di personale appartenente alla prima qualifica professionale, 145 unità di personale appartenente al ruolo tecnico-ispettivo e 72 ispettori di volo; l'evoluzione del settore del trasporto aereo caratterizzato negli anni recenti da fenomeni di forte integrazione e stretta collaborazione tra le diverse Autorità regolatorie in campo europeo, nonché la necessità di mettere in campo politiche di rilancio del settore. dopo la crisi del 2020 generata dalla pandemia COVID-19 necessitano di una struttura organizzativa dotata degli strumenti necessari per operare con un elevato grado di autonomia e tempestività;

l'evoluzione del settore del trasporto aereo caratterizzato negli anni recenti da fenomeni di forte integrazione e stretta collaborazione tra le diverse Autorità regolatorie in campo europeo, nonché la necessità di mettere in campo politiche di rilancio del settore dopo la crisi del 2020 generata dalla pande-

mia COVID-19, necessitano di una struttura organizzativa dotata degli strumenti necessari per operare con un elevato grado di autonomia e tempestività; in questo ambito va inquadrata la proposta normativa di dotare l'E-NAC di dirigenti di prima fascia nell'ambito della dotazione dirigenziale rideterminata a seguito della legge n. 178 del 2020. La proposta è perfettamente coerente con l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone, al comma 1, che in ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti che si articola nella prima e nella seconda fascia, con lo scopo di garantire una governane funzionale alla realizzazione delle finalità istituzionale di ogni singola Amministrazione:

tale previsione pone l'Enac nelle stesse condizioni organizzative della altre Pubbliche Amministrazioni, istituendo una effettiva filiera di coordinamento e controllo da parte delle figure dirigenziali apicali nei confronti della dirigenza di linea, anche al fine di consolidare e attuare quelli che sono i compiti principali svolti dall'ENAC in ambito di sicurezza (intesa nella duplice significato di safety e security), nella tutela dei diritti del passeggero, intesa anche come qualità dei servizi offerti e presidiati a livello locale dalle Direzioni Aeroportuali, anche allo scopo di una chiara assunzione diretta di responsabilità in capo alle figure apicali dell'ENAC a tutto vantaggio degli operatori economici del settore del trasporto aereo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile di natura economica, una disposizione che autorizzi ENAC a istituire cinque unità di personale di livello dirigenziale di prima fascia, da selezionare mediante concorso.

G/2448/33/5

FERRO

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 2448,

premesso che:

è stata introdotta una disposizione che autorizza l'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) a

istituire cinque unità di livello dirigenziale di prima fascia, da selezionare in prima applicazione

con concorso per titoli ed esami in seguito stralciata sulla base dei rilievi della Ragioneria generale dello Stato;

il decreto legislativo n. 250 del 25 luglio 1997 istitutivo dell'ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione

Civile ha dotato l'ente, vigilato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(MIMS), di una forte autonomia ed indipendenza finalizzata allo svolgimento di delicati compiti in materia di sicurezza, controllo del trasporto aereo e tutela dei diritti del passeggero. Il decreto istitutivo in argomento, infatti, attribuisce all ENAC un elevato grado di autonomia sotto il profilo regolamentare, organizzativo, amministrativo e patrimoniale, contabile e finanziario, grazie ai quali l'Ente è riuscito a promuovere lo sviluppo del settore dell'aviazione civile ed ha potuto svolgere pienamente i propri. compiti istituzionali garantendo in modo particolare la sicurezza del trasporto aereo e i diritti dei passeggeri;

al fine di presidiare al meglio lo sviluppo del trasporto aereo in questa delicata fase di ripartenza) con legge 30 dicembre 2020, n. 178, VENAC è stato autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica assumendo 10 unità di personale di livello dirigenziale non generale, 151 unità di personale appartenente alla prima qualifica professionale, 145 unità di personale appartenente a ruolo tecnico-ispettivo e 72 ispettori di volo,

l'evoluzione del settore del trasporto aereo, caratterizzato negli anni recenti da fenomeni di forte integrazione e stretta collaborazione tra le diverse Autorità regolatorie in campo europeo, nonché dalla necessità di mettere in campo politiche di rilancio del settore dopo la crisi del 2020 generata dalla pandemia COVID-19, sitano di una struttura organizzativa dotata degli strumenti necessari per operare con un elevato grado di autonomia e tempestività;

tale previsione avrebbe posto l'ENAC nelle stesse condizioni organizzative delle altre Pubbliche Amministrazioni, istituendo una effettiva filiera di coordinamento e controllo da parte delle figure dirigenziali apicali nei confronti della dirigenza di linea, anche al fine di consolidare e attuare quelli che sono i compili principali svolti dall'ENAC in ambito di sicurezza (intesa nella duplice significato di safe e security), nella tutela dei diritti del passeggero, intesa anche come qualità dei servizi offerti e presidiati a livello locale dalle Direzioni Aeroportuali, anche allo scopo di una chiara assunzione diretta di responsabilità. in capo alle figure apicali dell'ENAC a tutto vantaggio degli operatori economici del settore del trasporto aereo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre la disciplina di cui in premessa già nella legge di bilancio, previa puntuale quantificazione degli oneri finanziari.

G/2448/34/5

GARRUTI, TONINELLI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (AS 2448);

premesso che:

il disegno di legge contiene agli articoli 27 e 28 delle misure volte a realizzare di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze di polizia;

considerato che:

nel corso degli ultimi anni, è emersa la necessità di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico al fine di rendere queste risorse più dinamiche e adeguate alle condizioni che le circostanze attuali impongono;

è sempre più evidente che solo una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del COVID-19, potranno consentire al nostro Paese di proseguire sulla ripresa delle diverse attività in sicurezza;

appare pertanto necessario implementare, immediatamente, il numero degli operatori assegnati ai centri cittadini, mediante l'assunzione delle graduatorie già approvate;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di finalizzare adeguate risorse finanziarie, nel prossimo provvedimento utile per l'assunzione, mediante scorrimento della graduatoria, degli idonei del concorso relativo a 2202 Allievi Agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 Serie speciale «Concorsi ed esami» del 31 gennaio 2020, e al concorso per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29 gennaio 2020.

G/2448/35/5

CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Accolto dal Governo

Premesso che:

In tema di impiego del personale militare nell'ambito delle missioni internazionali, si ritiene doveroso evidenziare la disparità di inquadramento che al momento sperequa il relativo regime di missione operativa;

il presupposto della Legge 145/2016 differenzia, infatti, il trattamento del regime di missione internazionale in base al contesto ambientale in cui i militari vengono impiegati;

nello specifico, considerando gli spazi sovrani - di terra, mare e cielo - di un Paese straniero diversamente inquadrati rispetto alle acque e agli spazi aerei extra-territoriali si introduce una artificiosa differenziazione di tipo 'geografico-ambientale' che non trova riscontro sul piano operativo;

infatti, la valenza operativa dell'azione militare multidimensionale in uno specifico contesto geografico e/o tematico prescinde intrinsecamente dagli ambienti e dalle modalità con cui viene posta in essere, configurando un *continuum* ed una sinergia interforze che, di fronte alla complessità, mutevo-lezza e interrelazione dei moderni scenari d'impiego dell'opzione militare risultano sempre più necessarie per la tutela di un sistema di interessi nazionali come quello italiano ampiamente diversificato e distribuito;

attualmente, in forza della citata normativa, al personale militare che nell'ambito di missione internazionale opera negli spazi sovrani di un Paese straniero viene riconosciuto come compenso il cosiddetto 'contingentamento'«articolo 5 Legge 145/2016 », che prevede una diaria giornaliera corrispondente al Paese di destinazione:

per gli Equipaggi delle Unità Navali della Marina Militare che nell'ambito di missione interazionale operano fuori dai citati spazi sovrani viene invece applicato il regime del cosiddetto 'Compenso Forfettario di Impiego'(CFI), in forza all'articolo 6 della citata Legge;

una modalità la cui definizione già indica eloquentemente una retribuzione forfettaria - cioè che non tiene conto, né dell'area in cui l'operazione si svolge, né delle medesima prerogativa operativa d'impiego - che quindi si differenzia sotto molteplici aspetti: sul piano giuridico, in termini di trattamento corresponsivo e per ciò riguarda l'incidenza sul fattore motivazionale;

Peraltro, l'Esecutivo in carica alla data del 17 gennaio 2018, a latere del rinnovo contrattuale per il personale del comparto Difesa e Sicurezza per il triennio 2016-2018, aveva già sottoscritto formale impegno in merito alla questione in esame, senza che ad oggi sia stato onorato.

Si impegna il Governo a:

superare questa evidente sperequazione attraverso, in prima istanza, l'equiparazione delle modalità di corresponsione a prescindere dai contesti ambientali operativi di impiego nell'ambito di missione internazionale, oppure in subordine attraverso l'individuazione di opportuni strumenti compensativi,

prevedere, in entrambe le soluzioni sopraccitate, modalità attuative che contemplino la non-invarianza di risorse, in quanto condizione che andrebbe inevitabilmente ad inficiare in maniera significativa il numero e la consistenza delle attuali modalità di intervento operativo condotte al di fuori degli spazi sovrani - operazioni sul mare e dal mare e negli spazi aerei internazionali - rispetto ad un Sistema di interessi nazionali come quello italiano, connotato dall'essere particolarmente ampio sul piano tematico e molto distribuito su quello geografico con una predominante dipendenza proprio dalla dimensione marittima.

G/2448/36/5

CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Accolto dal Governo

Premesso che:

gli articoli 29 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 e 15 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, concernenti la «tutela legale», prevedono che «al personale [...] indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo». Tale importo «può essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti [dall'art. 18 D.L. 67/1997] salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme»:

tuttavia, appare piuttosto stringata tale tutela soprattutto a fronte dell'importo messo a disposizione del militare;

il comparto difesa sarebbe opportuno sposasse una politica più protettiva nei confronti del proprio personale allargando le maglie della tutela legale ampliando e aumentando il tetto massimo di spesa e anche prevedendo nel caso un fondo speciale a Bilancio proprio in virtù della specificità del ruolo e delle funzioni di tutela dell'interesse pubblico primario che tale figura svolge;

si impegna il Governo:

ad adeguare le soglie minime di tutela prevedendo un innalzamento dei parametri già previsti dalle norme richiamate in premessa.

G/2448/37/5

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Accolto dal Governo

Il Senato,

premesso che

la sindrome di burn-out è un insieme di sintomi che esprimono l'esplicarsi di una condizione di «distress» psico-comportamentale a carico di tutte quelle che oramai sono considerate helping professions, in particolare il personale sanitario (medici, infermieri, psicologi), come anche insegnanti ed educatori, assistenti sociali, nonché le Forze di Polizia;

il Piano sociale opera la scelta di individuare un livello essenziale delle prestazioni riguardante la supervisione degli operatori del sociale, da operare secondo modalità incentrate sulla condivisione e supervisione dei casi, ai fini tanto di individuare le migliori risposte ai bisogni quanto di prevenire e contrastare i fenomeni di burn-out;

al finanziamento dell'attività, nella prospettiva del suo riconoscimento come LEPS, concorrono 42 milioni a valere sull'orizzonte del PNRR, specificamente previsti nell'ambito di una delle azioni finanziate a valere sul progetto dell'area «M5C2 Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti», integrate ove necessario da risorse del Fondo nazionale politiche sociali.

Considerato che:

All'interno di ogni istituto penitenziario si respira il contagio emotivo della sofferenza, delle aggressioni vissute direttamente o indirettamente, della violenza, degli abusi, delle minacce gravemente lesive la persona, nonché causa principale di stress psicologico e fisico. A questo si aggiunge il carico di lavoro molto spesso intollerabile, i turni definiti sulle 24 ore, nonché un ambiente strutturato in modo non sempre troppo favorevole.

Impegna il governo a:

inserire anche agli operatori di polizia penitenziaria fra le categorie cosiddette helping professions, ed estendere le tutele previste dal Piano sociale.

G/2448/38/5

CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Accolto dal Governo

Premesso che:

ai fini dell'espletamento delle funzioni del comparto difesa, per una politica sociale che si focalizzi sul benessere dei militari sarebbe opportuno prevedere la introduzione/ampliamento di idonei strumenti tutela in ambiti specifici come, come quello sanitario La polizza assicurativa sanitaria gratuita per il personale militare è stata dapprima finalizzata in via sperimentale per un anno;

Commiservizi ha ricevuto dallo Stato Maggiore Difesa mandato per procedere all'espletamento di una procedura di gara per l'approvvigionamento del servizio di assicurazione sanitaria integrativa a favore del personale militare in SPE del Ministero della Difesa (FF.AA. e Arma dei Carabinieri); per il periodo 30/06/2021 - 30/06/2022, l'esigenza rappresentata dagli Stati Maggiori dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri:

si impegna il Governo a:

valutare il rafforzamento delle forme di tutela sanitaria in favore del personale delle Forze Armate in ordine all'espletamento delle proprie funzioni, nell'eventualità che vi siano plausibili contenziosi.

Con particolare riguardo si chiede inoltre che la copertura assicurativa sanitaria gratuita venga stabilizzato ai fini di spesa del bilancio dello Stato

G/2448/39/5

DE VECCHIS, LUCIDI, IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Accolto dal Governo

Premesso che:

il disegno di legge di bilancio di previsione per l'anno 2022 reca numerose disposizioni di materia di lavoro, tra le quali in particolare misure in favore dei lavoratori provenienti da imprese in crisi, anche a motivo dell'emergenza pandemica, il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali ed altro ancora;

occorre operare una tutela di tutti i lavoratori che prestano servizio in Italia, ivi inclusi quelli delle rappresentanze diplomatiche estere in Italia,

che impiegano, presso le proprie sedi italiane, anche personale a contratto di nazionalità italiana;

la regolamentazione del rapporto di lavoro è affidata alle Linee guida per la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi internazionali in Italia (triennio 2020-2022), che suggerisce un percorso normativo per le politiche del lavoro dei dipendenti delle Ambasciate estere in Italia senza alcun obbligo normativo di applicazione;

il personale citato, dipendente in Italia di uno Stato estero, risulta essere un ibrido giuridico pubblico-privato, pur essendo a tutti gli effetti personale dipendente, stabilendo di fatto un grave deficit nelle tutele riconosciute a questi lavoratori dal nostro ordinamento giuridico, a partire dalla sottoscrizione di normali contratti di lavoro;

iI sindacato FEDAE-CEUQ, chiedendo di inquadrare la fattispecie nell'ambito privatistico con stipula di un vero CCNL di categoria, ha condotto un'indagine sul caso, che ha portato a stabilire che: l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota di risposta in data 3 febbraio 2020, dichiarava di non avere competenza per lo svolgimento delle ordinarie attività di controllo sui rapporti di lavoro in essere per i dipendenti italiani delle Ambasciate estere; il Ministero degli affari esteri per tramite dell'Ufficio II « Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, ha dichiarato che non esercita e non può esercitare una funzione di controllo su tali rapporti di lavoro; il Tribunale di Roma, in un ricorso civile di un dipendente avverso il datore di lavoro (Repubblica Federale di Germania), ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di giurisdizione;

nonostante il quadro normativo carente, l'Agenzia delle entrate chiede regolarmente ai lavoratori, ma non ai datori di lavoro, il versamento delle tasse annuali come comuni lavoratori, perfettamente inquadrati nell'ordinamento giuridico italiano;

nel maggio scorso è peraltro entrata in vigore la legge 29 aprile 2021, n. 62, recante modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, la quale opera una tutela del personale dipendente estero nelle sedi diplomatiche italiane;

impegna il Governo:

a) ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di dotare i lavoratori richiamati in premessa di un adeguato inquadramento lavorativo e fiscale, che permetta la stipula di un regolare CCNL per la categoria, superando le linee guida finora disattese e inapplicate;

b) a fare uso dei propri poteri ispettivi al fine di verificare la regolarità degli accertamenti fiscali fatti dall'Agenzia delle entrate nei confronti dei medesimi lavoratori.

G/2448/40/5

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Accolto dal Governo

Il Senato,

esaminato il provvedimento in oggetto,

premesso che:

l'articolo 151 prevede il finanziamento del Piano triennale per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

nel corso degli ultimi due anni l'affidataria della gestione della flotta Canadair dello Stato, Babacock MCS Italia, sembra stia portando avanti una politica volta esclusivamente alla ricerca del profitto economico, con il perseguimento di margini di guadagno sempre maggiori, con un conseguente aumento del rischio di dissipare il mantenimento degli attuali standard operativi, di sicurezza del volo e di reale efficacia contro la minaccia sempre presente degli incendi boschivi e di interfaccia;

Tutte le iniziative volte al mantenimento, all'incremento ed al miglioramento degli strumenti oggi in possesso sono vincolate all'assunto che non possono esserci spese per investimento. Tutto deve essere portato avanti attuando la politica dei costi zero. Ciò determina uno stallo nella ricerca di soluzioni sempre più efficaci per la riduzione dei danni provocati dalla calamità rappresentata dagli incendi;

Questa politica aziendale, di carattere più finanziario che industriale, non permette al personale che giornalmente profonde il proprio sforzo con passione, dedizione, spirito di servizio, di essere confidenti nel futuro;

La flotta necessita di un upgrade operativo che non avviene, di essere manutenuta con più attenzione, migliorando anche la tenuta e l'aspetto strutturale. Sono stati apportate delle modifiche di procedure manutentive, grazie alle certificazioni in possesso, che sono legate a matrici di rischio più che ad analisi concrete dello stato degli aeromobili. Emerge da questa breve analisi la criticità dell'attuale sistema di gestione;

È necessario più che mai un cambio di marcia, finalizzato alla conservazione, prima, e all'incremento, successivamente, del patrimonio materiale, tecnico e professionale del servizio antincendio aereo operato da Canadair CL 415 della flotta dello Stato. I cittadini italiani, proprietari di questi mezzi e questo know how, hanno il diritto a conservarlo in nome degli investimenti che lo Stato italiano ha messo in campo in questi trent'anni;

Impegna il Governo:

A valutare la possibilità di prevedere una internalizzazione del servizio volto ad una maggiore economicità del servizio garantendo, al contempo, la salvaguardia della qualità del servizio e scongiurando una deriva di depauperamento delle capacità professionali ed operative dell'attuale sistema di gestione in affidamento.

G/2448/41/5

Lunesu, Bergesio, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Accolto dal Governo

Il Senato.

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

il disegno di legge in esame contiene importanti misure per la tutela dell'ambiente e del territorio ;

la Sardegna ha vissuto un dramma dalle proporzioni enormi; lo scorso luglio i roghi hanno devastato la zona di Oristano: sono quasi 1500 le persone sfollate, oltre 20mila ettari di territorio, di boschi, oliveti e campi coltivati sono ridotti in cenere, aziende agricole sono state distrutte o rimaste senza acqua e corrente elettrica, molti animali sono rimasti uccisi, capannoni e fienili con le scorte di foraggio e altre strutture e mezzi sono stati bruciati, molte case sono state danneggiate;

i roghi a causa del forte vento più volte hanno cambiato direzione minacciando le comunità del Marghine e della Planargia, nonché la SS 131 - «Carlo Felice»; l'evento da subito ha acquisito natura catastrofica e ha visto impegnati 8 canadair, più altri 4 arrivati dalle vicine Francia e Grecia, e 13 elicotteri, in uno sforzo incessante per spegnere il fuoco e salvare il territorio;

le fiamme sono partite dalla zona tra Bonarcado e Santu Lussurgiu, ossia dalla stessa zona ove 27 anni fa un incendio scoppiato nel Montiferru, poi risultato doloso, ha cancellato i boschi di Seneghe, Bonarcado, Cuglieri, Santu Lussurgiu e Scano Montiferro; è andato così perso un enorme lavoro di rimboschimento e bonifica attivato dopo tale incendio;

il governatore si è quindi attivato nella richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri di un sostegno economico immediato per ristorare i danni, chiedendo inoltre la destinazione di una quota delle risorse del PNRR alla Regione per un grande progetto di riforestazione, trattandosi di un evento

unico nella storia dell'autonomia sarda, per ampiezza del territorio colpito e per i cambi di vento.

Impegna il Governo

ad attivare tutti gli strumenti, anche di natura finanziaria, necessari al riconoscimento immediato dei dovuti ristori ai cittadini a alle imprese danneggiate e nel contempo ad avviare un grande progetto di bonifica e riforestazione delle aree percorse dal fuoco, anche utilizzando le risorse del PNRR.

G/2448/42/5

TIRABOSCHI

Accolto dal Governo

Il Senato.

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

autorevoli pubblicazioni scientifiche di esperti individuano i comportamenti alimentari scorretti come fattori primari di rischio - insieme a fumo, alcol e inattività fisica « per le malattie croniche più frequenti nel nostro paese;

l'impegno sul piano dell'educazione alimentare diventa quindi prioritario:

il Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha dedicato - nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado - l'attività didattica della giornata del 16 ottobre 2021 al tema della Giornata mondiale dell'alimentazione 2021, un'iniziativa sicuramente lodevole ed apprezzabile ma che deve essere affiancata da interventi interdisciplinari e percorsi mirati al fine di guidare i giovani a riappropriarsi dell'atto alimentare e a esplorarne, in senso emotivo e culturale la sua importanza;

nonostante i vari Governi che si sono succeduti negli ultimi anni abbiano avviato varie attività e collaborazioni, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, per tutelare il diritto alla salute, sensibilizzare sui temi della prevenzione e promuovere corretti stili di vita, si rende quanto mai opportuno sostenere la cultura alimentare mediante un approccio sistemico al fine di rendere strutturale l'insegnamento della disciplina all'interno delle scuole in affiancamento all'educazione fisica, trattandosi di due ambiti complementari e facilmente integrabili per conservare una sana e robusta costituzione oltre-

ché uno stato di benessere psicofisico duraturo, condizioni sempre più indispensabili per contenere le spese sanitarie e limitare le malattie cardiovascolari così come l'insorgenza del diabete e gli stati depressivi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a prevedere all'interno delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento dell'educazione alimentare.

G/2448/43/5

Candiani, Pittoni, Saponara, Alessandrini, Rivolta, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Accolto dal Governo

Il Senato,

tenuto conto dell'allarme ripetutamente lanciato dalla FISM, Federazione Italiana Scuole Materne, a cui fanno riferimento circa 9.000 realtà educative e di istruzione di cui 6.700 scuole dell'infanzia che scolarizzano il 35% dei bambini dai 3 ai 6 anni, senza fini di lucro e paritarie ai sensi della Legge 62/2000; 1.200 «sezioni primavera» per bambini in età 2/3 anni; 1.100 servizi educativi per la prima infanzia - peraltro in aumento - per bambini in età 0/3 anni, per un totale di utenza complessiva di oltre 450.000 bambine e bambini, i quali senza queste scuole non avrebbero oggi questo indispensabile servizio educativo. Queste realtà educative sono quanto mai esposte al rischio di chiusura per carenza di risorse;

Considerato che:

in tali realtà educative, attive nella metà dei comuni italiani, lavorano circa 40.000 lavoratori che si occupano dell'educazione e del funzionamento delle strutture:

non è più rinviabile la definizione di misure strutturali atte a garantire il proseguimento di questo servizio educativo;

si tratta di istituzioni scolastiche autonome che svolgono funzione pubblica di istruzione nell'ambito del sistema nazionale di educazione ed istruzione di cui al D.Igs 65/2017;

queste scuole sono istituzioni attive nell'educazione da oltre un secolo e che è da ritenersi ormai giunto il momento di un pieno riconoscimento del servizio pubblico educativo e sociale svolto ex lege 62/2000,

impegna Governo:

ad attivare i necessari strumenti normativi e di bilancio per addivenire ad un convenzionamento fra le scuole paritarie d'infanzia no profit ed il Ministero dell'istruzione, esattamente come avviene per le scuole paritarie primarie e secondarie, al fine di evitare la chiusura di molte scuole, in particolare nel centro sud, dove non solo l'attività svolta garantisce un luogo di cura e di educazione, ma anche un ruolo di «presidio sociale» rivolto ai più deboli, a sostegno della famiglia.

G/2448/44/5

Montevecchi, De Lucia, Vanin, Donno, Lanzi, Pavanelli

Accolto dal Governo

Il Senato.

in sede di esame dell'A.S. n. 2448, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

l'articolo 118 istituisce un fondo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023 a incremento del fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, destinandone una quota non inferiore a 100 milioni di euro a quelle Fondazioni con specifici problemi economico patrimoniali; la restante quota del fondo è invece destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni di difficoltà economico-patrimoniale suddette per finanziare investimenti destinati a incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività dello spettacolo dal vivo;

considerato che:

la crisi in cui versano le fondazioni lirico-sinfoniche, spesso a causa di gestioni poco oculate, ha colpito in maniera incisiva i corpi di ballo stabili attraverso scelte radicali che hanno portato anche al loro totale smantellamento;

nel corso degli anni, quello della danza è il settore che più ha patito la frattura rispetto a un passato dove una maggiore diffusione e un diverso

slancio culturale avevano fatto conoscere al mondo le nostre eccellenze e i nostri ballerini;

valutato che:

le nuove risorse possono coadiuvare le fondazioni nella valorizzazione della danza e nel ripristino dei corpi di ballo e delle scuole di danza, con evidenti esiti positivi in termini di qualità e completezza degli spettacoli, nonché in termini di occupazione di numerosi artisti,

impegna il Governo:

a prevedere che siano assegnate forme di premialità o agevolazione alle Fondazioni lirico-sinfoniche in grado di ripristinare o stabilizzare i propri corpi di ballo;

a valutare l'opportunità di istituire un fondo per la nascita e lo sviluppo di compagnie di giovani danzatori, ovvero start up della danza

G/2448/45/5

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Accolto dal Governo

Il Senato.

in sede di conversione in legge del disegno di legge (AS 2448) recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

premesso che:

l'articolo 5 reca disposizioni di riordino della governance del servizio nazionale della riscossione, volte a realizzare una maggiore integrazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione. A tal fine, prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione sia sottoposta d'ora innanzi all'indirizzo operativo e al controllo dell'Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione. In tale ottica, è stabilito che l'Agenzia delle entrate approvi le modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché i bilanci e i piani pluriennali di investimento. Sono, altresì, previste forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un'agenzia all'altra. La norma, pure in ragione delle modifiche apportate alla governance all'Agenzia delle entrate-Riscossione, modifica anche il sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione attraverso una dotazione con oneri a cari-

co del bilancio dello Stato volta ad assicurare il funzionamento dell'ente e la copertura dei relativi costi;

il comma 7 interviene sul contributo previsto dall'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo la sua soppressione per l'esercizio 2022 in quanto sostituito dal nuovo meccanismo di remunerazione. La quota precedentemente prevista per l'anno 2022, pari a 38 milioni di euro, viene aggiunta a quella prevista per l'anno 2021 le cui previsioni di riscossione potrebbero subire variazioni conseguenti al grado di assolvimento delle scadenze di fine anno (30 novembre 2021) relative alle misure di definizione agevolata (Rottamazione-*ter* e «saldo e stralcio»);

valutato che:

continuando i problemi legati alla pandemia appare illusorio, oltre che iniquo e contraddittorio, ritenere realizzabile far pagare il 30 novembre corrente o il 31 dicembre prossimo, seppure il solo 30% di quelle 7 rate (quindi, più di 2 rate trimestrali) e, poi, far pagare il residuo 70% nel 2022, quando ci saranno da pagare già le 4 rate trimestrali del 2022;

impegna il Governo a prevedere:

lo slittamento di quelle 7 rate (4 del 2020 e 3 del 2021, per febbraio, maggio e luglio) almeno fino alla fine dell'originario termine del pagamento della rottamazione ter (cioè, 1 anno di estensione di quel termine). Si darà, così, sollievo ad 1 milione dì famiglie non meno bisognose di quelle che si vorrebbero beneficare con gli 8 miliardi, per ora destinati solamente alla riduzione del cuneo fiscale e di imposte alle partite IVA.

G/2448/46/5

STEGER

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede discussione del disegno di legge AS n. 2448, Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, concernente «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha introdotto all'articolo 60, comma 7-bis, la possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di

sua entrata in vigore, di poter, anche in deroga alle previsioni del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato;

in particolare, è previsto che la quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno;

tale previsione si è resa necessaria a causa della pandemia da SARS-COV-2, esplosa nel nostro Paese nel corso del 2020, determinando rilevanti riflessi sull'operatività della maggior parte delle imprese italiane ed impattando quindi anche sulla redazione dei loro bilanci a partire dall'esercizio interessato dalla manifestazione di tale malattia;

considerato che

la pandemia non si è esaurita col finire del 2020 e, nonostante l'avvio della campagna vaccinale il 27 dicembre 2020, le ondate da SARS-COV-2 si sono ripetute anche nel corso del 2021 e non si è ancora tornati alla piena normalità. Lo stato di emergenza è stato più volte prorogato ed attualmente è previsto in scadenza solo al 31 dicembre 2021;

i contraccolpi sulla maggior parte delle imprese italiane hanno continuato ad avere effetti anche oltre l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104: considerando, a titolo esemplificativo, le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, il 2021 in molti casi sarà un esercizio ancora peggiore del 2020;

le conseguenze negative derivanti dai limiti eccezionali imposti dalle chiusure e dai protocolli sanitari all'iniziativa economica privata che l'articolo 41, c. 1, della Costituzione della Repubblica italiana, stabilisce, invece, sia libera, non dovrebbero manifestassi anche in ambito contabile e il problema di come affrontare la gestione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nel contesto della situazione straordinaria da SARS-COV-2 è un dato riscontrabile anche nel 2021;

di tutto questo ne era consapevole lo stesso legislatore, laddove ha previsto all'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 104 del 2020, che le misure ivi previste potessero essere estese agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2;

la proroga dello stato di emergenza, l'introduzione del cosiddetto green pass, i divieti negli spostamenti internazionali sono la prova che purtroppo la pandemia da SARS-COV-2 è ben lungi dall'essere conclusa:

impegna il governo

a valutare l'opportunità di estendere la previsione di cui all'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, oltre l'esercizio in

corso a quello della data della sua entrata in vigore e quindi anche per il 2022, tempestivamente adottando, a tal fine, il relativo decreto ministeriale.

G/2448/47/5

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Accolto dal Governo

Il Senato.

in sede di esame dell'A.S. 2448,

considerato che:

l'attuale crisi economica ha accresciuto la tendenza a procrastinare il pagamento dei debiti fiscali e previdenziali per mancanza di liquidità;

la pandemia da Covid-19, con i gravi disagi direttamente causati, con le chiusure e le limitazioni determinate per legge, con l'incertezza delle prospettive ha gravemente danneggiato un vastissimo numero di imprese e lavoratori;

molte attività economiche rischiano la chiusura definitiva per il forte indebitamento e l'impossibilità di pagare quanto dovuto, con negativi riflessi non solo sul tessuto economico, ma anche sul gettito fiscale nel medio e lungo termine;

impegna il Governo

ad esaminare la possibilità di introdurre una vasta ristrutturazione dei debiti fiscali e tributari che contempli, ove opportuno, dilazioni su tempi medio lunghi che mettano il contribuente nelle condizioni di restituire il debito ed evitare chiusure e fallimenti.

G/2448/48/5

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Accolto dal Governo

Il Senato,

premesso che

L'art. 18-*quater* del D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017 ha istituito il Credito d'imposta per tutte le imprese che effettuano investimenti in impianti,

macchinari ed attrezzature nuove per le imprese localizzate nei territori del Centro Italia colpiti dal Sisma 2016.

116 aprile 2018 la Commissione Europea ha approvato il Regime di Aiuto e a settembre 2019 è stato possibile inoltrare le richieste del credito commisurato alle dimensioni dell'impresa: 45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese, 25% per le grandi imprese, relativamente agli investimenti effettuati tra il 6 Aprile 2018 e il 31 Dicembre 2019. La legge di bilancio 2019 ha prorogato il credito d'imposta fino al 31 Dicembre 2020.

La Legge di conversione (numero 106 dello scorso luglio) del decreto «Sostegni bis» ha prorogato al 31 dicembre 2021 il credito di imposta per le imprese che intendono investire nelle aree del cratere sismico del centro Italia.

L'operatività della misura, però, è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, concessa il 6 aprile 2018 ma scaduta lo scorso 31 dicembre 2020. Per la concreta attuazione del provvedimento, dunque, si deve attendere la proroga da parte della stessa Commissione. Trattandosi di aiuto di Stato, l'autorizzazione in proroga da parte dell'Unione Europea costituisce condizione essenziale per poter fruire della misura. È infatti prevista la presentazione di una domanda specifica all'Agenzia delle Entrate da parte delle imprese che intendono investire nelle zone colpite dal terremoto, domanda che potrà essere accolta solo a seguito dell'autorizzazione. Diventa dunque fondamentale, data la prossimità della scadenza, conoscere lo stato e i tempi del rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea e prevedere anche la proroga dell'agevolazione al 31 dicembre 2022, in coerenza con le analoghe misure previste a sostegno del Mezzogiorno, con la possibilità di effettuare le domande per gli investimenti effettuati dal 1º gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022;

Le imprese interessate dall'agevolazione sono infatti piombate nella più totale incertezza poichè da una parte l'aumento del costo delle materie prime e dei semilavorati, rende incerte le date di consegna di attrezzature, macchinari e impianti, mentre dall'altra, per essere ammessi al godimento del credito d'imposta l'investimento deve essere realizzato, e quindi saldato, entro il 31 dicembre 2021.

Impegna il Governo a:

formalizzare la richiesta di autorizzazione in proroga alla Commissione Europea per la misura del credito d'imposta e ad attivarsi per la proroga dell'agevolazione al 31 dicembre 2022, in coerenza con le analoghe misure previste a sostegno del Mezzogiorno, con la possibilità di effettuare le domande per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022.

G/2448/49/5

Воттісі

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

l'art. 14 del provvedimento in esame introduce una serie di modifiche relative all'intervento straordinario in garanzia del Fondo di Garanzia PMI previste dell'art. 13, comma 1, del decreto legge n. 23 del 2020 per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;

nello specifico, le disposizioni di cui all'art. 14, per le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce i e 2 del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia, riducono la percentuale di garanzia del Fondo nella misura del 60 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;

la proposta avanzata dalla Commissione europea di prorogare il «quadro temporaneo» al 30 giugno 2022, definendo nel contempo un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell'economia europea, è datata 30 settembre 2021, pertanto contestualizzata in un periodo in cui i contagi e l'emergenza epidemiologica da Covid-19 assumevano caratteri del tutto «contenuti» rispetto al dato odierno. Infatti, l'acuirsi dei contagi da Covid-19 in tutto il contesto europeo - che sta inducendo le Autorità dei principali Paesi UE ad assumere misure di contenimento del rischio del tutto drastiche - potrebbe condurre ad una nuova emergenza non solo sanitaria, ma, altresì sociale ed economica, tale da giustificare una nuova proroga delle misure straordinarie volte a sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica, ivi comprese le misure straordinarie in garanzia del Fondo di Garanzia PMI, come ad esempio la garanzia del Fondo nella misura dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria,

impegna il Governo:

qualora l'acuirsi della «nuova» emergenza epidemiologica dovesse generare - nel corso del 2022 - nuovi presupposti di carattere sociale ed economico, ad assumere ogni genere di iniziative, anche di carattere normativo,

volte ad aumentare la percentuale di garanzia del Fondo nella misura dell'80 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie.

G/2448/50/5

Mallegni, Gasparri, Damiani, Ronzulli, Toffanin, Gallone, Floris, Berardi

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

premesso che:

la materia afferente la durata delle concessioni demaniali marittime e il regime di proroga affligge ormai da anni, più precisamente dal 2006 a seguito dell'emanazione della direttiva 2006/123 - c.d. Bolkestein, le migliaia di imprese balneari insistenti nel nostro paese a causa di un mancato riordino della materia volto a tutelare le imprese e i lavoratori del settore e a garantire compatibilità con la normativa europea;

nel ripercorrere la disciplina di detta materia occorre evidenziare che: l'articolo 36 del codice della navigazione stabilisce che «L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo»; il successivo articolo 37, nel testo anteriore alla riforma del 1993, stabiliva che «Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse

pubblico Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali

marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze« - c.d. diritto di insistenza;

ulteriori disposizioni di disciplina della materia sono state introdotte dal decreto legge n. 400/1993, convertito dalla legge 494/1993, il cui art. 01, comma 1, recita: «La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività: *a)* gestione di stabilimenti

balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; j) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione».

l'articolo 01, comma 2, della stessa legge - abrogato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 11, L. 15 dicembre 2011, n. 217 - Legge comunitaria 2010 - prevedeva che le concessioni demaniali avessero durata di sei anni e che alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza;

in data 12 dicembre 2006 è stata emanata la citata Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno, diretta a tratteggiare una geometria normativa di riferimento volta a garantire la libera circolazione dei servizi nel mercato unico, eliminando gli

ostacoli «alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri»;

in particolare, l'art. 12 della predetta Direttiva, in attuazione del 62° considerando, stabilisce: «Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda un'adeguata pubblicità della procedura e del suo svolgimento e completamento». In questi casi «[...] l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami»;

la Commissione U.E., considerando che il c.d. diritto di insistenza di cui al citato articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione fosse incompatibile con le disposizioni della Direttiva Servizi, aprì, ex art. 258 TFUE, ai danni dello Stato Italiano la procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908. A giudizio della Commissione, infatti, la disciplina nazionale risultava incompatibile con gli obblighi di cui all'art. 43 del Trattato di Roma (ora art. 49 TFUE) relativi alla libertà di stabilimento, dato che prevedeva il diritto di insistenza in capo al concessionario uscente nelle procedure di affidamento di concessioni demaniali marittime;

in risposta alla procedura di infrazione, il Governo italiano:

ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto - nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative [..] da realizzarsi, quanto ai criteri e

alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione - la proroga al 31 dicembre 2015 del termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore dello stesso decreto e la soppressione del secondo periodo del secondo comma, del citato articolo 37 del codice della navigazione sul diritto di insistenza;

la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 11, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 - Legge comunitaria 2010 - ha disposto l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni demaniali;

tali misure hanno permesso allo Stato Italiano di uscire dalla procedura di infrazione intimata ai danni dello stesso;

il termine del 31 dicembre 2015 fu successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2020 per effetto della successiva legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, infine, approssimandosi la scadenza del 31 dicembre 2020, l'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha disposto l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2033;

nel corso di queste ripetute proroghe, anche per fare fronte alle procedure di infrazione nel frattempo aperte dalla Commissione europea, è stata annunciato più volte il riordino della materia in conformità dei principi di derivazione europea;

i principali argomenti contrari all'applicazione della direttiva 2006/123 alle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative che da anni gli operatori del settore affermano, sono la mancata preventiva armonizzazione delle normative nazionali applicabili in tale settore e il fatto che la concessione di beni demaniali non rientra nella nozione di autorizzazione di servizi ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2006/123;

la sentenza del Consiglio di Stato n. 17 dello scorso 9 novembre 2021, nel contestare tali principali argomenti contrari all'applicazione della citata direttiva 2006/123 alle concessioni demaniali con finalità turistico ricreative, consapevole della portata nomofilattica della suddetta decisione, della necessità di assicurare alle amministrazioni un ragionevole lasso di tempo per intraprendere sin d'ora le operazioni funzionali all'indizione di procedure di gara, nonché degli effetti ad ampio spettro che inevitabilmente deriveranno su una moltitudine di rapporti concessori, ritiene che tale intervallo temporale per l'operatività degli effetti della presente decisione possa essere congruamente individuato al 31 dicembre 2023;

nella stessa sentenza si afferma che eventuali proroghe legislative del termine così individuato (al pari di ogni disciplina comunque diretta a

eludere gli obblighi comunitari) dovranno naturalmente considerarsi in contrasto con il diritto dell'Unione e, pertanto, immediatamente non applicabili ad opera non solo del giudice, ma di qualsiasi organo amministrativo, doverosamente legittimato a considerare, da quel momento, tamquam non esset le concessioni in essere;

in ordine ai principi che dovranno ispirare lo svolgimento delle gare, la citata sentenza afferma che la scelta di criteri di selezione proporzionati, non discriminatori ed equi è, infatti, essenziale per garantire agli operatori economici l'effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle concessioni. A tal ,fine i criteri di selezione dovrebbero dunque riguardare la capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica degli operatori, essere collegati all'oggetto del contratto e figurare nei documenti di gara. Nell'ambito della valutazione della capacità tecnica e professionale potranno, tuttavia, essere individuati criteri che, nel rispetto della par conditio, consentano anche di valorizzare l'esperienza professionale e il know-how acquisito da chi ha già svolto attività di gestione di beni analoghi e, quindi, anche del concessionario uscente, ma a parità di condizioni con gli altri, anche tenendo conto della capacità di interazione del progetto con il complessivo sistema turistico-ricettivo del territorio locale; anche tale valorizzazione, peraltro, non potrà tradursi in una sorta di sostanziale preclusione dell'accesso al settore di nuovi operatori... Ulteriori elementi di valutazione dell'offerta potranno riguardar gli standard qualitativi dei servizi (da incrementare rispetto ad eventuali minimi previsti) e la sostenibilità sociale e ambientale del piano degli investimenti, in relazione alla tipologia della concessione da gestire;

tale sentenza ha provocato forti preoccupazioni tra gli operatori del settore che, vista la scadenza ravvicinata dettata dalla stessa, si vedranno costretti ad interrompere gli investimenti con ripercussioni sulla prossima stagione estiva e sulle assunzioni;

occorre ricordare che ai sensi dei commi 675 e 676 dell'articolo 1 della citata legge 145/2018, al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, è stata demandata ad DPCM, la ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;

non è possibile fare nessun riordino delle concessioni demaniali marittime, se prima non si analizza il mercato di riferimento;

nonostante la sussistenza della Direttiva Servizi, in Spagna le concessioni demaniali possono beneficiare di una durata di 75 anni e tale durata vale anche per le concessioni balneari portoghesi. La legittimità della durata delle concessioni demaniali spagnole è stata confermata anche dalla Corte Costituzionale spagnola che, con ben tre distinte sentenze (n. 227/1988; 149/1991 e n. 233/2015) ha sancito la piena legittimità della durata delle con-

cessioni demaniali spagnole anche con riferimento ai principi contenuti nella citata Direttiva 2006/123,

impegna il Governo:

- a procedere al riordino della materia delle concessioni demaniali marittime sulla base dei seguenti principi:
- I) confermare la proroga al 2033 al fine di tutelare e valorizzare le professionalità acquisite degli operatori del settore, nonché di tutelare i livelli occupazionali esistenti;
- 2) a riordinare la materia solo dopo aver operato la ricognizione e la mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo per l'assegnazione di nuove concessioni;
- 3) ad introdurre disposizioni volte a garantire il diritto del concessionario uscente al riconoscimento del valore dell'avviamento commerciale e dei manufatti realizzati sull'area data in concessione e regolarmente autorizzati, attraverso la modifica dell'articolo 37 del codice della navigazione e al superamento dell'articolo 49 del medesimo codice;
- 4) ad escludere le concessioni demaniali dall'ambito della citata direttiva 2006/123, difendendo la normativa interna;
- 5) ad adoperarsi in sede europea al fine di equiparare la nostra legislazione ad altri stati europei come Spagna e Portogallo la cui durata delle concessioni è fissata in 75 anni e che ad oggi disapplicano completamente la citata direttiva.

G/2448/51/5

GALLONE

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

è necessario intervenire per uniformare a livello internazionale la normativa per quanto riguarda gli ascensori post 1999 e ante 1999, andando ad individuare interventi mirati basati sulla esperienza dei principali infortuni più ricorrenti ovvero l'impianto dovrà rispettare i requisiti minimi di sicurezza indicati dall'attuale stato dell'arte, ove possibile e applicabile sulla base dell'effettiva fattibilità e del livello di rischio accertato in relazione alle norme

vigenti, tenendo in considerazione gli aspetti di miglioramento energetico e di digitalizzazione per soddisfare i criteri di resilienza delle smart cities;

fondamentale elemento regolatorio del settore degli Ascensori è stato il D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 che si è purtroppo all'epoca limitato a normare gli impianti nuovi, recependo la Direttiva Ascensori, senza prevedere adeguamenti allo stato dell'arte per il già citato vasto parco esistente ante 1999:

questa mancanza non è stata sanata neanche in fase di recepimento della rifusione della Direttiva Ascensori 2014/33/UE avvenuta nel 2016 ed ancora non si è provveduto nonostante quanto previsto nella legge Europea 2017;

a seguito del mancato allineamento alla normativa più recente, la verifica e la manutenzione degli impianti è svolta conformemente a requisiti previsti dalla normativa in vigore all'epoca dell'installazione, che prevede livelli di sicurezza sensibilmente inferiori rispetto a quelli attuali, compromettendo sempre più la sicurezza degli utilizzatori. Inoltre, la gestione della manutenzione del parco ascensori, secondo differenti normative di riferimento e quindi procedure difformi aumenta la complessità e richiede un livello di competenza e conoscenza degli impianti più vecchi, spesso non documentabili e quindi non trasferibili a tecnici di più recente assunzione e formazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte ad allineare la verifica e la manutenzione degli impianti alla normativa vigente.

G/2448/52/5

DE BONIS

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

è quanto mai necessario un intervento normativo per l'istituzione di una zona franca produttiva nella città di Matera, giustificata dalla necessità di specifiche strategie mirate allo sviluppo e all'occupazione;

l'espressione «zona franca» indica un istituto di diritto doganale consistente nell'applicazione di un particolare regime di esenzione doganale in un territorio delimitato, in modo che tale porzione di territorio, pur situato

all'interno del territorio doganale dello Stato italiano, agli effetti dell'imposizione tributaria sia sottratto al regime doganale ordinario;

il suddetto riconoscimento consentirebbe, fra l'altro, di usufruire di agevolazioni fiscali come l'esenzione dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche sui servizi turistici e culturali, aumentando la competitività delle attività economiche di Matera, ora che il polo del salotto è scomparso ed insieme ad esso sta scomparendo anche la storica industria metalmeccanica che produceva vagoni ferroviari

la zona franca di Matera, che già è stata individuata e finanziata, oggi potrebbe essere rifinanziata, magari anche con l'intervento anche della Regione Basilicata; ciò allungherebbe la stagione turistica e favorirebbe l'attrazione di importanti investimenti nel territorio;

nell'ordinamento italiano, la disciplina delle zone franche urbane è contenuta nella legge finanziaria 2007 e in quella del 2008, modificata da una serie di successivi interventi normativi. Tali aree sono caratterizzate da una serie di benefici fiscali, applicabili per una durata determinata in favore delle piccole e micro imprese produttive e commerciali. In particolare, può prevedersi: 1) l'esenzione dalle imposte sui redditi almeno per i primi tre periodi di imposta, parziale per i successivi tre fino al sesto; 2) l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi tre periodi di imposta, fino all'imponibile di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta; 3) l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, entro determinati limiti e condizioni, totale per i primi tre anni di attività;

in ragione delle caratteristiche di Matera e del suo tessuto produttivo, l'applicazione delle agevolazioni previste per le zone franche urbane appare una strada percorribile per rilanciare l'economia del territorio. L'istituzione di una zona franca produttiva a Matera non deve considerarsi un privilegio per chi è già stata capitale europea della cultura ed ha raccolto i frutti di tale anno che l'ha vista sotto i riflettori mondiali, ma un rimedio per compensare le difficoltà di un territorio italiano caratterizzato dall'assenza di infrastrutture, che ad oggi sta frenando anche la realizzazione dell'area ZES (zona economica speciale) nelle aree produttive limitrofe della città,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere misure così come citate nelle premesse, poiché si tratterebbe di interventi finalizzati alla riqualificazione dell'area produttiva di Matera, attraverso l'incentivazione, il rafforzamento e la regolarizzazione delle attività imprenditoriali localizzate al suo interno.

G/2448/53/5

DE BONIS

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

la città di Catania dal 26 al 28 ottobre 2021è stata colpita da eventi alluvionali senza precedenti;

dopo le piogge le autorità sono riuscite a fare una prima stima dei danni causati dal ciclone mediterraneo. I fiumi di acqua hanno lasciato sulle strade auto abbandonate che sono state la testimonianza di quanto avvenuto. In sole 72 ore sono caduti fino a 350mm di pioggia su una piovosità annua di circa 600mm, quindi ben oltre la metà della pioggia che dovrebbe cadere in un intero anno. Le strade si sono trasformate in fiumi e l'altezza dell'acqua a tratti ha superato anche il metro. La via Etnea era un gigantesco fiume in piena con auto letteralmente travolte e ribaltate. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per prestare soccorso ad automobilisti e persone in difficoltà nonché per i vari smottamenti;

le piazze, lo storico mercato, la tangenziale tutto completamente sommerso d'acqua. Completamente allagato anche l'ospedale Garibaldi e ci sono state, purtroppo, anche 3 vittime;

sarebbe, pertanto, opportuno dare degli aiuti immediati, a fondo perduto, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi. In particolare occorre riparare gli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo o per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati, nonché gli edifici di interesse storico-artistico e le infrastrutture distrutte o danneggiate, in relazione ai danni effettivamente subiti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di concedere nell'immediato delle risorse, a fondo perduto, per la ricostruzione delle aree della città di Catania colpita dal grave evento alluvionale del 26, 27 e 28 ottobre 2021.

G/2448/54/5

DE BONIS

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

la legge 6 ottobre 2017, n. 158 («Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni») costituisce uno strumento legislativo di indubbia validità, offrendo delle risposte al problema dello spopolamento che affligge le aree interne del nostro Paese, alcune delle quali prossime alla desertificazione per lo stato di «segregazione topografica» in cui si trovano confinate per gravi carenze di infrastrutture, materiali e immateriali, e per l'assenza di servizi pubblici essenziali;

secondo accurate proiezioni demografiche, di fonte autorevole, i piccoli paesi della dorsale appenninica, inferiori ai cinquemila abitanti, nel periodo 2035-2040 saranno abbandonati nella misura dell'80/85 per cento, in particolare nel Mezzogiorno, con gravi conseguenze sotto il profilo dei dissesti idrogeologici e della perdita del patrimonio identitario culturale;

la legge citata, pur valida, si rivela tuttavia di scarsa efficacia in quanto, a fronte di migliaia di piccoli comuni in condizione di spopolamento, prevede una dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei comuni stessi di ridotta entità, ossia 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023. Ma quel che è più rilevante, sotto il profilo della sua scarsa incisività, è che essa prevede interventi «a pioggia» che, per la esiguità dei fondi assegnabili, rendono velleitario il raggiungimento degli obiettivi prefissati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un adeguamento a 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, della dotazione del fondo.

G/2448/55/5

DE BONIS

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

l'inserimento del canone RAI nella bolletta elettrica è una misura anomala e singolare, che ha determinato ingiusti danni agli utenti;

è semplicemente assurdo utilizzare la bolletta della luce come fosse un esattore delle tasse;

l'inserimento del canone RAI nelle fatture dell'energia elettrica non solo non ha risolto il problema dell'evasione, ma ha incrementato i casi di morosità, spingendo un numero crescente di utenti, specie coloro che versano in situazione di difficoltà economica, a non poter pagare le bollette a causa dei maggiori costi legati all'inserimento del canone, subendo peraltro l'interruzione della fornitura elettrica;

le famiglie italiane sono già in difficoltà a causa dell'abnorme incremento delle bollette della luce registrato dal 2018. Per non parlare degli aumenti fino al 40 per cento già annunciati per le prossime bollette;

aggiungere alle fatture anche il canone RAI ha danneggiato in particolar modo le famiglie numerose e i nuclei a reddito basso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere il ritorno al pagamento del canone RAI con bollettino a sé stante, come prima del 2016, oltre ad una riduzione dell'importo da 100 a 80 euro.

G/2448/56/5

DE BONIS

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

l'articolo 192 interviene sul TU spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002) per escludere, in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, l'iscrizione a ruolo delle cause civili, amministrative e tributarie;

l'accesso alla giurisdizione deve essere assicurato a tutti, senza discriminazioni di censo e senza che l'entità dei costi costituisca elemento dissuasivo;

per comprendere appieno la rilevanza della questione, basti dire che il contributo unificato varia a seconda del valore della causa e, in determinate circostanze, può ammontare a diverse migliaia di euro. Non solo. La norma, per come formulata, sembra prevedere il rigetto della domanda anche nel caso in cui il pagamento risulti errato per un calcolo sbagliato sul valore della controversia:

si tratta di una disposizione che, col pretesto di combattere l'evasione, si mostra punitiva non tanto verso l'avvocatura, quanto verso gli utenti i cui diritti sono difesi dagli avvocati, col risultato che chi ha meno disponibilità economiche potrebbe rinunciare a chiedere giustizia. Praticamente un ritorno al Medioevo:

la misura è stata valutata dal Governo per combattere l'evasione del tributo, aumentata a dismisura col processo telematico che consente di iscrivere online la causa. Per l'iscrizione a molo viene introdotta una disposizione analoga a quella prevista per il pagamento dei diritti di copia, del diritto di certificato e delle spese per la notifica a richiesta d'ufficio nel processo civile. Al momento, quando la causa è iscritta al ruolo, la parte che per prima si costituisce in giudizio è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato, ma deve ottemperare al versamento entro trenta giorni dal deposito dell'atto in cancelleria;

anche il Consiglio Nazionale Forense ha espresso il proprio netto dissenso che «impedirebbe al personale di cancelleria di provvedere all'iscrizione a molo nel caso di omesso o erroneo pagamento del contributo unificato». Si tratta di «disposizione di dubbia costituzionalità che subordina, in

concreto, l'esercizio dell'azione giudiziaria al pagamento di una somma di denaro».

la giurisprudenza costituzionale ha, a più riprese, dichiarato l'illegittimità delle norme che condizionano l'esercizio dell'azione ad adempimenti ulteriori e che nel bilanciamento tra l'interesse fiscale alla riscossione dell'imposta e quello all'attuazione della tutela giurisdizionale, il primo è già sufficientemente garantito dall'obbligo imposto al cancelliere di informare l'ufficio finanziario dell'esistenza dell'atto non registrato, ponendolo così in grado di procedere alla riscossione. Infine, considerati i ripetuti disservizi dei server giustizia, una disposizione di tal tenore finirebbe con il determinare ingiustificabili decadenze in caso di non corretto funzionamento degli stessi meri errori o sviste.

impegna il Governo:?

a valutare l'opportunità di modificare la disposizione introdotta in manovra dall'articolo 192, che prevede il pagamento anticipato del contributo unificato per iscrivere la causa civile al ruolo, pena la nullità del ricorso.

G/2448/57/5

VITALI

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'articolo 192 del disegno di legge introduce modifiche al Testo unico in materia di spese di giustizia di cui al dPR 30 maggio 2002, n,115, riguardo al contributo unificato;

nello specifico le modifiche all'articolo 16 del citato dPR introducono l'obbligo per il personale incaricato di cancelleria di non procedere all'iscrizione a ruolo del procedimento civile nel caso di verifica dell'omesso pagamento del contributo unificato del soggetto obbligato o qualora l'importo del contributo versato non corrisponda al valore della causa dichiarato dalla parte;

le modifiche all'articolo 108 del medesimo decreto sono volte a disciplinare le modalità di recupero del contributo unificato nei casi in cui la Corte di Cassazione non possa avvalersi del giudice o della diversa autorità che ha emesso il provvedimento impugnato. Come si evince dalla relazione

illustrativa del disegno di legge, la modifica colma una lacuna normativa e consente di recuperare entrate stimate in circa 104.000/120.000 euro all'anno;

come anche evidenziato nella nota del Consiglio nazionale forense, la modifica all'articolo 16 del Testo Unico in materia di spese di giustizia, laddove impedisce al personale di cancelleria di provvedere all'iscrizione a ruolo nel caso di omesso o erroneo pagamento del contributo unificato, desta perplessità trattandosi di una disposizione di più che dubbia costituzionalità che subordina l'esercizio dell'azione giudiziaria al pagamento di una somma di denaro:

a tal fine ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha a più riprese ribadito l'illegittimità delle norme che condizionano l'esercizio dell'azione ad adempimenti ulteriori, già a partire dai casi della cautio pro expensis (C. cost. 29 novembre 1960 n.67) e, nella specifica materia tributaria, della clausola solve et repete (C. cost. 24 marzo 1961 n.21);

nella stessa direzione è intervenuta la Corte dei diritti dell'uomo ribadendo che «le norme procedurali anche se volte a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia non devono creare ostacoli all'accesso alla giustizia né rendere l'esercizio del diritto particolarmente gravoso».

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a prevedere che le disposizioni di modifica introdotte dall'articolo 192 entrino in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2024.

G/2448/58/5

ROJC, NANNICINI

Accolto dal Governo

Il Senato,

premesso che,

il 7 settembre 2021 la Commissione per le Politiche dell'Unione europea ha approvato una risoluzione, sull'affare assegnato, riguardante «Le possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimitazione del territorio doganale dell'Unione europea» (Atto n. 765);

tenuto conto che, anche in base alla mozione nr. 200 approvata dal Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e presentata alla Presidenza della citata Regione Autonoma il 15 settembre 2020, audito il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale in qualità di soggetto amministratore del regime di Porto franco interna-

zionale di Trieste ai sensi del Decreto congiunto del Ministro dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 luglio 2017 nonché audite alcune Associazioni di categoria, si è profilata l'ipotesi di intervenire presso le competenti autorità nazionali e dell'Unione europea, per promuovere e sostenere la piena attuazione delle previsioni giuridiche inerenti il regime di extradoganalità dei punti franchi del porto di Trieste;

- la risoluzione, approvata all'unanimità, ha disposto che la stessa venga inviata «alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico con i Parlamenti nazionali, e al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012;

come evidenzia tale risoluzione, l'esclusione dal territorio doganale europeo si differenzia dal regime delle zone franche di cui agli articoli 243 e seguenti del regolamento (UE) n. 952/2013, in quanto queste ultime sono parte integrante del territorio doganale dell'Unione, sottoposte ad agevolazioni doganali specifiche, tra cui l'esenzione dal dazio all'importazione di merci provenienti da Paesi terzi, ma non anche la libera lavorazione industriale delle stesse;

sulla base di ciò è stato pertanto chiesto se «si riteneva necessario che la Commissione europea, anche su richiesta del Governo italiano, attivi la procedura legislativa europea per l'esclusione dei punti franchi del Porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, mediante una modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione, in ragione dell'origine internazionale dello speciale regime dei Porto franco di Trieste, derivante dall'applicazione dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, confermato nel memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi;

- come ha riconosciuto la stessa Commissione europea nella risposta a firma Maros Sefcovic e Paolo Gentiloni e trasmessa il 18 novembre 2011 alla Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che «le considerazioni di cui sopra lasciano impregiudicata la valutazione giuridica dei motivi addotti dal Senato della Repubblica per giustificare una eventuale esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea» e che «tale valutazione giuridica sarà effettuata se il governo italiano decidesse di presentare alla Commissione una richiesta di escludere la zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione«

- preso atto, da ultimo, che allo stato attuale le previsioni dettate dalla citata normativa di diritto internazionale pubblico relative al principio di exradoganalità trovano pacifica e consolidata, benchè solo parziale, applicazione nell'ambito dei punti franchi del porto di Trieste;

impegna il Governo

- ad adottare, ad opera dei competenti Ministeri, apposito atto avente rango di legge ordinaria, volto a garantire la piena e corretta interpretazione ed applicazione del dettato internazionale e comunitario alla luce degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in relazione alla libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basato esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Ali. VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947,così come confermato nel memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88, del 25 luglio 1988;

- ad avviare l'interlocuzione con le Istituzioni Europee per chiarire nel merito la piena ed integrale applicazione dello speciale status del Porto franco internazionale di Trieste alla luce degli obblighi internazionalmente assunti dalla Repubblica Italiana e tutt'oggi vigenti, qualora si rendesse necessario, anche con l'esclusione dei punti franchi del Porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.

G/2448/59/5

ALFIERI, GIACOBBE, ROJC, ZANDA, TARICCO

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», (A.S. 2448)

premesso che,

l'Italia è un membro attivo delle Nazioni Unite, contribuendo alla formazione di indirizzi e impegni come in occasione dell'adozione nel 2015 dell'Addis Ababa Action Agenda, in tema di finanza per lo sviluppo, e dell'Agenda 2030, insieme al sistema dei diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS);

la comunità internazionale attraversa una grave fase di crisi globali - di natura ambientale, sanitaria e sociale - che richiede la necessità di un pieno sostegno ai partenariati globali per lo sviluppo come previsto dal numero 17 del sistema degli OSS;

in particolare, l'obiettivo 17.2 prevede l'impegno a investire lo 0,70% della ricchezza del Paese in aiuto pubblico allo sviluppo (APS);

l'Unione Europea, e con essa l'Italia, in occasione dell'adozione dell'Addis Ababa Action Agenda e dell'Agenda 2030 si è nuovamente impegnata a destinare lo 0,70% del reddito nazionale lordo (RNL) in aiuto pubblico allo sviluppo entro il 2030;

nel 2020 l'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia ha raggiunto, secondo i dati ufficiali pubblicati dall'OCSE DAC, lo 0,22% del Reddito Nazionale Lordo in contrasto con quanto già previsto all'articolo 30 della legge 125 del 2014, che prevede un riallineamento con gli obiettivi concordati in sede internazionale;

il riallineamento già previsto dal legislatore è reso sempre più urgente da un contesto globale segnato da gravi emergenze di natura diversa dalla crisi pandemica Covid 19 alle instabilità regionali come nel caso di Afghanistan e Etiopia - che mettono a rischio la stessa realizzazione dell'Agenda 2030, come evidenziato in più occasioni dalle Nazioni Unite;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre un calendario di incrementi progressivi delle risorse destinate all'auto pubblico allo sviluppo dell'Italia, in particolare a sostegno del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo, che consentano di raggiungere lo 0,50% APS/RNL entro il 2027 e lo 0,70% APS/RNSL entro il 2030 in accordo con quanto previsto dalle regole di rendicontazione dell'OCSE DAC e secondo gli impegni internazionali assunti.

G/2448/60/5 (testo 2)

PINOTTI, ALFIERI, ROJC, ZANDA, GIACOBBE

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», (A.S. 2448)

premesso che,

l'articolo 129 del disegno di legge in titolo incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di circa 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 20222024, onde assicurare l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) per l'accoglienza di richiedenti asilo in conseguenza della crisi politica in corso in Afghanistan;

come costantemente riportato dalle cronache, dopo il ritiro delle truppe della coalizione l'Afghanistan versa in una situazione di totale caos e devastazione. Oggi le città afgane sono quasi deserte, per la paura della popo-

lazione di uscire. Ci sono pochissime automobili a causa dell'alto costo della benzina e del gas. La situazione economica è disastrosa: il prezzo degli alimenti di base è quasi raddoppiato, molti prodotti sono scomparsi dal mercato. Le banche, le imprese private, le start-up locali e anche i piccoli negozi stanno chiudendo. Le importazioni e le esportazioni sono bloccate;

durante gli anni del regime talebano dal 1996 al 2001 le donne non potevano uscire di casa se non accompagnate dal mahram - un parente maschio stretto, come il padre, il fratello -, andare a scuola, essere curate da medici uomini, lavorare fuori dall'abitazione, fare sport, farsi vedere in balcone. Era vietato anche ridere rumorosamente. Vietati i tacchi, il trucco e le caviglie scoperte. Ogni violazione dei predetti divieti era accompagnata da fustigazioni e pestaggi fino alla lapidazione in pubblico per le donne accusate di adulterio;

considerato che:

tuttavia, dalla fine del primo regime talebano, la società era cambiata molto: le donne sono andate a scuola, si sono laureate all'università, formate come medici, agenti di polizia, attrici, giornaliste. Si sono candidate al parlamento, hanno lavorato per il governo, per le organizzazioni internazionali. Secondo diverse statistiche, il 25% della popolazione dell'Afghanistan è nata dopo il 2001 e le giovani ragazze sono riuscite ad acquisire istruzione e competenze. Le donne sono diventate più consapevoli politicamente e socialmente;

la nuova Costituzione, approvata dopo la caduta del regime dei talebani nel 2001, aveva dichiarato l'uguaglianza di tutti i cittadini, uomini e donne, davanti alla legge e stabilito che almeno il 25 per cento dei 250 seggi nella Camera bassa fossero riservati alle donne. Una maggiore presenza femminile si è registrata, inoltre, anche nei mezzi di informazione, dalla carta stampata, alle radio e alle televisioni;

da ultimo, nel novembre del 2020, le donne afghane avevano avuto riconosciuto il loro nome sulla carta d'identità. Fino a tale data, infatti, sui documenti venivano registrate come «figlia di», «moglie di», o «madre di», senza alcun riferimento alla loro identità;

il ritorno al potere dei talebani in poco più di tre mesi ha cancellato venti anni di conquiste. Mentre prima le donne costituivano poco più di un quarto del parlamento del paese e il 6,5% dei posti ministeriali, oggi sono escluse dal governo. E nonostante le false assicurazioni la maggior parte, deve ancora tornare in ufficio o in aula. L'edificio che una volta ospitava il Ministero degli Affari femminili è stato riadattato per accogliere il Ministero per la propagazione della virtù e la prevenzione del vizio, la polizia morale dei Talebani. Le donne non possono tornare nelle aule universitarie; come dichiarato dal nuovo rettore dell'ateneo di Kabul nominato dai talebani, Mohammad Ashraf Ghairat: «Finché un vero ambiente islamico non sarà garantito per tutti, alle donne non sarà permesso di venire all'università o di lavorarci.»;

oramai da diversi organi di stampa cominciano a filtrare notizie su ritorsioni e violenze nei confronti delle donne. L'attivista per i diritti delle donne e docente di economia in Afghanistan, Frozan Safi, 29 anni, è stata ritrovata morta oltre 2 settimane dopo la sua scomparsa, il 20 ottobre scorso. Il suo corpo e quello di altre donne sono stati trovati massacrati in una casa a Mazar-i- Sharif, nel nord del Paese. Molte giovani atlete afghane, minacciate per l'attività sportiva che svolgevano, vivono nascoste e in attesa di poter fuggire dal Paese. Oltre 220 giudici hanno raccontato alla BBC di vivere nascoste per il timore di ritorsioni dopo aver fatto condannare negli scorsi anni centinaia di uomini per violenze;

considerato che:

l'Italia, con le missioni che si sono svolte nel Paese: la Enduring Freedom, fino al 2006, la International Security Assistance Force, Isaf, terminata il 31 dicembre 2014 e la missione Resolute Support, subentrata il 1 gennaio 2015, ha sempre garantito una delle presenze più numerose tra quelle dei Paesi Nato;

il contingente italiano ha comandato il Provincial Reconstruction Team (PRT) di Herat, territorio che ha registrato progressi sostanziali per le donne e le ragazze afghane con percentuali decisamente più alte rispetto alle altre province del paese, in termini di istruzione, partecipazione politica e ruolo nell'economia;

l'Italia, grazie al lavoro delle Forze armate, dei funzionari diplomatici dell'Ambasciata e del Ministero degli Affari Esteri e dei servizi d'intelligence presenti nel Paese, è riuscita ad evacuare più di 5.000 cittadini afghani. Uno sforzo operativo e umanitario che ha fatto dell'Italia il primo Paese dell'Unione Europea per numero di cittadini afghani evacuati e che sta proseguendo con l'attivazione di un dispositivo di corridoio umanitario/evacuazione di profughi afghani rifugiati nei Paesi della regione e con altre forme struturate di accoglienza promosse da Istituzioni e organizzazioni della società civile, con particolare attenzione per donne e minori;

il Governo italiano ha presieduto il G20 sulla catastrofe umanitaria in atto nel Paese afghano cui hanno partecipato oltre ai rappresentanti dei diversi governi anche rappresentanti dell'ONU, Banca Mondiale, FMI e Unione europea. Nei mesi scorsi l'Italia ha inoltre promosso alcune iniziative per mantenere alta l'attenzione della Comunità Internazionale sulla situazione dei diritti umani in Afghanistan, tra cui una dichiarazione congiunta in Consiglio Diritti Umani a nome di 51 Stati, un evento sulle donne e le ragazze afghane a margine della 76ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite lo scorso 20 settembre a New York e altri eventi ospitati alla Farnesina;

impegna il Governo:

a proseguire nell'intensa attività diplomatica svolta in tutte le sedi internazionali perché sia mantenuta alta l'attenzione internazionale sulla drammatica condizione delle donne afghane;

ad attivarsi mediante ulteriori corridoi umanitari dedicati e ricorrendo ad ogni strumento utile consentito per mettere in sicurezza il maggior numero possibile di donne che oggi vivono in fuga o nascoste per paura di ritorsioni e violenze del regime talebano, valutando, inoltre, l'opportunità di attivare ulteriori posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI);

a valutare l'opportunità di incrementare ulteriormente i fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo al fine di utilizzarli per iniziative umanitarie e progetti volti al sostegno delle donne afghane rimaste nel Paese.

G/2448/61/5 (già em. 141.0.1)

CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Accolto dal Governo

La Commissione.

in sede di esame del disegno di legge 2448 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

impegna il Governo:

a prevedere uno stanziamento di risorse adeguato al fine di garantire la continuità dei servizi necessari al funzionamento degli aeroporti minori a seguito della crisi economica dovuta alla pandemia da COVID-19.

G/2448/62/5 (già em. 141.0.20)

CAMPARI, CORTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2448 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

impegna il Governo:

a esentare i veicoli ultratrentennali o i veicoli storici iscritti ai registri di cui all'articolo 60 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalla revisione obbligatoria per l'esportazione all'estero.

G/2448/63/5 [già em. 9.130 (testo 2)]

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Accolto dal Governo

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

la pratica per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici risulta essere farraginosa e beneficia di un esiguo incentivo fiscale, legato al 50% di credito di imposta;

i vantaggi derivanti da un utilizzo domestico del fotovoltaico sono molti, tra cui l'abbattimento dei consumi dell'energia acquistata dalla rete, l'incremento della percentuale di energia autoprodotta e consumata che può arrivare fino al 90%, e la possibilità di cedere la produzione di energia in eccesso immettendola in rete;

nelle nostre città ed aree abitate di periferia le zone di espansione di tipo B, C e anche D, presentano milioni di metri quadri di superfici di tetti già disponibili per realizzare impianti fotovoltaici per la produzione di energia per autoconsumo ed immissione in rete aumentando pertanto l'entità dell'energia prodotta da fonti rinnovabili senza ulteriore consumo di suolo;

spaziando alle altre fonti rinnovabili, il quadro italiano si mantiene ricco di potenzialità ma scarno di successi acquisiti; le stime GSE mostrano infatti che nel 2020 gli investimenti in nuovi impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono addirittura in calo rispetto a quelli rilevati nel 2019, con valori intorno a 1,1 miliardi di euro, concentrati in particolar modo nel settore fotovoltaico (circa 807 mln) e idroelettrico (circa 176 mln);

è importante individuare e tracciare tutte le possibili strade e trovare ogni ipotesi solutiva che apporti benefici alle famiglie, alle aziende ed all'ambiente;

in questo quadro un apporto positivo può essere quello la promozione dell'accumulo dell'energia elettrica per quantità naturalmente rilevanti, anche al fine di ovviare sprechi;

le forme maggiormente ecosostenibile per accumulare oggi energia elettrica ci riconducono anche agli invasi artificiali esistenti dove esistono già impianti idroelettrici che in Italia sono qualche centinaio e si traduce nell'accumulo in quota della risorsa idrica.

sempre in tale ottica è importante consentire l'utilizzo dei bonus edilizi per gli edifici ricadenti in aree vincolate, al fine di favorire l'"ammodernamento e miglioramento" del patrimonio immobiliare esistente e quindi l'efficientamento energetico e sismico.

Impegna il Governo:

a dare seguito ad una semplificazione delle normative in tema di piccoli impianti fotovoltaici anche per aumentare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili;

a promuovere attraverso un piano di incentivi efficace l'installazione di piccoli impianti fotovoltaici per uso domestico ed artigianale su superfici di copertura residenziali e di capannoni esistenti che si possono realizzare senza sostanziali interventi sulla rete, valutando altresì di accrescere il valore del 50% del credito di imposta, agevolando l'immissione nella rete elettrica dell'energia che non viene utilizzata in modo da aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili;

a lavorare ad un piano urgente per l'accumulo dell'energia elettrica recuperabile e prodotta pertanto da quegli impianti a fonte rinnovabile che sovente si è costretti e fermare; ciò può rivelarsi utile e proficuo anche per ridurre la dipendenza da fonti fossili e dalle conseguenti fluttuazioni di mercato. Si tratterebbe di poter valutare l'estensione di pratiche già in uso, come il pompaggio notturno, a periodi temporali più estesi attraverso la semplice creazione di piccoli bacini di accumulo a quota di restituzione dei deflussi dagli impianti idroelettrici. Impianti di sollevamento anche già esistenti avrebbero la funzione di caricare i serbatoi artificiali di accumulo idrico;

a valutare l'entità della potenziale risorsa e la fattibilità nell'ambito di impianti già esistenti, attraverso un organo di ricerca da individuare, al fine di dare un indirizzo specifico all'azione di governo verso l'opportunità evidenziata.

a consentire l'accesso alle agevolazioni fiscali anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari), per i quali risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero per quelli ricadenti in area vincolata comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

G/2448/64/5 (già em. 137.0.4)

Arrigoni, Faggi, Pergreffi, Ferrero, Testor, Tosato

Accolto dal Governo

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

Premesso che:

la Legge di Bilancio per il 2022, nella tabella "Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)" contiene le risorse relative alla realizzazione degli interventi stradali necessari per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026;

la Riqualificazione Bergamo-Lecco - SS.639 dei Laghi di Pusiano e Garlate, recentemente rientrata nella competenza dell'ANAS, è un'opera strategica per garantire l'accessibilità sostenibile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026;

il lotto funzionale "Lavello" è l'ultimo lotto rimasto ancora da finanziare ed è strettamente collegato agli interventi di riqualificazione della SS.639 dei Laghi di Pusiano e Garlate, oltre a rappresentare un'infrastruttura strategica per tutto il sistema Pedemontano compreso Bergamo-Lecco;

il quadro economico di tale lotto, risultava computato all'ottobre 2010, e per effetto delle variazione dei costi delle lavorazioni, nonché per l'adeguamento alle condizioni contrattuali del lotto "San Gerolamo" oltre che per l'aumento dell'IVA e per le intervenute variazioni normative, ad oggi risulta stimabile in circa 58 milioni di euro;

l'opera, è prevista dalla Delibera CIPE n°121 del 21 dicembre 2001, che ha approvato il 1° programma infrastrutture strategiche sistema Pedemontano compreso Bergamo-Lecco;

l'intervento per la realizzazione della Variante alla SS 639 nel Territorio della Provincia di Lecco, ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte, è previsto anche dalla Legge 1 agosto 2002 n. 166 art 19, comma 1 lettera D;

occorre pertanto individuare i finanziamenti occorrenti per la realizzazione del lotto funzionale "Lavello" in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026;

impegna il Governo

ad individuare le opportune risorse per la realizzazione, da parte dell'ANAS, del Lotto funzionale "Lavello", in completamento degli interventi di riqualificazione della Bergamo Lecco - SS.639 dei Laghi di Pusiano e

Garlate", al fine di garantire l'accessibilità sostenibile, in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026.

G/2448/65/5 [già em. 39.3 (testo 2)]

Damiani

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (A.S. 2448);

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 39, comma 1, lettera a), prevede la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 del termine per le domande dei giovani che intendono acquistare la casa di abitazione, con ISEE non superiore a 40.00 euro annui, per finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80% e con la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi;

la misura comporta per lo Stato la concessione di ingenti garanzie, che per il 2022 sono stimate in circa 6 miliardi di euro per il solo intervento oggetto di proroga, a cui si aggiungono i circa 3,4 miliardi di euro stimati per le garanzie ordinarie del Fondo di garanzia per la prima casa (con garanzia fino al 50% della quota capitale), con una crescente esposizione al rischio per le casse dello Stato;

le garanzie del Fondo prima casa sono concesse senza alcuna valutazione dell'efficienza energetica degli immobili oggetto di acquisto o di ristrutturazione, nonostante l'elevata garanzia pubblica concessa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere le garanzie concesse nell'ambito del Fondo prima casa oggetto di un monitoraggio specifico sul livello di esposizione finanziaria pubblica, nonché di introdurre meccanismi che leghino le garanzie all'acquisto con interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica o all'acquisto di unità immobiliari con classe energetica in fascia A o B, orientando così lo strumento all'obiettivo di raggiungere i target legati alla transizione energetica che guidano il PNRR, le politiche comuni-

tarie e che sono stati recentemente ribaditi al G20 di Roma e alla Conferenza Cop-26 di Glasgow.

G/2448/66/5 (già em. 120.2)

FAGGI, TESTOR, BERGESIO, FERRERO, TOSATO, ZULIANI

Accolto dal Governo

Il Senato.

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

premesso che:

l'articolo 120 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, il "Fondo unico nazionale per il turismo" inteso a razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

la dotazione del Fondo è pari a 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024;

l'Italia è un Paese a forte valenza turistica e che il turismo è tra i settori che hanno maggiormente subìto gli effetti della crisi economica derivante dalla pandemia e che pertanto necessita di un supporto importante da parte del Governo al fine di consentire il rilancio di tutto il comparto turistico e, quindi, la ripartenza dell'intero Paese;

il settore agroalimentare italiano rappresenta uno degli *asset* strategici per il turismo, con un enorme potenziale di attrattività a livello nazionale e internazionale e che la produzione del vino è tra le più importanti filiere dell'agroalimentare, in grado di rappresentare uno strumento unico di promozione del turismo attraverso il sostegno alla diffusione della cultura,

il vino, se consumato nelle giuste quantità, è una componente fondamentale della dieta mediterranea, riconosciuta dall'Unesco come "bene protetto" e inserito nella lista dei patrimoni orali e immateriali dell'umanità, tuttavia recentemente l'UE lo ha inserito tra gli alimenti "cancerogeni", generalizzando sugli effetti del consumo di alcol e dei suoi impatti sulla salute,

considerato che:

la dotazione economica prospettata per il Fondo unico nazionale per il turismo appare inadeguata in considerazione del blocco di moltissime attività

a causa Covid-19 che diverse attività turistiche hanno subito in maniera quasi totale nel corso degli ultimi 18 mesi;

il patrimonio enologico ed enogastronomico italiano deve essere tutelato e difeso anche attraverso iniziative finalizzate a promuoverne la bontà e la bellezza nel mondo, come attrattiva verso il nostro Paese;

il Veneto è la prima Regione d'Italia per produzione del vino, in particolare la Provincia di Verona, nonché la prima per flussi turistici e che la Regione Veneto ha stabilito, con propria legge regionale, la n. 17 del 16 maggio 2019, art.27 comma 2, l'istituzione degli eco-musei del vino;

Verona è sede del *Vinitaly*, più grande fiera internazionale dei vini e dei distillati., in diretta competizione con la Festa del Vino di Bordeaux in Francia:

nella città di Bordeaux, è stato aperto il primo e finora unico museo internazionale del vino quale progetto innovativo a livello architettonico, gestionale ed espositivo, inteso a rendere Bordeaux una città leader nella promozione del turismo enologico,

Impegna il Governo:

a prevedere un idoneo incremento del Fondo e comunque, a sostenere anche economicamente la realizzazione del costituente Museo internazionale del Vino a Verona, nell'ambito delle attività e delle iniziative promosse anche dal Governo sull'enoturismo, indirizzata alla promozione della cultura materiale della vite e del vino e alla valorizzazione della tradizione enologica, rappresentando un importante contributo al rilancio del settore turistico nonché economico dell'intero Paese.

G/2448/67/5 (già em. 142.4)

DI GIROLAMO, SANTILLO, FAGGI

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2448 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (A.S. 2448),

premesso che:

il Titolo X del provvedimento in esame reca misure in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, transizione ecologica, energia e sisma;

l'articolo 142, in particolare, istituisce un Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici;

considerato che:

l'elevato numero di incombenze tecniche che gravano sulla struttura di supporto del Commissario Straordinario per la Sicurezza Idrica del Gran Sasso renderebbe necessario l'incremento di due unità di personale con figure specializzate che possano seguire la realizzazione degli interventi in corso di progettazione;

le risorse necessarie all'incremento di due unità di personale sarebbero già disponibili nella contabilità speciale n. 6169/401,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incrementare di due unità di personale la struttura di supporto del Commissario Straordinario per la Sicurezza Idrica del Gran Sasso.

G/2448/68/5 (già em. 141.9)

CANDURA, FREGOLENT, BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

l'art. 10 comma 1 del Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 ha modificato l'art. 3 comma 1 lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, introducendo di fatto "l'impossibilità all'utilizzo dei bonus edilizi" per quegli edifici che rientrano in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico, seppur privi di valore storico, artistico o architettonico, ma che necessitano di una radicale trasformazione e ricomposizione planivolumetrica;

in base alla suddetta modifica normativa, per identici edifici privi di valore storico, artistico e architettonico ubicati, il primo su area vincolata paesaggisticamente, il secondo su area non vincolata, solo per il secondo può essere eseguita la demolizione e ricostruzione con sagoma, prospetti e sedime diversi dall'originario, rientrando tale intervento nella fattispecie della ri-

strutturazione edilizia e quindi meritevole dei bonus edilizi quali l'ecobonus e sismabonus;

il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, a seguito di istanza presentata da alcuni Comuni delle Province di Vicenza e di Treviso, con propria nota del 11.08.2021 di Prot. 7944 ha fornito una precisazione applicativa della Legge 120 del 2020, ripresa dalla nota informativa dell'ANCI del 9 settembre 2021 di prot. 78, chiarendo la distinzione tra "beni culturali" e "beni paesaggistici", consentendo anche agli immobili inseriti in aree di vincolo paesaggistico, di rientrare nella fattispecie della "ristrutturazione edilizia" senza il vincolo di mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e volume, ai fini dell'applicazione del regime dei bonus edilizi;

tuttavia un recente parere il Ministero della Cultura ha ribadito l'interpretazione letterale della modifica normativa di cui all'art. 10 c.1 lettera b) punto 2) della Legge 120/2020, secondo cui l'equiparazione tra "beni culturali" e "beni paesaggistici" in un'unica fattispecie, vanifica la possibilità, per gli immobili posti in aree con vincolo paesaggistico, di essere sottoposti al regime della Ristrutturazione Edilizia, in caso di non mantenimento di sagoma, prospetti e sedime,

considerato che:

vi sono molteplici immobili che, pur essendo inseriti in ambiti paesaggisticamente vincolati, oltre a non avere alcun tipo di pregio, sono antiestetici, staticamente pericolosi, energivori, obsoleti e degradati e che, per tali immobili, interventi di demolizione e ricostruzione comporterebbero evidenti benefici per il rinnovamento del paesaggio, con un impatto positivo sul contenimento del consumo del suolo, favorendo altresì operazioni di rinaturalizzazione del suolo occupato da fabbricati e/o da elementi incongrui o di degrado;

la disposizione introdotta dal Decreto legge n.76 del 2020 avrà come conseguenza il blocco dei lavori di rifacimento di molti di quei manufatti che, per loro natura o età, necessiterebbero di interventi, a discapito del necessario un miglioramento del decoro architettonico, ambientale e della sicurezza e soprattutto in contraddizione con la volontà del legislatore di promuovere un "ammodernamento e miglioramento" del patrimonio immobiliare esistente,

impegna il Governo:

a valutare interventi normativi, anche nell'ambito del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, affinché venga consentita, fatta salva la necessità di acquisire il parere favorevole della Soprintendenza e fatte salve le specifiche previsioni degli strumenti urbanistici comunali, la ristrutturazione edilizia senza vincoli di mantenimento di sagoma, prospetti e sedime, per gli immobili privi di valore storico, artistico o architettonico, ricadenti in aree con vincolo paesaggistico, e quindi consentire loro l'accesso ai bonus edilizi.

G/2448/69/5 [già em. 152.0.9 (testo 2)]

CANDURA, FUSCO, CASOLATI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, FREGOLENT

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2448 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

premesso che:

l'articolo 152 della legge di Bilancio reca misure per l'ammodernamento del parco infrastrutturale dell'Arma dei carabinieri;

viene pertanto istituito un fondo, presso il Ministero della difesa, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata;

considerato che, risulta pertanto necessario provvedere ad una importante opera di ristrutturazione e rinnovamento delle infrastrutture militari, come le caserme, che sono in gran parte risalenti al secondo dopoguerra;

al contempo, la crisi pandemica ha esacerbato alcune difficoltà strutturali di diversi comuni in Italia, che hanno visto diminuire i propri introiti ed hanno al contempo dovuto far fronte alle emergenze della propria cittadinanza:

di conseguenza, sono venute meno alcune opere di manutenzione per le caserme di proprietà dei comuni,

si impegna il governo:

a valutare l'opportunità di individuare le caserme di proprietà dei comuni, il cui stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell'opera ovvero la sua demolizione con conseguente realizzazione di nuova opera, e di finanziare conseguentemente interventi di ristrutturazione e ammodernamento delle predette caserme

G/2448/70/5 (già em. 39.0.7)

Modena

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

la figura professionale del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede ha ormai consolidato la propria funzione sociale, particolarmente evidenziata dall'assistenza offerta alla clientela nel periodo pandemico e la prevenzione di azioni basate su emotività potenzialmente dannose per i risparmiatori. La stessa pandemia ha però evidenziato un problema già esistente in precedenza, ma ora acuito ai massimi livelli degli ultimi decenni: la difficoltà per i giovani nel trovare occupazione;

nell' analisi su come coniugare una professione in crescita, per rispondere alla domanda del mercato e della società contemporanea, con la disponibilità di grandi quantità e qualità di giovani presenti sul mercato del lavoro, ci si è resi conto della necessità di creare stimoli verso i professionisti senior, affinché questi siano portati ad agevolare l'ingresso di nuove leve e a farle crescere mediante la condivisione di esperienze e competenze maturate negli anni. Il risultato previsto sarebbe l'inizio di un processo virtuoso e continuativo di ricambio generazionale, che coniugherebbe a sistema esperienze consolidate e capacità tecnologiche e comunicazionali tipiche della cultura contemporanea, con conseguente azione di sviluppo della cultura finanziaria media nei cittadini, obiettivo ormai ineludibile e nel quale, purtroppo, l'Italia non eccelle certamente nelle graduatorie europee e mondiali. Considerato il complesso delle funzioni sociali svolte, lo Stato potrebbe fare la sua parte fornendo alcuni benefici fiscali ai professionisti disponibili a diventare parte attiva nel processo ipotizzato, vincolati all'effettivo adempimento della funzione di sviluppo prevista attraverso ad esempio la concessione di un credito d'imposta ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che, agendo quale soggetto ospitante, si impegnano ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento;

è ipotizzabile che la crescita del settore porti a un fabbisogno incrementale dai 10.000 ai 15.000 professionisti nei prossimi 5 anni, oltre ad un ricambio generazionale tra il 5 ed il 10% dei consulenti finanziari attivi iscritti all'albo per anno nei prossimi 10 anni, quindi tra i 1.500 ed i 3.000 soggetti

annui, numeri necessari in considerazione dell'età media degli iscritti all'Albo professionale, attualmente di circa 52 anni;

va sottolineato, per l'erario, che i soggetti che verrebbero così inseriti nel mondo del lavoro svolgerebbero attività remunerata in modo certificato, con effettivo aumento futuro del gettito, tale da giustificare ampiamente i benefici fiscali concessi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a riconoscere un credito d'imposta ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che, agendo quale soggetto ospitante, si impegnano ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento.

G/2448/71/5 (già em. 51.0.34)

Damiani

Accolto dal Governo

Il Senato.

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

con decisione del 13 dicembre 2019, la Banca d'Italia ha sottoposto la Banca Popolare di Bari alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70, comma 1, e 98 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) e successive modifiche ed integrazioni;

a seguito di tale decisione moltissimi investitori e risparmiatori hanno registrato ingenti perdite del valore dei titoli azionari vanificando in alcuni casi i risparmi di una vita;

sarebbe opportuno, in questa particolare fase economica e sociale del nostro paese istituire un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato ad indennizzare le persone fisiche o i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio o i parenti entro il secondo grado che hanno registrato perdite del valore dei titoli azionari a seguito della decisione della Banca di Italia di sottoporre la Banca Popolare di Bari alla procedura di amministrazione straordinaria,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo destinato al ristoro dei risparmiatori e soci della Ban-

ca popolare di Bari che hanno registrato perdite del valore dei titoli azionari posseduti alla data del 1° dicembre 2019.

G/2448/72/5 (già em. 91.5)

Damiani, Ferro, Saccone, Modena

Accolto dal Governo

Il Senato.

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

l'articolo 91 del disegno di legge dispone un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;

sarebbe opportuno garantire che una quota minima delle risorse utilizzate per gli interventi di ristrutturazione edilizia, dell'ammodernamento del patrimonio strutturale e tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 67/88, venga destinata agli IRCCS, senza discriminazioni tra quelli di diritto pubblico e quelli di diritto privato;

tale esigenza nasce dalla constatazione che, sino ad oggi, tali Istituti sono stati penalizzati in sede di definizione dei programmi di intervento e di allocazione delle risorse:

l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, - rubricato "Assistenza sanitaria" - al comma 15, prevedeva, infatti, che: "Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli ospedali classificati, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, previo conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione della disponibilità per i mutui";

tale modalità di finanziamento (c.d. ammissione diretta) è di fatto caduta in disuso per la mancata allocazione di risorse da parte del CIPE;

nell'attuale contesto storico, in cui la salute dei cittadini è strettamente legata alla ricerca scientifica sanitaria, occorre fornire adeguati strumenti di finanziamento anche agli IRCSS che, in qualità di centri di eccellenza di ricerca, necessitano di sostegno economico per dotarsi di strutture moderne e tecnologicamente avanzate;

la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo le linee di finanziamento per la ricerca sanitaria già previste,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a garantire che una quota minima delle risorse utilizzate per gli interventi di ristrutturazione edilizia, dell'ammodernamento del patrimonio strutturale e tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n.67, sia destinata agli IRCCS, senza discriminazioni tra quelli di diritto pubblico e quelli di diritto privato.

G/2448/73/5 (già em. 96.0.9)

RIZZOTTI, FERRO

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

i medicinali plasmaderivati (MPD) sono utilizzati per il trattamento di numerose condizioni cliniche acute, croniche e rare, spesso genetiche e nella maggior parte dei casi pericolose per la vita;

l'efficacia di tali cure, in grado di prevenire la morte prematura, ridurre le disabilità e migliorare la qualità della vita dei pazienti è di tale importanza da aver comportato negli ultimi trent'anni un continuo aumento del fabbisogno mondiale di plasmaderivati, ed in particolar modo di immunoglobuline, di cui vi è una cronica carenza;

le stringenti regole sul prezzo dei plasmaderivati imposte da AI-FA e la presenza di misure fiscali per il contenimento della spesa farmaceutica, il c.d. payback, unitamente alla carenza globale di plasma, comportano un formidabile deterrente per l'allocazione dei farmaci plasmaderivati nel nostro Paese, e conseguentemente un uso pro-capite di MPD inferiore rispetto a quello di altri Paesi UE, con un significativo pericolo per la continuità terapeutica dei pazienti;

il decreto-legge 95/2012 - recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" - nel regolare la spesa sanitaria italiana, riconosce il ruolo strategico e la peculiarità dei plasmaderivati prevedendone l'esclusione dal ripiano della spesa farmaceutica (art. 15, co. 5);

l'esenzione dal payback non ricomprende tuttavia l'intera categoria degli MPD ma esclusivamente quelli prodotti in conto lavoro;

alla luce della necessità di incrementare la disponibilità di immunoglobuline in Italia, sarebbe quindi opportuno escludere le immunoglobuline dal payback per il ripiano della spesa farmaceutica,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere che l'esclusione delle immunoglobuline dal calcolo del payback per il ripiano della spesa farmaceutica. La copertura della misura, pari a 180 milioni di euro l'anno, è individuata nel Fondo per le esigenze indifferibili e urgenti di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

G/2448/74/5 (già em. 32.1)

Floris, Evangelista, Fenu, Toffanin, Sciascia, Serafini, Doria, Lunesu, De Vecchis, Alessandrini, Marilotti

Accolto dal Governo

Il Senato.

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

l'articolo 10 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, prevede misure di integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria;

al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sarebbe opportuno che il trattamento di integrazione salariale di cui al citato articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sia prorogato di ulteriori 12 mesi;

considerata la particolare condizione che stanno vivendo i lavoratori di Air Italy, sarebbe necessario estendere tali misure anche ai suddetti lavoratori.

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere i trattamenti di integrazione salariale anche ai lavoratori di Air Italy prorogando contestualmente di ulteriori 12 mesi le misure di cui articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146

G/2448/75/5 (già em. 43.25)

FERRO, DAMIANI, RIZZOTTI

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha messo a dura prova le già impegnative attività di cura non professionale svolte dal caregiver familiare;

in questo quadro sarebbe opportuno che il fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare di cui all'articolo 1 commi 483-484 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 venisse ulteriormente incrementato almeno per il triennio dall'anno 2022 al 2024;

è inoltre auspicabile che parte dell'assegnazione delle risorse destinate alle Regioni sia subordinata, da parte delle stesse alla presentazione di progetti che prevedono la formazione per il caregiver familiare,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 commi 483-484 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 almeno per il triennio 2022-2024, subordinando parte dell'assegnazione delle risorse destinate alle Regioni alla presentazione, da parte delle stesse, di progetti che prevedono la formazione per il *caregiver* familiare.

G/2448/76/5 (già em. 101.0.17)

PAPATHEU

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

l'attuale situazione epidemiologica ha ulteriormente aggravato l'attività usurante del personale infermieristico operante in "area critica", quali, pronto soccorso, ospedali e reparti adibiti a centro COVID-19, le terapie intensive e le sale operatorie;

tale condizione potrebbe in parte essere compensata attraverso un trattamento pensionistico anticipato per il personale citato;

sarebbe opportuno prevedere in via transitoria e sperimentale per il triennio 2022-2024 la possibilità di usufruire per tale personale di un trattamento pensionistico anticipato in funzione dell'attività usurante che svolgono,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere in via transitoria e sperimentale per il triennio 2022- 2024 un trattamento pensionistico anticipato per tutto il personale infermieristico operante in "area critica".

G/2448/77/5 [già em. 10.0.4 (testo 2)]

FERRO, DAMIANI, RIZZOTTI

Accolto dal Governo

Il Senato.

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

l'articolo 10 reca la proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «?Transizione 4.0?» e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative;

occorre sostenere le attività di ricerca, sviluppo e innovazione in campo scientifico o tecnologico;

l'articolo 31-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto in via sperimentale per il 2021 un credito di imposta per la ricerca biomedica, con la funzione di restituire ai soggetti che concorrono senza scopo di lucro allo sviluppo della ricerca sanitaria una percentuale - pari al 17% - della spesa sostenuta per il pagamento IVA su apparecchiature e reagenti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere: misure di aiuto, sotto forma di credito di imposta, per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, in favore di imprese residenti e di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo; la stabilizzazione del credito d'imposta ricerca biomedica previsto in via sperimentale per il 2021 dal citato articolo 31-bis del decreto legge 73/2021 - c.d. DL Sostegni-bis.

G/2448/78/5 (già em. 13.0.13)

FERRO, DAMIANI

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

il comma 185 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 - legge di bilancio 2020 - ha riconosciuto un credito d'imposta alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate

nel territorio dello Stato, alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prorogare la misura di cui al comma 185 citato in premessa, alle imprese che a decorrere dal 1°gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

G/2448/79/5 (già em. 181.0.95)

NATURALE, CASTALDI, CROATTI, PAVANELLI, ROMANO, MAIORINO, LONARDO, TRENTACOSTE, DONNO, DE LUCIA

Accolto dal Governo

Il Senato.

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca al Titolo XII disposizioni in materia di Regioni ed Enti locali;

considerato che:

l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, regola le procedure autorizzative per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 reca le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili", volte anche ad assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici;

considerato inoltre che:

l'esigenza di incrementare gli impianti da fonti rinnovabili rappresenta una priorità nazionale ed internazionale, anche alla luce delle risorse che il PNRR destina all'Italia e che rappresentano un'opportunità straordinaria di rinascita delle economie locali. A tal fine, lo sviluppo delle energie rinnovabili va reso armonico con le esigenze dei territori, in particolare dei comuni,

delle Province e delle Regioni, in modo da costruire dal basso un sistema produttivo innovativo, evitando il diffondersi di attriti tra territori ed imprese del settore e favorendo una corretta sinergia tra i principi della Costituzione che contemperano le esigenze dello sviluppo economico con quelle legate alla tutela dell'ambiente, e, in particolare, degli Enti locali, quali cellule periferiche dello Stato:

occorre garantire che la normativa in materia di promozione e sviluppo delle energie rinnovabili assicuri che tra Enti locali ed imprese del settore vi sia un saldo patto capace di coniugare la ripresa economica con la transizione ecologica e la sostenibilità sociale,

impegna il Governo:

a prevedere misure compensative per l'intera durata dell'autorizzazione ottenuta in favore dei comuni che ospitano i parchi eolici o fotovoltaici o di altro genere, sia attraverso la realizzazione di opere e servizi per la viabilità comunale, di interventi per i servizi sociali, di mitigazione del rischio idrogeologico, di valorizzazione dei monumenti storici, di messa a dimora di boschi comunali, sia forme di riduzione del costo dell'energia elettrica per i residenti e non residenti proprietari di immobili ricadenti in Comuni che ospitano produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché misure di ristoro economico ai comuni, previa libera contrattazione tra le società eoliche e i Comuni titolari del diritto d'uso del territorio comunale;

a prevedere limiti alle concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale delle opere in questione, a privilegiare gli impianti preesistenti ponendo in essere il cosiddetto revamping o repowering e a prevedere distanze minime dai centri abitati, dalle strade comunali, provinciali e regionali, e dalle aree di pregio artistico, agricolo e ambientale;

a comprendere nei compensi liberamente pattuiti con gli Enti locali precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, gli introiti derivanti dagli ordini di dispacciamento da parte di Terna per garantire la sicurezza del sistema elettrico.

G/2448/80/5 (già em. 38.0.31)

FERRARA, ROMANO, DONNO, VANIN, MAIORINO, RUSSO, VACCARO

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca, al Titolo IV della Sezione I, disposizioni in materia di "Lavoro, famiglia e politiche sociali";

considerato che:

i familiari di connazionali deceduti all'estero per cause non naturali si trovano spesso in condizioni di difficoltà emotiva dovuta all'elaborazione del lutto, a cui si aggiungono complicazioni concrete connesse al disbrigo delle necessarie pratiche amministrative per il rientro della salma e degli effetti personali del defunto in Italia;

le ingenti spese che le famiglie si trovano ad affrontare, anche derivanti dai costi per recarsi nel Paese estero per sbrigare le suddette pratiche, rappresentano un aggravio finanziario che complica la gestione di una già delicata faccenda:

impegna il Governo:

ad istituire un meccanismo volto a prevedere che l'ufficio consolare possa erogare ai familiari delle vittime italiane decedute all'estero per cause non naturali un contributo per far fronte ad alcune spese tra cui i costi di viaggio per recarsi nel Paese estero per il disbrigo delle pratiche amministrative, il rientro della salma e degli effetti personali.

G/2448/81/5 (già em. 186.0.17)

Castaldi

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S. 2448),

premesso che:

il Titolo XIII della Sezione I del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di pubblica amministrazione e lavoro pubblico;

considerato che:

nel 1998, 799 docenti sono transitati dal Ministero della pubblica istruzione nei ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi del contratto collettivo nazionale decentrato sottoscritto l'11 marzo 1998 ed in base all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 6 maggio 1998, n. 217, che ha definito i criteri della procedura di mobilità intercompartimentale:

la citata ordinanza, al comma 2 dell'articolo 6, precisava che «Il docente è collocato nei ruoli dell'INPS alla VII qualifica funzionale, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, all'atto del trasferimento, se più favorevole oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso INPS»;

al momento del transito all'INPS, ai docenti che avevano usufruito delle procedure di mobilità intercompartimentale fu attribuito un assegno *ad personam*, che garantiva loro il trattamento economico fondamentale fruito presso il comparto scuola, comprendente anche il valore economico dell'anzianità. Nella voce «assegno *ad personam*» era affluita la differenza stipendiale tra lo stipendio tabellare del singolo docente (calcolato in base all'anzianità di servizio maturata nella scuola) e lo stipendio tabellare INPS di un neo-assunto in vigore al 1° settembre 1998. Infatti, poiché nel 1998 lo stipendio tabellare di un neo-assunto all'INPS era pressoché equivalente a quello di un docente appena assunto nella scuola, la differenza che si era venuta a determinare per ciascuno degli ex docenti era dovuta essenzialmente alla loro anzianità di servizio;

successivamente però l'INPS ha provveduto al riassorbimento di tale assegno, attraverso l'applicazione di considerevoli trattenute sugli stipendi del suddetto personale, in ragione di una supposta illegittimità della differenziazione di trattamento economico di cui esso avrebbe goduto. Tale rias-

sorbimento ha, di conseguenza, interessato anche la quota parte imputabile alla retribuzione individuale di anzianità (RIA);

per giustificare il riassorbimento dell'assegno ad personam, l'INPS ha sostenuto che l'istituto della RIA è effettivamente «previsto dalla contrattazione del comparto scuola, ma di fatto non è mai stato evidenziato come importo distinto dallo stipendio tabellare; per tale motivo, all'atto del passaggio, non è stato indicato all'INPS, dai relativi Provveditorati agli studi, l'importo del RIA del personale interessato. Pertanto, l'assegno ad personam corrisposto agli interessati era comprensivo anche del valore economico dell'anzianità maturata ed il riassorbimento del suddetto assegno ha inevitabilmente interessato anche la quota parte imputabile all'anzianità di servizio»;

tale interpretazione è stata confermata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, con nota protocollo n. 0151368 del 24 dicembre 2008, ha espresso parere negativo in ordine alla possibilità di individuare, e quindi riconoscere agli interessati, il valore economico della RIA senza possibilità di riassorbimento;

stante la perdita dell'anzianità maturata nell'ente di provenienza, i docenti interessati hanno eccepito in sede legale l'illegittimità del riassorbimento della RIA, non potendosi equiparare detto beneficio ai trattamenti stipendiali privilegiati e chiedendo, tra l'altro, l'«estrapolazione» della RIA dal riassorbimento dell'assegno e la non riassorbibilità della stessa;

in seguito a diversi giudizi di merito è stato riconosciuto ai docenti il diritto a mantenere presso l'INPS l'anzianità di servizio già maturata presso il Ministero della pubblica istruzione all'atto del trasferimento in mobilità intercompartimentale e, pertanto, l'esclusione dal cosiddetto «riassorbimento» della quota di retribuzione corrispondente all'anzianità maturata presso il Ministero. L'INPS è stato perciò condannato al ricalcolo dell'assegno riassorbibile, con obbligo di restituire le somme confluite nel riassorbimento stesso;

la Corte di cassazione, in seguito all'impugnazione da parte dell'INPS delle suddette sentenze, ha accolto le tesi dello stesso INPS stabilendo il riassorbimento del differenziale economico e, di conseguenza, l'insorgere a carico degli ex docenti dell'obbligo di restituire quanto percepito dall'INPS in ottemperanza alle sentenze di primo grado. Le somme riassorbite sono confluite in un fondo appositamente costituito presso l'INPS;

in questi anni si sono succeduti numerosi ricorsi in via giudiziaria, con sentenze opposte dei giudici di merito, in quanto alcuni hanno riconosciuto il trattamento economico secondo l'anzianità maturata, con l'esclusione del riassorbimento dovuto ai rinnovi contrattuali ed ai passaggi di livello, mentre altri hanno emanato sentenze «contro» il personale docente trasferito all'INPS dando luogo, nello stesso ente, alle situazioni economiche più disparate. Le disparità di trattamento retributivo non sono dunque ancora superate e gli interessati subiscono i danni dell'inevitabile protrarsi delle vicende giudiziarie;

ad oggi, il contenzioso che si è sviluppato non ha ancora risolto quello che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza n. 108/10

del 6 settembre 2011, ha considerato un inammissibile «peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente»;

di fatto, l'anzianità economica maturata dagli ex docenti è stata azzerata, in quanto coloro che provenivano dalla scuola con anzianità più elevata hanno visto regredire lo stipendio agli importi percepiti nel 1998,

impegna il Governo:

a porre in essere un apposito provvedimento volto a chiarire che per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del computo del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1° settembre 1998 al personale in servizio o cessato dal servizio a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento.

G/2448/82/5 (già em. 120.0.30)

Croatti

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

il Titolo VIII del disegno di legge in esame reca una serie di misure in favore del settore turistico;

le guide turistiche sono la categoria professionale sicuramente più colpita dalla crisi economica scaturita dall'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19;

le guide turistiche, quali lavoratori autonomi la cui attività è fortemente legata ad elementi quali la stagionalità, sono tra le professioni maggiormente danneggiate dalle misure restrittive adottate negli scorsi mesi, in particolare

dalla chiusura di musei, istituzioni, monumenti e siti culturali, che ha di fatto causato la totale sospensione della loro attività lavorativa;

considerato che:

da lungo tempo la categoria è in attesa di una riforma organica della disciplina della professione di guida turistica, essenziale al fine di valorizzare il patrimonio culturale italiano anche attraverso il riconoscimento di misure di tutela, salvaguardia e formazione delle guide turistiche,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare modifiche alla normativa in materia di professione della guida turistica, al fine di contrastare l'abusivismo della professione e favorirne la concorrenza, anche attraverso l'introduzione di una disciplina dell'esame nazionale di abilitazione professionale e dell'elenco nazionale delle guide turistiche presso il Ministero del turismo.

G/2448/83/5 (già em. 13.0.66)

Вотто

Accolto dal Governo

Il Senato.

in sede di esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, lettera qq) del decreto legislativo n. 231 del 2007, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 125 del 2019 in sede di recepimento della direttiva (UE) 2018/843 sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, reca la definizione di "valuta virtuale";

considerato che:

la suddetta norma, con la dichiarata finalità di contrastare economicamente condotte funzionali al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo, reca una definizione univoca che intercetta un numero molto esteso di fattispecie, tra loro eterogenee, molto raramente riconducibili alla funzionalità tipica di una "valuta" (cd. fiat);

l'espressione "valuta" è utilizzata alla stregua di strumenti/servizi di pagamento, strumenti e/o prodotti finanziari, combinazioni ibride, anche capaci di sfuggire a definizioni tipiche degli istituti riconosciuti dal nostro ordinamento, non soltanto in materia finanziaria;

considerato altresì che:

a livello comunitario è stato avviato un programma che si propone di adottare, entro il 2024, un quadro definitorio e regolamentare comune, finalizzato a porre ordine nel mercato delle valute virtuali;

impegna il Governo:

in attesa che si compia il suddetto percorso avviato a livello europeo, a introdurre un'apposita disciplina normativa che, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e dell'applicazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale, consenta agli operatori del settore, al pari dei titolari di "valute virtuali", di poter contare su di un quadro normativo di riferimento certo;

a valutare l'opportunità, in sede di riforma della disciplina del mercato delle valute virtuali, anche attraverso eventuali modifiche al TUIR, di:

prevedere espressamente l'imponibilità ai fini IRPEF delle plusvalenze derivanti da operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, effettuate su "valute virtuali di ogni genere";

in considerazione della differenza tipologica delle valute virtuali rispetto alle valute tradizionali, non attribuire alcuna rilevanza al concetto di "prelievo" e introdurre la rilevanza fiscale delle sole operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere;

prevedere che l'imponibilità è subordinata alla condizione che il contribuente possieda complessivamente valute virtuali per un controvalore superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui;

disciplinare, con criteri analoghi a quelli già adottati nel TUIR in riferimento ai metalli preziosi, la determinazione della plusvalenza imponibile anche per il caso in cui al contribuente manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto assoggettato a tassazione;

nell'ambito della normativa sul monitoraggio fiscale, chiarire, similmente a quanto già previsto per i conti correnti e depositi all'estero, il mancato obbligo di monitoraggio per il caso in cui il valore massimo complessivo raggiunto dalle valute virtuali possedute dal contribuente nel periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro;

prevedere, ai fini dell'IVAFE, la non imponibilità delle valute virtuali, già riconosciuta nella prassi dell'amministrazione finanziaria e, in considerazione della non imponibilità ai fini IVAFE, nonché delle forti oscillazioni di valore che possono riguardare le valute virtuali nel corso di un singolo periodo d'imposta, chiarire che gli obblighi di monitoraggio fiscale sono adempiuti avendo riguardo per il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione.

G/2448/84/5 (già em. 102.0.68)

MAUTONE, PIRRO

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca, alla Sezione I, Titolo VI, misure in materia di sanità;

considerato che:

l'epatite C (HCV) è una malattia infettiva del fegato causata da un *virus* a RNA (HCV) appartenente al genere *Hepacivirus* della famiglia dei Flaviviridae. L'infezione acuta iniziale da HCV è nella maggior parte dei casi, asintomatica e anitterica. In coloro che manifestano clinicamente la malattia, l'esordio è insidioso con anoressia, nausea, vomito, febbre, dolori addominali e ittero. Un decorso fulminante fatale si osserva assai raramente (0,1 per cento), mentre un'elevata percentuale dei casi, stimata fino all'85 per cento, andrà incontro a cronicizzazione;

il 20-30 per cento dei pazienti con epatite cronica C sviluppa, nell'arco di dieci-venti anni, cirrosi e, in circa l'1-4 per cento, successivo epatocarcinoma. Il periodo di incubazione va da due settimane a sei mesi, per lo più è compreso fra sei e nove settimane. Nel nostro Paese la quota «sommersa» di pazienti con infezione da HCV è ancora elevata. Ne consegue la necessità di uno sforzo congiunto fra istituzioni, medici e pazienti con l'obiettivo di eradicare l'infezione da HCV, secondo le direttive dell'OMS;

si stima che **ogni anno** si verifichino **3-4 milioni di nuovi casi**. Le persone cronicamente infette sono circa 150 milioni. Ogni anno muoiono circa 350.000 persone a causa di patologie del fegato HCV correlate. Nel nostro Paese, si stima che i pazienti portatori cronici del virus HCV siano oltre un milione, di cui 330.000 con cirrosi. L'Italia ha il triste primato in Europa per numero di soggetti HCV positivi e mortalità per tumore primitivo del fegato. Oltre 20.000 persone muoiono ogni anno per malattie croniche del fegato e, nel 65% dei casi, l'Epatite C risulta causa unica o concausa dei danni epatici;

ritenuto che:

è fondamentale garantire la prevenzione del *virus* (HCV) aumentando la consapevolezza attraverso la corretta informazione riguardo le fonti e la diffusione dell'infezione, le modalità di diagnosi e la possibilità di cure,

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione di un apposito Fondo per la prevenzione del virus dell'epatite C (HCV) e per l'effettuazione dell'accertamento dello stato di infezione da HCV e a stabilire, con conseguente decreto del Ministro della Salute, i criteri e le modalità per la raccolta e l'analisi delle informazioni epidemiologiche dei pazienti diagnosticati con il virus HCV, al fine di seguire l'evoluzione nel tempo e valutare cura e trattamento e l'efficacia degli interventi.

G/2448/85/5 (già em. 4.5)

MASINI

Accolto dal Governo

Il Senato.

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

il settore della cultura è uno tra quelli maggiormente colpiti dalla crisi e la musica, in particolare;

la musica produce valore culturale, economico e sociale e per tale ragione è necessario adottare iniziative che possano incentivarne la diffusione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere la riduzione dell'Iva, portandola al 5%, per gli strumenti musicali e relativi accessori, anche per uso didattico.

G/2448/86/5 (già em. 131.0.53)

DAMIANI

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

una buona parte dei contratti di servizio delle imprese di trasporto pubblico locale hanno una durata limitata che costituisce una rilevante barriera per poter impostare degli investimenti che hanno un respiro temporale di medio-lungo periodo, con il rischio concreto di non sfruttare appieno l'irrepetibile occasione offerta dagli straordinari finanziamenti europei e nazionali;

in piena conformità rispetto alla legislazione comunitaria, sarebbe opportuno consentire alle Autorità competenti di applicare l'articolo 4, paragrafo 4 del Regolamento europeo 1370/2007 anche in esecuzione degli interventi afferenti il PNRR e gli altri strumenti finanziari (Fondo complementare e Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile) con il vincolo da un lato dell'autofinanziamento aziendale che garantisce un effetto moltiplicativo degli investimenti complessivi, e dall'altro della redazione di un Piano economico finanziario conforme alle misure regolatorie dell'Autorità di regolazione dei trasporti, con obiettivi attesi di efficienza ed efficacia,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di consentire alle Autorità competenti di applicare l'articolo 4, paragrafo 4 del Regolamento europeo 1370/2007 anche in esecuzione degli interventi afferenti il PNRR e gli altri strumenti finanziari tra cui il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a patto che le stesse effettuino in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento.

G/2448/87/5 (già em. 172.0.8)

PEROSINO

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

il comma 9 dell'articolo 16-*ter* del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha introdotto una disposizione transitoria con la finalità di ovviare alla carenza di segretari nei piccoli comuni attraverso il conferimento delle funzioni di vicesegretario a funzionari degli enti locali.

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere una norma transitoria che consenta, nelle more delle procedure concorsuali, ai segretari comunali in quiescenza dal 1º gennaio 2021 o in procinto di essere collocati in quiescenza entro il 30 giugno 2022, di richiedere di essere richiamati in servizio o continuare il servizio, per un periodo di 12 mesi.

G/2448/88/5 (già em. 181.0.51)

MANGIALAVORI

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

per attuare il PNRR e gestire le ingenti risorse europee che l'Italia avrà a disposizione nei prossimi anni occorre rafforzare la capacità amministrativa

e consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici di tutte le pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a consentire alla Regione Calabria di avviare procedure selettive - organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA - per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, anche in soprannumero riassorbibile, in deroga ai limiti assunzionali vigenti, valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha già prestato attività lavorativa presso la Regione Calabria, per il tramite di Azienda Calabria Lavoro, in forza ad un contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per almeno 12 mesi.

G/2448/89/5 (già em. 98.0.2)

Giuseppe PISANI, PIRRO

Accolto dal Governo

Art. 98

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca, alla Sezione I, Titolo VI, misure in materia di sanità;

considerato che:

il Decreto del Presidente del Consiglio del 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" ha definito e aggiornato i livelli essenziali di assistenza e ha collocato gli apparecchi acustici tra i dispositivi a bassa personalizzazione acquistabili tramite gare d'appalto, ritenendoli dispositivi di serie. Tuttavia, l'erogazione di un apparecchio acustico digitale non si esaurisce nella consegna di un dispositivo, ma è un percorso sanitario - che si sviluppo nel tempo - altamente personalizzato e condotto dal professionista audioprotesista per adattare e allestire su misura il dispositivo alle specifiche ed individuali esigenze del paziente. In virtù di questo processo tecnico-sanitario le protesi audiologiche non possono

considerarsi meri dispositivi di serie, ma dispositivi altamente tecnologici che richiedono di essere personalizzati e allestiti su misura;

la relazione tecnica del DPCM 12 gennaio 2017 aveva giustificato il trasferimento di tali dispositivi dal regime tariffario a quello delle procedure di acquisto tramite gara per ragioni di sostenibilità economica. Tuttavia, in questi anni, il sistema di gare pubbliche regionali sin qui bandite si è dimostrato improduttivo di effetti e incapace di generare risparmio di spesa, privando i pazienti all'accesso alle nuove tecnologie digitali. A queste considerazioni si devono sommare i costi e i tempi impiegati dalle amministrazioni pubbliche nella tutela giudiziale dei bandi, a scapito di un sistema che registra un alto grado di soddisfazione da parte dei pazienti,

impegna il Governo:

a prevedere il ripristino di un sistema tariffario per le protesi acustiche, a garanzia della massima appropriatezza prescrittiva, nel rispetto dei ruoli delle figure professionali, della libertà di scelta e accesso alla nuova tecnologia digitale, anziché di una procedura ad evidenza pubblica come disposto dal DPCM del 12 gennaio 2017.

G/2448/90/5 (già em. 102.0.74)

Giuseppe Pisani, Pirro

Accolto dal Governo

Art. 102

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca, alla Sezione I, Titolo VI, misure in materia di sanità;

considerato che:

la vulvodinia, o Sindrome Vulvo-Vestibolare (SVV), è una sindrome dolorosa cronica che include un'ampia varietà di condizioni cliniche e che comporta l'infiammazione delle terminazioni nervose dell'area vulvo-vaginale e pelvica e che si stima colpisca ben il 16% delle donne italiane tra i 18 e i 64 anni;

la neuropatia del pudendo, o nevralgia del pudendo è una sindrome caratterizzata da dolore cronico localizzato al perineo, nelle zone del corpo innervate dal nervo pudendo, che riguarda il 4% dei pazienti che soffrono di

dolore pelvico: tra questi le donne sono più del doppio degli uomini (sette donne ogni tre uomini);

si stima che tali patologie, di tipo multifattoriale, trovino un riscontro diagnostico con un ritardo in media rispettivamente di cinque e dieci anni, anche in ragione di una scarsa formazione e informazione in materia e che, allo stato, le terapie mediche applicate, più o meno invasive, non risultano del tutto efficaci, soprattutto nel ridurre il ricorso alle terapie farmacologiche comunque spesso inadeguate;

considerato che entrambe le patologie rappresentano, di fatto, malattie croniche invalidanti che hanno un impatto generale sulla vita delle persone molto forte e che spesso implicano la rinuncia al lavoro, alla vita sociale, alla vita sessuale e che, nelle loro forme più gravi, impediscono anche le azioni quotidiane, si ritiene necessario prevedere specifici finanziamenti volti a sostenerne lo studio, la ricerca e la formazione,

impegna il Governo:

a prevedere l'istituzione di un apposito Fondo al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulla vulvodinia e sulla neuropatia del pudendo, nonché di permettere una valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale e a stabilire, con conseguente decreto del Ministro della salute, i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo, garantendo che un importo pari ad almeno il 50 per cento del predetto Fondo sia destinato alla ricerca scientifica.

G/2448/91/5 (già em. 25.0.1)

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Accolto dal Governo

Il Senato.

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante *Bilancio di* previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

il disegno di legge, in modo particolare nel Capo III, Titolo IV, della Sezione I, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di:

a) istituire un Fondo Nazionale per la flessibilità in uscita dal mercato del lavoro, adeguatamente finanziato, al fine di riconoscere al lavoratore che,

volontariamente, decida la risoluzione del rapporto di lavoro l'erogazione di una prestazione, interamente a carico dello Stato, fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS;

- b) consentire l'accesso al Fondo agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al raggiungimento dell'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, per i lavoratori dipendenti del settore privato, e dell'età anagrafica di almeno 63 anni e di un'anzianità contributiva minima di 39 anni per i lavoratori autonomi e per i dipendenti dalle pubbliche amministrazioni;
- c) consentire, ai fini del conseguimento del diritto alla prestazione per gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, l'applicazione degli istituti della totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, della ricongiunzione di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, del computo in gestione separata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 maggio 1996, n. 282, e del cumulo di cui all'articolo 1, commi da 239 a 248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- d) prevedere che la prestazione non sia cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della medesima e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo anche coordinato e continuativo, nel limite di 25.000 euro lordi annui;
- e) prevedere che al lavoratore dipendente del settore privato, in possesso di un'età anagrafica di 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, che accede volontariamente al fondo sia riconosciuta una prestazione, interamente a carico del proprio datore di lavoro, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva di 38 anni, prevedendo altresì che il datore di lavoro interessato presenti apposita domanda al fondo, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi, e che il medesimo datore di lavoro sia obbligato a versare all'Inps, in unica soluzione o mensilmente, la provvista per la prestazione e, qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, per la contribuzione figurativa;
- f) prevedere che il datore di lavoro privato possa provvedere, a suo carico e previo il versamento all'INPS della relativa provvista finanziaria, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'adesione alla prestazione di cui alla lettera e), prevedendo altresì che l'importo versato non sia soggetto alla contribuzione di solidarietà, non concorra alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente e sia deducibile per il datore di lavoro;

- g) prevedere che la prestazione di cui alla lettera e) sia riconosciuta a condizione che il datore di lavoro effettui una nuova assunzione ogni quattro lavoratori che accedono alla prestazione;
- h) prevedere che, per i lavoratori che accedono al fondo, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possano in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento della esplicitazione in forma scritta del consenso per l'adesione alle prestazioni in oggetto;
- i) prevedere che, ai fini del conseguimento della prestazione, per il personale del comparto scuola ed AFAM si applichino le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevedendo altresì che, in sede di prima applicazione, il relativo personale a tempo indeterminato possa presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico;
- l) prevedere che i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti alle forme di previdenza complementare, anche in deroga alle disposizioni vigenti, possano volontariamente integrare le prestazioni previste dal Fondo;
- m) prevedere che le predette misure non si applichino al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.

G/2448/92/5 (già em. 29.0.5)

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante *Bilancio di* previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

il disegno di legge, in modo particolare nel Capo III, Titolo IV, della Sezione I, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali;

l'articolo 8, comma 4, del 5 dicembre 2005, n. 252, recante *Disci*plina delle forme pensionistiche complementari, prevede la deducibilità dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare, nel limite di euro 5.164,57 annui;

molti giovani sono di fatto esclusi dalla previdenza complementare, a volte perché hanno un reddito troppo basso per poter destinarne una parte

alla medesima forma complementare, altre volte per via di un regime fiscale impedisce loro la deducibilità della parte di reddito ivi destinata;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di prevedere che il lavoratore che non abbia possibilità di dedurre le somme investite nella previdenza complementare possa optare per un credito di imposta del 30%, da cedere alla compagnia di assicurazione o alla società di gestione del risparmio che gestisce la forma di previdenza complementare a cui aderisce, in modo che la compagnia o la società di gestione del risparmio incrementi la posizione dell'aderente di un importo pari al credito di imposta ricevuto.

G/2448/93/5 (già em. 30.0.36)

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante *Bilancio di* previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

il disegno di legge, in modo particolare nel Capo III, Titolo IV, della Sezione I, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali:

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di:

- a) prevedere che ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che agendo quale soggetto ospitante si impegnino ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento, a fronte dell'attività formativa svolta sia riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 3.000;
- b) prevedere che ai medesimi consulenti finanziari che svolgano per un periodo di almeno 24 mesi attività di supervisione, di cui all'articolo 78 del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, sia riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 6.000;
- c) prevedere che ai medesimi consulenti finanziari che svolgano, nei confronti del medesimo soggetto, sia il ruolo di soggetto ospitante sia l'attività di supervisione sia riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 7.000;

- d) prevedere che possano beneficiare del credito di imposta i consulenti finanziari iscritti da almeno 3 anni all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, indipendentemente dal regime contabile adottato;
- e) prevedere che ai fini dell'ammissibilità al credito di imposta, l'attività svolta quale soggetto ospitante venga certificata dall'ente promotore del tirocinio e che l'attività svolta quale supervisore venga attestata dall'intermediario finanziario per il quale esso opera e confermata dall'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, di cui all'articolo 31, comma 4, del richiamato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del soggetto supervisionato alla scadenza del termine di ventiquattro mesi dall'inizio dell'attività di supervisione:
- f) prevedere che il credito di imposta sia indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui ha avuto termine il tirocinio e, per la parte residua, in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, ovvero nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui termina l'attività di supervisione e, per la parte residua, in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo;
- g) prevedere che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che non concorra alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e che non rilevi ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

G/2448/94/5 (già em. 30.0.37)

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante *Bilancio di* previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

il disegno di legge, in modo particolare nel Capo III, Titolo IV, della Sezione I, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di:

- a) prevedere, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, nell'ambito del piano di politiche attive previsto dal PNRR e al fine di valorizzare la responsabilità sociale delle aziende contenendo gli effetti sociali e occupazionali delle scelte economiche adottate che non consentano di garantire l'impiego a tutto il personale in forza, che il datore di lavoro con un organico superiore a 50 dipendenti e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano stipulare un accordo di durata fino a 24 mesi, in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che preveda un piano contenente azioni di politica attiva per la tutela occupazionale (PTO), con l'obiettivo di ricollocare nel territorio di riferimento i lavoratori che vi abbiano aderito volontariamente, ovvero di individuare per gli stessi soluzioni non traumatiche volte ad accrescerne il profilo di occupabilità;
- b) prevedere che il piano sia gestito direttamente dall'azienda con le proprie risorse interne anche con il supporto delle associazioni di categoria, delle agenzie per il lavoro, dei centri per l'impiego presenti nel territorio interessato, nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) al fine di rintracciare, anche su dati statistici o di fonte amministrativa, le offerte di lavoro presenti nel territorio;
- c) prevedere che i lavoratori aderiscano volontariamente al PTO, previa risoluzione del rapporto di lavoro, e abbiano diritto alla prestazione NASpI senza l'applicazione della disposizione di riduzione prevista dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
- d) prevedere che il PTO contenga, con descrizione dettagliata, le seguenti attività gestite dal datore di lavoro: orientamento specialistico e personalizzato di accompagnamento al lavoro pari ad almeno a 25 ore per ciascun lavoratore mediante colloquio individuale e bilancio delle competenze da parte di personale specializzato inclusa l'assistenza alla elaborazione del curriculum vitae; informazione e formazione specialistica di almeno 25 ore sulle strategie e tecniche di ricerca attiva del lavoro, sulle conoscenze utili al reinserimento lavorativo e sul self marketing; azioni finalizzate all'accrescimento del profilo personale di occupabilità mediante interventi di formazione, riqualificazione professionale e acquisizione di competenze utili alla ricollocazione e reinserimento nel mercato del lavoro nelle figure professionali richieste nel territorio pari almeno a 50 ore; le modalità di attivazione sul territorio da parte dell'impresa dei canali associativi e istituzionali al fine di rintracciare le opportunità di lavoro presenti nel territorio; la descrizione del modello organizzativo interno e le procedure finalizzate alla gestione del PTO e al monitoraggio delle opportunità di lavoro coerenti con le caratteristiche

dei lavoratori coinvolti veicolate dai soggetti pubblici e privati accreditati a livello nazionale e territoriale;

- e) prevedere che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni rendano disponibile sulla *home page* del proprio sito istituzionale l'informazione costante e aggiornata sulle tendenze della domanda di lavoro articolata per territorio, settori e professioni basati sulla elaborazione statistica dei dati delle comunicazioni obbligatorie e di altre fonti informative disponibili relative al mercato del lavoro, anche sulla base di accordi e convenzioni con gruppi di ricerca delle università e degli enti di ricerca, in mondo che il mancato rispetto di tali previsioni sia valutato ai fini della responsabilità personale del dirigente competente;
- f) prevedere che le attività di formazione mirate per l'accrescimento dell'occupabilità possano essere svolte anche per il tramite dei fondi interprofessionali, a valere sul conto azienda e sul conto di sistema, anche in deroga alle disposizioni vigenti e agli atti istitutivi e regolamentari dei fondi;
- g) prevedere che il programma di formazione avviato dall'impresa contenga in allegato documentazione comprovante i fabbisogni occupazionali collegati alle nuove competenze anche attraverso l'acquisizione dei dati o
 contenuti in altri osservatori o rapporti previsti dalle istituzioni regionali e nazionali e che il medesimo programma di formazione possa intendersi assolto
 anche qualora l'impresa faccia impartire l'insegnamento presso altre aziende,
 utilizzando l'opera del lavoratore anche mediante la sola applicazione pratica,
 nei limiti di 320 ore;
- h) prevedere che, per la realizzazione del PTO, l'impresa possa avvalersi anche degli strumenti e delle risorse del fondo di Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL);
- i) prevedere che, al termine del piano, prima dell'assunzione del lavoratore presso altro datore di lavoro, l'azienda rilasci al lavoratore un'apposita certificazione in cui sono indicate in dettaglio tutte le attività svolte nei suoi riguardi e le relative attestazioni delle competenze conseguite;
- l) prevedere che, al datore di lavoro che volontariamente sottoscriva il piano di tutela occupazionale, non si applichi l'obbligo contributivo di cui all'articolo 2, commi da 31 a 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e che in caso di avvenuta rioccupazione dei lavoratori aderenti al PTO con un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, ovvero con contratto a tempo determinato e a tempo pieno almeno pari a 24 mesi, anche in assenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 81, il datore di lavoro abbia diritto a dedurre dal proprio reddito un importo equivalente al costo annuo, maggiorato di tre volte, relativo al lavoratore rioccupato;
- m) prevedere che, qualora al termine del piano uno o più lavoratori non siano stati ricollocati, il datore di lavoro si obblighi a corrispondere un trattamento di incentivo all'esodo almeno pari a 24 mesi dell'ultima retribuzione tabellare dovuta al lavoratore, che all'azienda spetti in ogni caso il diritto

alla maggiore deducibilità del costo e che l'importo corrisposto non concorra a formare il reddito del lavoratore;

- n) prevedere che ai datori di lavoro che assumano lavoratori coinvolti nel PTO siano riconosciuti i seguenti benefici: l'esonero contributivo pari al 100% della quota a carico del datore di lavoro fino a 8.000 euro per una durata massima di 36 mesi; la possibilità di assunzione del lavoratore con contratto a tempo determinato in deroga alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 81 per una durata massima di 36 mesi senza l'applicazione del contributo aggiuntivo dell'1,4% di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92; la possibilità di assunzione del lavoratore con un contratto di riqualificazione cui si applica la disciplina dell'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 81, per 48 mesi con esonero contributivo pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro;
- o) prevedere l'applicazione agli accordi sottoscritti dopo il 15 ottobre 2021;
- p) prevedere che, al fine di favorire l'occupazione dei lavoratori che hanno aderito al PTO, più datori di lavoro, anche su iniziativa delle associazioni di categoria e professionali presenti nel territorio, possano stipulare un contratto di rete di cui articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, o associazioni temporanee di impresa, aventi anche le finalità di inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa;
- q) prevedere che, i datori di lavoro possano anche raggiungere accordi contrattuali in cui è stabilito: il datore di lavoro di riferimento che assume i lavoratori utilizzati in regime di codatorialità tra gli aderenti; le modalità di svolgimento della prestazione e di ribaltamento dei costi della prestazione;
- r) prevedere che, per le finalità di cui alle lettere p) e q), ogni azienda aderente sia responsabile, in ragione della prestazione utilizzata, degli obblighi di sicurezza e in materia di privacy, ovvero con riferimento agli obblighi retributivi e contributivi trova applicazione il regime di responsabilità solidale.

G/2448/95/5 [già em. 30.0.39 (testo 2 corretto)]

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante *Bilancio di* previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

il disegno di legge, in modo particolare nel Capo III, Titolo IV, della Sezione I, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali:

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di:

- a) prevedere che, al fine di individuare soluzioni compartecipate tra datori di lavoro, lavoratori e Stato con l'obiettivo di risolvere i problemi occupazionali dei giovani e per rintracciare le esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali derivanti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con un approccio di responsabilità sociale nell'utilizzo di misure di politica attiva, in via sperimentale, per il triennio 2022-2024 i fondi interprofessionali istituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche in deroga alle disposizioni vigenti e agli atti istitutivi e regolamentari dei fondi, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro, per favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro qualificato, possano finanziare attraverso le risorse del conto aziendale e le risorse del conto di sistema, anche integrando queste ultime con ulteriori risorse pubbliche statali o regionali, appositi percorsi formativi finalizzati all'ingresso nel mondo del lavoro con un contratto di lavoro dipendente, in modo che in caso di mancata assunzione il datore di lavoro sia tenuto a restituire l'importo oggetto di finanziamento;
- b) prevedere che, al fine di uniformare la gestione dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e con l'obiettivo di ottimizzare il finanziamento delle attività formative, siano definiti gli standard nazionali per identificare la spesa per le attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi e per le attività finalizzate alla realizzazione dei piani formativi;
- c) prevedere che i datori di lavoro aderenti ai fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possano effettuare versamenti volontari al fine di finanziare il riconoscimento di un assegno straordinario nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo per i lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento nei succes-

sivi sette anni, prevedendo altresì che la gestione delle risorse finanziate e la sostenibilità delle prestazioni erogate del Fondo avvengano in base al principio di contabilità separata, che le prestazioni siano riconosciute nei limiti della disponibilità economica assicurata da ciascuna azienda, che l'assegno non concorra alla formazione del reddito ai fini Irpef del lavoratore e non formi base imponibile ai fini previdenziali o contributi di solidarietà e che le somme accantonate dal datore di lavoro siano deducibili dal reddito:

d) prevedere che le somme accantonate volontariamente possano essere utilizzate anche per consentire il versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'adesione alla prestazione in oggetto, prevedendo altresì che tali disposizioni si applichino ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della indennità mensile senza ricorrere ad operazioni di riscatto, cumulo o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso all'indennità per effetto del riscatto, cumulo o ricongiunzione, che i versamenti siano deducibili ai sensi della normativa vigente e che non concorrano a formare il reddito dei lavoratori.

G/2448/96/5 (già em. 30.0.42)

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante *Bilancio di* previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

il disegno di legge, in modo particolare nel Capo III, Titolo IV, della Sezione I, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di:

a) prevedere che i datori di lavoro e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, possano avviare una consultazione sindacale finalizzata a stipulare in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un contratto di espansione con lo scopo di favorire i processi di transizione previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o per reagire alla crisi economica conseguente al periodo emergenziale;

- b) prevedere che il contratto di espansione abbia efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati e contenga il numero dei lavoratori da assumere nel corso della durata del contratto, la riduzione media complessiva dell'orario di lavoro calcolata su tutto il personale a tempo indeterminato in forza alla data di sottoscrizione del contratto e il numero dei lavoratori interessati all'attività formativa o di riqualificazione;
- c) prevedere che le assunzioni siano effettuate a tempo indeterminato, anche con il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché con il contratto di apprendistato per la qualificazione o riqualificazione di cui all'articolo 47, comma 4, del citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia beneficiario di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali, applicando alle medesime tutte le disposizioni agevolative nel tempo vigenti, anche in deroga ai limiti di cumulabilità dalle stesse previsti, comprese quelle previste dall'articolo 24-bis, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- d) prevedere che il datore di lavoro che intenda avviare un percorso di formazione o riqualificazione dei lavoratori possa concordare una riduzione media oraria non superiore al 5 per cento dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale dei lavoratori, nonché prevedere che, per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro possa essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato; prevedere altresì che il datore di lavoro a fronte della riduzione oraria possa richiedere all'INPS una prestazione denominata indennità di espansione, per una durata di 12 mesi anche non continuativi, da riconoscere ai lavoratori e calcolata con le modalità e nella misura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 6, e che all'indennità di espansione non si applichino le disposizioni previste nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, salvo quelle espressamente richiamate;
- e) prevedere che per le aziende che sottoscrivono il contratto di espansione con un organico superiore a 50 unità lavorative, ma non superiore a 1000, la riduzione media oraria sia elevata al 15 per cento;
- f) prevedere che, a fronte della riduzione oraria, il datore di lavoro sia tenuto a redigere un progetto di formazione che può intendersi assolto anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per l'assegnazione del lavoratore ad una mansione con competenze tecniche professionali diversa rispetto a quella cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica, prevedendo altresì che il progetto debba contenere le misure idonee a garantire l'effettività della formazione necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito il lavoratore, che il progetto, parte integrante del contratto di espansione, descriva i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavo-

ratori interessati e le ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali e che i lavoratori individuati e le modalità di attuazione del progetto formativo possano risultare anche non direttamente corrispondenti alla riduzione oraria attuata in azienda;

g) prevedere che per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosca per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, una prestazione mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato da apposita certificazione rilasciata dall'INPS o da altro ente previdenziale di appartenenza, prevedendo altresì che le disposizioni si applichino a qualunque accesso a pensione nel tempo vigenti anche attraverso gli istituti di cumulo di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, 42, di ricongiunzione di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, di computo in gestione separata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 maggio 1996, n. 282, di cumulo di cui all'articolo 1, commi 239-248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che trovino altresì applicazione le norme sulla totalizzazione internazionale ai sensi dei regolamenti UE o delle convenzioni bilaterali con i Paesi extra UE; prevedere inoltre che il datore di lavoro possa provvedere, a suo carico e previo il versamento all'INPS o ad altro ente previdenziale di appartenenza della relativa provvista finanziaria, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'adesione alla prestazione in oggetto, che le disposizioni si applichino ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della indennità mensile senza ricorrere ad operazioni di riscatto, cumulo o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso all'indennità per effetto del riscatto, cumulo o della ricongiunzione, che le relative risorse siano versate all'INPS o ad altro ente previdenziale di appartenenza, dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento, che i versamenti del datore di lavoro siano deducibili ai sensi della normativa vigente; prevedere inoltre che, qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versi anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto; prevedere infine che per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile sia ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi pre-

videnziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata sia ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa;

- h) prevedere che, per i lavoratori di cui alla lettera g), le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possano in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento della esplicitazione in forma scritta del consenso per l'adesione alla prestazione in oggetto;
- i) prevedere che, qualora le assunzioni a tempo indeterminato da effettuare siano almeno una per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro operi per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore, qualora siano almeno due per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro di cui al medesimo comma opera per ulteriori ventiquattro mesi, e qualora siano almeno tre per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro opera per ulteriori trentasei mesi; prevedere altresì che il datore di lavoro interessato presenti apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi, e che il medesimo datore di lavoro sia obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.

G/2448/97/5 (già em. 30.0.43)

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Accolto dal Governo

Il Senato.

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante *Bilancio di* previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

il disegno di legge, in modo particolare nel Capo III, Titolo IV, della Sezione I, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di:

- a) prevedere, in via sperimentale per l'anno 2022 e con lo scopo di favorire i processi di transizione previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o per reagire alla crisi economica conseguente al periodo emergenziale, che i datori di lavoro con un organico non superiore a 50 dipendenti e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, possano sottoscrivere il contratto di espansione in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e che in assenza delle predette organizzazioni sindacali i datori di lavoro possano dare attuazione al contratto di espansione, recependo quanto stabilito dai contratti collettivi territoriali sottoscritti, a livello regionale o provinciale, dalle associazioni di categoria e da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali renda disponibili sul proprio sito i contratti collettivi territoriali distinti per territorio di competenza;
- b) prevedere che i contratti collettivi territoriali stabiliscano la durata del contratto di espansione anche distinto per obiettivi formativi; l'eventuale numero di assunzioni, anche distinto per dimensione aziendale; gli obiettivi del progetto formativo, anche distinto per qualifiche professionali; il monte ore minimo di formazione per ciascun lavoratore, anche distinto per qualifiche professionali, da effettuare del periodo di durata del contratto di espansione; le misure idonee a garantire l'effettività della formazione;
- c) prevedere che le assunzioni siano effettuate a tempo indeterminato, anche con il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché con il contratto di apprendistato per la qualificazione o riqualificazione di cui all'articolo 47, comma 4, del citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia beneficiario di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali, applicando alle medesime tutte le disposizioni agevolative nel tempo vigenti, anche in deroga ai limiti di cumulabilità dalle stesse previsti, comprese quelle previste dall'articolo 24-bis, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- d) prevedere che il datore di lavoro che intenda recepire i contenuti del contratto collettivo territoriale nell'ambito di un contratto di espansione presenti istanza di autorizzazione su specifico modulo reso disponibile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di verificare le risorse disponibili, che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali autorizzi l'accesso al contratto di espansione entro dieci giorni dall'istanza e che in caso di mancata comunicazione entro i termini previsti l'istanza si intenda accolta;
- e) prevedere che il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione debba redigere, anche per il tramite dell'associazione di categoria cui è iscrit-

to o di un professionista di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, un progetto dettagliato di formazione, contenente le misure idonee a garantire l'effettività della formazione necessaria per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui è adibito il lavoratore, che il progetto, parte integrante del contratto di espansione, debba descrivere in dettaglio i contenuti formativi e le modalità attuative anche in e-learning, il numero complessivo dei lavoratori interessati e di ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali;

f) prevedere che il datore di lavoro possa concordare con i lavoratori una riduzione media oraria non superiore al 20 per cento dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale dei lavoratori in essere alla data di recepimento del contratto di espansione territoriale, che per ciascun lavoratore interessato dal contratto di espansione la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro possa essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato, che il datore di lavoro a fronte della riduzione oraria possa richiedere all'INPS una prestazione denominata indennità di espansione da riconoscere ai lavoratori e calcolata con le modalità e nella misura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 6, che all'indennità di espansione non si applichino le disposizioni previste nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, salvo quelle espressamente richiamate, che l'indennità espansione sia riconosciuta al lavoratore interessato dalla riduzione oraria per una durata massima di 6 mesi, anche non continuativi e che i lavoratori individuati e le modalità di attuazione del progetto formativo possono risultare anche non direttamente corrispondenti alla riduzione oraria attuata in azienda.

G/2448/98/5 (già em. 40.0.20)

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante *Bilancio di* previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

il disegno di legge, in modo particolare nel Capo III, Titolo IV, della Sezione I, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di prevedere la detassazione della retribuzione delle ore di for-

mazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

G/2448/99/5 (già em. 40.0.21)

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante *Bilancio di* previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

il disegno di legge, in modo particolare nel Capo III, Titolo IV, della Sezione I, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di prevedere che il contributo integrativo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sia devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali.

G/2448/100/5 (già em. 137.0.3)

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO, AUGUSSORI

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S. 2448),

premesso che:

l'articolo 137 del disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali;

gli investimenti in infrastrutture e opere pubbliche rappresentano un volano di primaria importanza per lo sviluppo economico di un Paese. Le risorse impiegate per tali finalità, anche per le piccole opere, sono in grado di generare un moltiplicatore elevato di crescita, di creare occupazione e benessere per le comunità che beneficiano della realizzazione degli interventi;

la realizzazione di tali opere, oltre a mettere a disposizione degli utenti infrastrutture moderne, garantirebbe maggiore interconnessione con la rete delle infrastrutture europee e il rilancio delle imprese operanti nel settore e l'occupazione;

il secondo lotto della tangenziale di Como è un'opera strategica in quanto collegherebbe in modo organico la A9 alla zona sud est di Como, ed in passato numerose sono state le promesse legate alla realizzazione dell'opera;

la Regione Lombardia ha formalmente chiesto al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di inserire nel contratto di programma di Anas 2021-2025 la variante alla SS342/639 (Como-Lecco), ovvero il nuovo collegamento con il II lotto della Tangenziale di Como. L'inserimento dell'opera nel piano di investimento della Società Statale è necessario affinché lo Stato centrale reperisca i finanziamenti per la sua realizzazione;

inoltre, nel lodigiano si discute da anni in merito alla necessità di migliorare le condizioni di sicurezza dell'accesso alla città di Lodi dalla tangenziale sud, in località Faustina, che attualmente è causa di ingorghi e incidenti;

il problema principale è causato dal fatto che, mentre tutti gli altri svincoli esistenti sono a due livelli, vi è ancora presente in località Faustina, un'intersezione a raso con la strada provinciale 23 e con una delle principali vie d'accesso all'area urbana, la via San Colombano. L'incrocio è stato affrontato con una rotonda che rappresenta un "imbuto" in grado di provocare la congestione del traffico di tutta la viabilità di accesso al capoluogo ;

da anni è stata individuata dagli enti locali, quale unica soluzione, la realizzazione di uno svincolo a due livelli tramite un viadotto o un cavalcavia che non faccia interferire il traffico della tratta Bologna-Milano con il traffico locale;

la realizzazione del progetto dipende dai finanziamenti che l'ANAS e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili intendono mettere a disposizione per la risoluzione dei problemi di traffico;

l'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 stabiliva che in sede di aggiornamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, una quota delle risorse, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fosse destinata alla progettazione e alla realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia. In sede di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 era stato accolto dal Governo un ordine del giorno che prevedeva che una parte di quelle risorse fosse destinata agli interventi sulla tratta citata, tale impegno tuttavia non ha ancora avuto seguito;

il territorio, le aziende, gli automobilisti necessitano di velocizzare i collegamenti che risultano lenti a causa dell'insufficienza e dell'inadeguatezza della rete viaria ordinaria;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative di competenza, e a individuare gli adeguati stanziamenti di risorse, per la realizzazione del secondo lotto della tangenziale di Como, nonché per la realizzazione dei necessari interventi di adeguamento e messa in sicurezza della tratta della strada statale 9 "via Emilia", dal chilometro 293.00 al chilometro 298.00, nel territorio del comune di Lodi.

G/2448/101/5 (già em. 29.0.34)

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

in base alla normativa vigente, i lavoratori frontalieri godono di una franchigia fiscale di 7.500 euro;

tale franchigia non viene applicata agli 8000 pensionati frontalieri che rimangono quindi ingiustificatamente esclusi dalla suddetta misura;

il garante del contribuente si è espresso in passato riconoscendo che le pensioni dei frontalieri sono derivate dal lavoro e come tale dovrebbero beneficiare anche loro della franchigia,

impegna il governo:

a prevedere il riconoscimento della franchigia fiscale di 7.500 euro agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica.

G/2448/102/5 (già em. 94.0.8)

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

l'articolo 4, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, prevede che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le quali, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale;

tale misura, prevista per il 2020 e 2021, non è stata prorogata per il 2022 nonostante le difficoltà delle strutture non siano comunque superate,

impegna il governo:

al fine di garantire la sostenibilità economica delle strutture sanitarie accreditate, IRCCS, Ospedali Classificati, Presidi, Case di cura e delle strutture sociosanitarie, sociosanitarie residenziali ovvero sociosanitarie semiresidenziali, che a causa del COVID non hanno potuto raggiungere i budget prefissati, a prorogare per il 2022 le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell'art. 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

G/2448/103/5 (già em. 158.0.5)

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

nel contesto generale di aumento dei prezzi delle materie prime sul mercato energetico, il prezzo del gas all'origine è aumentato di oltre 5 volte, raggiungendo livelli mai visti dal dopoguerra a oggi. In particolare, mentre gli altri carburanti stanno registrando aumenti fino al 30%, il metano per auto risulta l'unico carburante il cui prezzo al pubblico è più che raddoppiato nelle ultime settimane, andando spesso a superare - talvolta anche abbondantemente - i prezzi al pubblico di benzina e gasolio;

l'aumento del prezzo del gas ha gravemente colpito anche le imprese di autotrasporto che, per ragioni economiche, commerciali e ambientali, hanno scelto il gas naturale come soluzione per rendere più "verde" la propria flotta di mezzi pesanti. Questi veicoli hanno un costo di acquisto superiore a quelli diesel, che veniva gradualmente ammortizzato dal minor costo del gas rispetto al gasolio,

impegna il governo:

al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a riconoscere un credito d'imposta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022

G/2448/104/5 (già em. 158.0.16)

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

nel contesto generale di aumento dei prezzi delle materie prime sul mercato energetico, il prezzo del gas all'origine è aumentato di oltre 5 volte, raggiungendo livelli mai visti dal dopoguerra a oggi. In particolare, mentre gli altri carburanti stanno registrando aumenti fino al 30 per cento, il metano per auto risulta l'unico carburante il cui prezzo al pubblico è più che raddoppiato nelle ultime settimane, andando spesso a superare - talvolta anche abbondantemente - i prezzi al pubblico di benzina e gasolio;

questa situazione va a colpire una fascia di clienti, non solo esercenti attività d'impresa, che ha scelto il metano, oltre che per le sue proprietà ambientali, anche per la sua convenienza economica. Tra l'utenza privata, sono specialmente le famiglie a basso reddito a usufruire di questo carburante,

impegna il governo:

a prevedere, per il primo trimestre del 2022, che la riduzione dell'IVA al 5 per cento già concessa alle somministrazioni di gas naturale per usi civili e industriali sia estesa anche al metano autotrazione.

G/2448/105/5 (già em. 199.0.12)

BERUTTI, PEROSINO, RIZZOTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Accolto dal Governo

Il Senato.

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

ai sensi dell'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dell'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in ragione degli ingenti danni subiti a seguito dell'alluvione del 1994, numerose aziende piemontesi hanno potuto beneficiare dei rimborsi di contributi e premi versati all'Inps/Inail, nel triennio 1994/1997;

la legittima spettanza del suddetto beneficio è stata sancita da numerose sentenze di I grado, confermate dalla Corte d'Appello di Torino;

nel 2012 la Commissione europea, ritenendo che si trattasse di aiuti di Stato riservati in forza dei Trattati alla sua esclusiva competenza, ingiunse all'Italia di sospendere tutti i pagamenti in essere fino a decisione definitiva avvenuta il 14 agosto 2015;

con tale Decisione è stato sancito che gli aiuti individualmente conferiti erano pienamente compatibili con il diritto comunitario in quanto destinati alla compensazione di danni subiti da imprese colpiti da catastrofe naturale;

la Commissione ha pertanto concluso che gli aiuti già versati non dovessero essere già soggetti ad ordine di recupero, qualora accordati ad imprese aventi sede operativa nelle aree disastrate e versati in data antecedente all'ordine emesso nel mese di ottobre dell'anno 2012 in cui si intimava all'Italia di sospendere ogni altro pagamento;

la Commissione europea ha, quindi, chiaramente disposto che l'Italia, in base al principio di irrecuperabilità, non è tenuta a recuperare gli aiuti versati ove si tratti di imprese aventi sede operativa in Piemonte ai tempi dell'alluvione:

la Corte di Cassazione, intervenuta in sede di attuazione della suddetta Decisione, ha invece affermato che gli aiuti già versati e irrecuperabili sarebbero solo quelli spontaneamente erogati da Inps/Inail e che quindi ogni altro aiuto, sebbene già versato, ove sia oggetto di contenzioso giudiziario, andrebbe, secondo la Suprema Corte, posto nel novero dei cosiddetti pagamenti/aiuti in essere

considerato che

è necessario porre fine a tale annosa questione onde scongiurare il rischio di un tragico epilogo per le aziende piemontesi coinvolte,

impegna il governo:

ad adottare ogni misura necessaria volta a garantire che le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'articolo 4, comma 90, della legge. n. 350 del 2004 e articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre 1994, restino definitivamente acquisite ai beneficiari con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario sia un'impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994.

G/2448/106/5 (già em. 12.0.8)

Tosato, Faggi, Ferrero, Testor

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S. 2448),

premesso che:

l'articolo 12 del disegno di legge in esame reca misure di potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese e prevede un incremento di risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 e del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

le risorse attualmente stanziate per far fronte alle perdite causate dalla pandemia nel settore fieristico, previsti in capo al Ministero del Turismo dal Decreto-legge 25 marzo 2021, n. 73 e dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 sono del tutto insufficienti, soprattutto se paragonati a quelli stanziati per il 2020;

nel 2020, infatti, le attività del settore fieristico e congressuale sono state interrotte complessivamente per 8 mesi a causa della pandemia CO-VID-19, e, in conseguenza di ciò, sono stati stanziati come ristoro da parte del Ministero dei Beni culturali 20 milioni di euro e da quello del Turismo 350 milioni di euro. A questi 370 milioni di euro sono da aggiungere circa 100

milioni stimabili come effettivamente erogati da parte di SIMEST a valere sul Fondo per la promozione integrata del Ministero degli Affari esteri. Dei 213 milioni stanziati per l'erogazione di contributi a fondo perduto come ristoro per il settore non possono essere infatti stati erogati più di circa 100 milioni di euro:

si può stimare dunque che per il 2020 sono stati erogati circa 450 milioni di euro (di cui circa 220 specificatamente per le fiere) a fronte dei 150 milioni di euro (di cui 73 specificatamente per le fiere) previsti per il 2021. Considerando solo le fiere e riducendo il fabbisogno stimato considerando i diversi mesi di chiusura previsti per il comparto nei due anni (8 mesi nel 2020, 6 mesi nel 2021), si può stimare la necessità di almeno ulteriori 100 milioni per ristorare le perdite subite nel 2021 specificatamente per le fiere;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a incrementare da 150 milioni di euro a 250 milioni di euro le risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Turismo dal decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, da destinare alle perdite subite dal settore fieristico.

G/2448/107/5 (già em. 43.0.4)

Tosato, Zuliani

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante *Bilancio di* previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

il disegno di legge, in modo particolare nel Capo III, Titolo IV, della Sezione I, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali;

l'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, ha previsto, nelle more della modifica dei criteri di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei nuclei familiari che abbiano, tra i loro componenti, persone con disabilità o non autosufficienti, al fine di recepire la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità siano esclusi

dal reddito disponibile, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;

la disposizione richiamata ha comportato maggiori oneri in capo ai comuni che devono erogare le prestazioni assistenziali;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza atte ad istituire un apposito *Fondo per la sostenibilità della comparte-cipazione dei comuni alle spese di residenzialità*, adeguatamente finanziato e finalizzato a garantire la sostenibilità finanziaria della compartecipazione dei comuni al pagamento della quota sociale delle rette di ricovero delle persone con disabilità, non autosufficienti e delle altre persone di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché a dare copertura agli oneri derivanti in capo ai comuni stessi per effetto dell'applicazione del richiamato articolo 2-*sexies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.

G/2448/108/5 (già em. 131.0.90)

Tosato, Ferrero, Faggi, Testor

Accolto dal Governo

La Commissione Bilancio del Senato,

premesso che:

il Governo, in collaborazione tra Mite e Mise, con la Misura M2C2-41 prevede il supporto alla filiera dei bus elettrici, sostenendo progetti capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi, oltre che a supportare il rinnovo del parco autobus elettrici;

inoltre, con la misura c.d. Cold Ironing, M3C2-4, si prevede una riforma di semplificazione dei processi autorizzativi per la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fornitura di energia elettrica da terra alle navi durante la fase di ormeggio;

occorrono analoghe misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle acque interne, attraverso l'istituzione di un fondo destinato a riconoscere, in favore della società pubblica "Gestione Navigazione Laghi Italia", contributi per il ricambio della flotta dei laghi Garda, Como e Maggiore, attraverso l'acquisto di nuovi mezzi lacuali a propulsione elettrica, nonché in favore

degli enti competenti per l'infrastrutturazione delle relative banchine ai fini della possibilità di attracco di navi di trasporto pubblico elettrici,

impegna il Governo,

parallelamente alle risorse destinate alla mobilità elettrica e il Cold Ironing, ad individuare le opportune risorse occorrenti per il ricambio della flotta di trasporto pubblico dei laghi Garda, Como e Maggiore, attraverso l'acquisto di nuovi mezzi lacuali a propulsione elettrica, e per l'infrastrutturazione delle relative banchine ai fini della possibilità di attracco di navi di trasporto pubblico elettrici.

G/2448/109/5 (già em. 133.0.4)

Tosato, Ferrero, Faggi, Testor

Accolto dal Governo

La Commissione Bilancio del Senato,

premesso che:

il collegamento ferroviario tra la stazione di Porta Nuova di Verona e l'aeroporto di Marco Catullo è prioritario per Verona e provincia; il 2 dicembre scorso, i comuni di Verona, Sommacampagna e Villafranca e le Province di Verona e Mantova hanno formalizzato una richiesta a Rete ferroviaria italiana S.p.A, sollecitando la realizzazione dell'opera;

il progetto preliminare che risulta inserito nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), prevede il collegamento ferroviario dell'aeroporto Marco Catullo con Verona Porta Nuova mediante una variante alla linea Modena - Verona, per circa 4,5 km a cavallo della stazione di Dossobuono e include anche la realizzazione di una nuova stazione a servizio dell'abitato di Dossobuono e dell'Aeroporto "Marco Catullo";

la realizzazione dell'opera è fondamentale per migliorare l'intermodalità e l'accessibilità da parte dei vari sistemi di trasporto, sia ferroviario che aereo, per persone e merci, nonché per sostenere lo sviluppo dell'aeroporto "Catullo", cogliendo l'opportunità offerta dalla collocazione dell'Aeroporto stesso nelle vicinanze della linea ferroviaria Verona - Mantova - Modena;

l'opera risulta già inserita nell'aggiornamento 2018/2019 del Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A (progetto 0269), con un fabbisogno finanziario pari a 90,23 milioni di euro a decorrere dal 2022:

occorre accelerare la realizzazione dell'infrastruttura, anche in considerazione dell'importanza che la stessa riveste per la mobilità ferroviaria

funzionale allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative, dirette all'accelerazione della realizzazione del collegamento ferroviario tra la stazione di Porta Nuova e l'aeroporto di Marco Catullo da parte di Rete ferroviaria italiana S.p.A. anche in considerazione dell'importanza che la stessa riveste per la mobilità ferroviaria funzionale allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina.

G/2448/110/5 (già em. 142.0.13)

Tosato, Ferrero, Faggi, Testor

Accolto dal Governo

La Commissione Bilancio del Senato,

premesso che:

già dal 2010 si discute sulla necessità di intervenire sul collettore del Garda, in quanto la vetustà dell'intero sistema fognario rende insufficiente qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria;

le strutture, realizzate 40 anni fa, sono molto degradate perché giunte al termine della loro vita tecnica utile, con limitati spessori delle pareti e frequenti lesioni in corrispondenza dei giunti; infatti, già si è verificato un sollevamento per una tratta di circa 100 metri che fortunatamente non ne ha comportato la rottura evitando il disastro ambientale;

tutto ciò rende evidente l'urgenza di intervenire con la realizzazione di nuove infrastrutture che interessano il territorio dell'ATO veronese e dell'ATO bresciano, anche in considerazione del fatto che le acque del lago di Garda dovranno soddisfare oltre il 40 per cento del fabbisogno idrico del Paese:

il 20 dicembre 2017 è stato sottoscritto un protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del Lago di Garda tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della transizione ecologica) la Regione Veneto e la Regione Lombardia che prevedeva, tra l'altro, di disciplinare la puntuale attuazione degli interventi, le procedure per il trasferimento delle risorse, le modalità di monitoraggio, controllo e rendicontazione.

nella medesima data, è stata siglata la "Convenzione Operativa finalizzata alla realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del Lago di Garda tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare (ora Ministero della transizione ecologica), la Regione Lombardia, la Regione Veneto, l'Ufficio d'Ambito di Brescia, il Consiglio di Bacino "Veronese" e l'Associazione Temporanea di scopo Garda Ambiente, con la quale le parti si sono impegnate a dare concreta attuazione al protocollo di Intesa finalizzato alla realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del Lago di Garda. Con questo documento, le parti hanno convenuto oltre agli obiettivi, alle finalità le modalità di attuazione e gestione, che il costo complessivo delle opere di € 220.000.000 fosse ripartito tra i vari sottoscrittori e più precisamente, € 100.000.000 a carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della transizione ecologica), € 300.000 a carico della Regione Veneto e l'importo rimanente di € 119.700.000 a carico delle tariffe d'ambito dei due ATO, la cui capacità finanziaria di copertura è stata verificata dagli EGATO;

il mancato finanziamento da parte del Governo dei restanti 119.700.000 euro obbligherebbe le Aziende di gestione ad innalzare enormemente le tariffe a carico dei cittadini e, inoltre, determinerebbe una dilatazione dei tempi di esecuzione con aumento esponenziale del rischio di rotture delle attuali infrastrutture la cui manutenzione si è dimostrata alquanto problematica, con conseguente rischio di disastro ambientale irreversibile e con gravissime ripercussioni economiche sul PIL dell'intero Paese in considerazione dell'importanza turistico-economica del Garda;

l'urgenza dell'intervento è testimoniata anche dalla nomina del prefetto a Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 17-octies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Mercoledì 22 dicembre 2021 si prevede l'inizio lavori del nuovo "collettore del Lago di Garda"; l'opera vedrà il finanziamento dal Ministero della transizione ecologica di 40 milioni di euro per la parte veronese e di 60 milioni di euro per la parte bresciana,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative dirette all'individuazione delle occorrenti risorse per il finanziamento anche della quota prevista a carico delle tariffe d'ambito dei due ATO, bresciano e veronese, allo scopo di evitare l'enorme innalzamento delle tariffe a carico dei cittadini dei comuni interessati e assicurare la realizzazione in tempi rapidi degli interventi di collettamento e di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago di Garda, scongiurando possibili gravi danni ambientali irreversibili e garantendo del valore turistico del lago.

G/2448/111/5

QUAGLIARIELLO

Accolto dal Governo

"font-size:medium">II Senato,

premesso che:

il "Disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", all'articolo 9, interviene sulla disciplina dei cosiddetti "superbonus edilizi";

le nuove disposizioni recano fra l'altro, per usufruire della proroga dei suddetti bonus, requisiti connessi allo stato di avanzamento dei lavori per una determinata percentuale a una determinata data, individuate nel 30 per cento e nel giugno 2022;

rilevato che:

nei territori al di sopra dei 700 metri di altitudine sul livello del mare per un periodo dell'anno le attività edilizie sono sostanzialmente interdette da oggettive ed evidenti ragioni climatiche;

preso atto che:

tale circostanza è foriera di disparità nell'accesso alle agevolazioni fra i proprietari di immobili situati in differenti territori;

la problematica riguarderebbe peraltro aree già gravate da difficoltà nell'erogazione dei servizi essenziali con conseguenti problemi di spopolamento; impegna il governo

a valutare per i Comuni al di sopra dei 700 metri di altitudine sul livello del mare il differimento dei termini per un tempo corrispondente al "fermo" climatico, e comunque adeguato a evitare oggettive sperequazioni.

G/2448/112/5 (già em. 2.0.5)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

la pandemia ha colpito indistintamente tutti i contribuenti. Non v'è dubbio, però, le fasce di età giovanili, il genere femminile e alcuni settori di attività sono stati coliti più duramente;

i giovani peraltro oramai da diversi decenni sono tra i soggetti più penalizzati dalle gravi crisi economico finanziaria che ha colpito l'Italia, pur senza esserne in alcun modo i responsabili;

la disoccupazione giovanile in Italia è tornata a crescere nel 2021 (dal 31,9% a 33,8%) e si fissa ai massimi livelli Ocse dopo quella spagnola (37,7%);

considerato che:

è nei confronti dei giovani che, prima di tutto, va ripristinata un'equità e una giustizia sociale, garantendo le stesse possibilità che i «giovani» prima di loro hanno avuto. Un messaggio pienamente coerente con lo spirito del Next Generation Ue,

impegna il governo:

ad istituite una «*no tax area*» per i contribuenti di età inferiore a trent'anni per i redditi complessivi fino ad almeno 15.000 euro.

G/2448/113/5 (già em. 3.1)

La Mura, Nugnes, Moronese, Giannuzzi, Botto, Granato, Angrisani, Abate, Mantero, Di Micco

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (AS 2448),

premesso che;

l'articolo 3 del disegno di legge prevede dell'ennesimo differimento dei termini di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative alla plastic tax e alla sugar tax;

considerato che:

in relazione alla *plastic tax* la relazione tecnica stima che dalla misura relativa derivi un effetto finanziario, in termini di cassa, pari -328,9 milioni di euro per l'anno 2022, 32,9 milioni per il 2023, -19,3 milioni per il 2024 e -15,2 milioni per il 2025;

in relazione alla sugar tax la relazione tecnica stima che dalla misura derivi un effetto finanziario, in termini di cassa, pari -321,5 milioni di euro per l'anno 2022, 93,6 milioni per il 2023, -42,2 milioni per il 2024 e -4,7 milioni per il 2025;

pertanto, per effetto del predetto differimento, ci saranno minori risorse pubbliche da investire in favore della collettività;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere la disciplina in tema di *plastic* tax e sugar tax in modo da assicurare al più presto l'efficacia delle relative disposizioni.

G/2448/114/5 (già em. 4.3)

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del Disegno di legge n. 2448 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame introduce l'aliquota del dieci per cento per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili, con particolare riferimento a prodotti assorbenti e tamponi;

l'abbattimento dell'aliquota IVA dal ventidue per cento al dieci per cento non è considerata tuttavia ancora sufficiente ad addivenire ad una classificazione, ai fini fiscali, di tali prodotti come beni essenziali di prima necessità, per i quali l'aliquota IVA è fissata al cinque per cento;

l'assestamento alla soglia minima dell'imposta sul valore aggiunto su tali prodotti rappresenta peraltro una tendenza diffusa tra i diversi paesi dell'Unione europea, quali Francia, Belgio e Germania,

impegna il Governo:

a ridurre ulteriormente l'aliquota IVA per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili dal dieci per cento attualmente stabilito dal disegno di legge di bilancio al cinque per cento, coerentemente a quanto previsto per i beni essenziali.

G/2448/115/5 (già em. 4.0.2)

La Mura, Nugnes, Moronese, Giannuzzi, Botto, Granato, Angrisani, Abate, Mantero, Di Micco

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (AS 2448),

premesso che;

l'articolo 4 del presente disegno di legge prevede la riduzione dell'aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l'igiene femminile non compostabile;

considerato che;

le prestazioni veterinarie e i prodotti alimentari per animali continuano ad essere collocati nello scaglione IVA più elevato, al pari di beni e servizi di lusso o non essenziali, con un impatto importante sulle famiglie che possiedono animali da compagnia, tenuto conto anche della crisi derivante dalla pandemia da COVID-19,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare la tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in modo da ridurre al 10% l'aliquota IVA applicabile al cibo per gli animali e alle spese veterinarie.

G/2448/116/5 (già em. 4.0.31)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per Panno fanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che;

l'articolo 1, comma 960, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con una modifica alla citata tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introduce una nuova parte II-*bis* volta a individuare i beni e i servizi soggetti ad aliquota al 5 per cento;

tale modifica è stata ritenuta compatibile con la direttiva europea avendo l'Italia la sola aliquota ridotta del 10 per cento mentre le disposizioni europee concedono, come detto, la possibilità di mantenere fino a due aliquote dell'Iva ridotte,

impegna il Governo:

a introdurre l'aliquota IVA al 5% per pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per

l'allattamento, prodotti per l'igiene e creme contro gli arrossamenti e le irritazioni della pelle destinati all'infanzia.

G/2448/117/5 (già em. 7.0.22)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'articolo 6 del decreto «Liquidità» (decreto legge 8 aprile 2020, n. 23) ha previsto che, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, non trovino applicazione gli ara. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile, in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale;

il citato articolo 6 dispone, inoltre, che il termine, entro il quale la predetta perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-*bis*, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo;

considerato che:

il protrarsi della grave situazione emergenziale, derivante dal perdurare della pandemia, continua ad avere un grosso impatto sui bilanci delle imprese,

impegna il Governo:

ad estendere il beneficio alle perdite maturate nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 onde evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi in corso e verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche perfoimanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile.

G/2448/118/5 (già em. 7.0.50)

La Mura, Nugnes, Moronese, Giannuzzi, Botto, Granato, Angrisani, Abate, Mantero, Di Micco

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (AS 2448),

premesso che;

l'articolo 7 del disegno di legge si occupa della proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli;

l'articolo 15, comma 1, lettera *c*-bis del TUIR prevede una detrazione IRPEF del 19% delle spese veterinarie sostenute nell'anno fino ad un importo massimo di 550,00 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro;

considerato che:

occorre rafforzare le misure per la cura degli animali, che sono a tutti gli effetti membri delle nostre famiglie, anche alla luce della proposta di revisione della Costituzione in atto,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità modificare la norma citata aumentando l'importo massimo delle spese detraibili fino a 650, 00 euro.

G/2448/119/5 (già em. 8.0.15)

Fregolent, Faggi, Bergesio, Ferrero, Testor, Tosato, Binetti

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fmanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

gli invalidi con invalidità riconosciuta tra F80 e il 100 per cento non possono prescindere, per gestire i propri bisogni essenziali, da un'assistenza continua, che non è limitata a quella esclusivamente medica, specialistica o infermieristica, ma si estende anche alla necessaria coadiuvazione nelle più elementari e naturali attività quotidiane come: bere, mangiare, recarsi ai servizi;

l'attuale articolato normativo, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, prevede che siano deducibili i soli oneri previsti per le spese mediche e quelli di assistenza specifica necessaria nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, senza prevedere la deducibilità delle spese sostenute per l'assistenza e la cura continua;

le spese sostenute dai soggetti con forti disabilità e dalle loro famiglie per l'assistenza e la gestione dei loro bisogni quotidiani costituiscono un peso molto gravoso, a fronte di ciò si ritiene necessario doverne prevedere l'intera deducibilità,

impegna il Governo:

ad individuare misure specifiche intese a sostenere gli oneri necessari a garantire assistenza e cura continua ai soggetti con una invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento, ad oggi ad esclusivo carico dei malati e delle loro famiglie, quali la deduzione fiscale nella misura del 100 per cento delle spese affrontate per assistenza e cura o un contributo a copertura totale delle spese sostenute.

G/2448/120/5 (già em. 9.256)

La Mura, Nugnes, Moronese, Giannuzzi, Botto, Granato, Angrisani, Abate, Mantero, Di Micco

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (AS 2448),

premesso che;

l'articolo 9 comma 4 del disegno di legge opera una proroga del «bonus verde» per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024;

considerato che:

il «bonus verde» è una misura che può dare un contributo importante alla tutela dell'ambiente se collegato a interventi che sono effettivamente eco-sostenibili, e se strutturato in modo tale da comportare un reale vantaggio fiscale per i contribuenti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivedere la disciplina della misura in oggetto come segue:

- *a)* prevedendo, oltre alla possibilità della detrazione, anche quella della cessione del credito d'imposta/sconto in fattura;
- b) incrementando la percentuale di importo detraibili e l'ammontare massimo di spese detraibili, così da rendere la misura maggiormente incisiva;
- c) specificando che gli interventi, in relazione ai quali è possibile beneficiare della detrazione, sono esclusivamente quelli che hanno un reale impatto positivo sull'ambiente, e si risolvono, quindi, in strumenti di protezione e promozione dello stesso.

G/2448/121/5 (già em. 9.351)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2448, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che;

i commi da 437 a 444, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedono misure tese a favorire la promozione di un Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo, con particolare riferimento alle periferie, e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali;

la disciplina prevede altresì le modalità di presentazione e valutazione delle proposte da inserire nel Programma, le quali sono sottoposte al vaglio di un'Alta Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

gli interventi del citato Programma devono seguire, tra l'altro, il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart city);

a tal fine, è istituito, nello stato di previsione del medesimo Ministero, un fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare», con una dotazione complessiva pari a 853,81 milioni euro per gli anni 2020-2033,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, che una quota delle risorse del suddetto fondo, pari a 30 milioni di euro per ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono destinate al finanziare, a seguito di apposita valutazione dell'Alta Commissione di cui al comma 439, fino ad un massimo di cinque progetti per ciascuna Provincia, da presentare entro il 30 aprile 2022.

G/2448/122/5 (già em. 9.363)

Drago, de Bertoldi

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del Disegno di legge n. 2448 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 9.363.

G/2448/123/5 (già em. 9.0.18)

ORTIS, BOTTO

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che;

l'allegato B del Codice dei beni culturali e del paesaggio, al punto 8, prevede l'installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b e c) del Codice, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni». Allo stato attuale la norma, tuttavia, crea criticità in quanto le Soprintendenzenella quasi totalità dei casi, e in assenza di parametri obiettiviritengono «gli interventi non compatibili con i valori di tutela paesaggistica in quanto l'installazione di elementi tecnologici in copertura, contrasta con i caratteri tipologici e formali propri dell'architettura dei centri storici, alterando in modo significativo un ambito storicamente consolidato e determinando un inaccettabile pregiudizio alla tutela a esso dovuto»;

i reiterati dinieghi hanno determinato numerosi ricorsi amministrativi, le cui sentenze hanno quindi evidenziato l'erroneità ed illegittimità dei pareri della Soprintendenza, in quanto la presenza di pannelli fotovoltaici sulla sommità degli edifici, anche nei centri storici, «non deve più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva» (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza n. 296 del 29 marzo 2021). Attualmente, inoltre, esistono materiali appositamente progettati per i centri storici (quali coppi fotovoltaici, pannelli integrati nella copertura, ecc.) i quali riescono a garantire un impatto visivo minimo;

risulta inoltre del tutto evidente la necessità, anche alla luce della recente normativa sulle cosiddette «comunità energetiche», di garantire una riduzione del consumo di fonti energetiche inquinanti in favore di energia pulita, individuando specifici interventi normativi volti a garantire i due interessi parimenti fondamentali di tutela ambientale e di risparmio energetico con fonti rinnovabili;

considerato quindi che:

il superamento dell'autorizzazione della Soprintendenza - mediante il ricorso a precise prescrizioni della stessa nella fase di presentazione del progetto, relativamente al materiale utilizzato e alla tecnica costruttiva - consentirebbe di contemperare le due esigenze primarie di tutela del paesaggio, da una parte, e di implementazione della transizione ecologica, dall'altra, anche in zone soggette a vincoli di natura non archeologica e/o artistica; ciò, anche alla luce delle innovazioni tecnologiche menzionate in precedenza. In questo modo le Soprintendenze assumerebbero un molo primario di controllo e di garanzia, intervenendo nella valutazione progettuale, ed imponendo particolari prescrizioni volte alla realizzazione dell'intervento,

impegna il Governo:

a semplificare i procedimenti relativi ad alcuni interventi di efficientamento energetico edilizio, includendo tra le ipotesi di esclusione di autorizzazione paesaggistica - per gli immobili ricadenti in talune zone soggette a vincolo paesaggistico, ma non archeologico o artisticoanche quegli interventi

realizzati mediante il ricorso al fotovoltaico; prevedendo, in luogo delle autorizzazioni, specifiche prescrizioni della autorità paesaggistiche in merito all'utilizzo di particolari tecniche non impattanti, e preventivamente alla realizzazione del progetto. Ciò allo scopo di perseguire l'obiettivo di garantire h possibilità di realizzare interventi di efficientamento energetico anche nei centri storici, evitando, al contempo, interventi inidonei.

G/2448/124/5 (già em. 10.66)

L'ABBATE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, (A.S. 2448),

premesso che;

l'articolo io proroga il credito di imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività«:

considerato che:

oltre la metà delle emissioni nazionali di gas serra derivanti dai processi industriali è dovuta agli F-Gas che sono aumentati del 387,5% dal 1990 principalmente a causa del consumo degli HFC nella refrigerazione, nel condizionamento (specialmente nelle autovetture) e negli aerosol farmaceutici;

questi gas sono stati responsabili della riduzione dello strato di ozono e sono corresponsabili dell'acuirsi della crisi climatica e costituiscono un deterrente importante per favorire il percorso del Paese verso la neutralità carbonica;

considerato infine che;

in linea con l'obiettivo climatico di riduzione di almeno il 55% delle emissioni nette di gas serra entro il 2030, e d ineutralità climatica nel 2050;

in conformità con gli obiettivi previsti dall'*European Green Deal*, si impegna il Governo a:

valutare la possibilità di riconoscere alle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale per le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria 8744, CO2, R290, pari dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50. 000 euro e nella misura del

4oper cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro.

G/2448/125/5 (già em. 10.0.22)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che;

l'Istat nel suo «Rapporto 2021 sulla competitività dei settori produttivi» fotografa l'impatto della pandemia sulle imprese italiane. Da tale studio emerge un dato allarmante per cui circa il 45% è strutturalmente a rischio;

appena un'impresa su nove (11%) appare in condizione di piena solidità. Si tratta però delle aziende più grandi tanto che in questo 11% di concentrano la metà degli occupati italiani e i due terzi del valore aggiunto generato dalla nostra economia;

la crisi ha colpito soprattutto le imprese di piccola e piccolissima dimensione (risulta a rischio oltre un terzo di quelle con 3-9 addetti) e si è manifestata prevalentemente attraverso un crollo della domanda interna e della liquidità,

Impegna il Governo:

tformat

ad estendere la possibilità di accedere al regime opzionale della cedolare secca prevista dalla legislazione vigente per le locazioni ad uso abitativo anche per la tassazione del reddito riveniente dalla locazione di locali commerciali, con applicazione dell'aliquota del 21%.

G/2448/126/5 (già em. 10.0.39)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per Panno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

la legge di Bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), mutuando un meccanismo applicativo adottato sin dalle precedenti edizioni degli incentivi del super e iperammortamento, nonché degli stessi crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali ordinari e 4.0, prevede che le aliquote agevolative previste per gli investimenti effettuati nel 2021 si applichino anche ai beni che, pur se consegnati entro il 30 giugno 2022, risultatino prenotati entro la fine del 2021;

a tal fine, è necessario che alla data del 31 dicembre 2021 vi siano un ordine irrevocabile accettato dal venditore e il versamento di un acconto in misura pari ad almeno il 20 per cento del costo totale del bene;

considerato che:

il protrarsi delle difficoltà connesse alla pandemia e le evidenti criticità che attualmente si riscontrano nel reperimento di materie prime e componenti rendono, nella maggior parte dei casi, molto complesso, se non impossibile, per i fornitori adeguarsi al termine di consegna fissato al 30 giugno 2022 per beni ordinati entro il 2021.

Ne derivano gravi conseguenze per i contribuenti che hanno effettuati ordini e acconti entro il 31 dicembre 2021, in ragione della riduzione delle aliquote agevolative prevista per gli investimenti effettuati nel 2022 (si ricorda, infatti, che nel 2022 le aliquote per i beni ordinari materiali e immateriali passano dall'attuale 10% al 6%; per i beni materiali 4.0 si passa dalle attuali aliquote del 50%, 30%, 10% a seconda dello scaglione di investimento, ad aliquote del 40%, 20% e 10%, sempre parametrate al volume dell'investimento);

impegna il Governo:

a non penalizzare gli investimenti che, per ragioni non dipendenti dalla volontà delle parti, non riusciranno ad essere conclusi entro il 30 giugno

2022 prevedendo una proroga di ulteriori sei mesi al fine di poter beneficiare delle aliquote agevolative.

G/2448/127/5 (già em. 13.0.84)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

impegna il Governo:

a prorogare la possibilità di rideterminare il valore d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2022, mediante pagamento dell'imposta sostitutiva calcolata, per ambedue le tipologie di attività da rivalutare, con l'aliquota dell'11%.

G/2448/128/5 (già em. 14.22)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'art. 14 del presente disegno di legge, attraverso la modifica dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, prevede la proroga al 30 giugno 2022 (in luogo del dal 31 dicembre 2021) della possibilità di applicare Garanzia Italia di Sace in favore dei soggetti erogatori di nuovi prestiti alle imprese colpite dal'epidemia Covid-19, così come previsto dagli alti. 1, commi 1 e 2, lettera *a*), e 1-*bis* del decreto-legge citato;

con il comma 1-*ter* dell'art. 64, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono state ammesse alla Garanzia Sace anche le imprese in Concordato in continuità e quelle ammesse alla ristrutturazione dei debiti, ma questa opportunità è nella pratica interdetta dalla clausola di esclusione, contenuta nel capoverso di chiusura dello stesso comma, delle imprese che presentino esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;

nella seduta della Camera dei deputati del 19 maggio 2021, in sede di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, è stata riconosciuta l'incongruenza logica delle disposizioni contenute nel comma 1-ter e la conseguente necessità di procedere ad una «messa a punto normativa» che porti ad effetto l'intenzione del Legislatore di ammettere alla Garanzia Italia anche i prestiti concessi a quelle imprese, salvo il parere della Commissione europea sulla conformità della nonna alle direttive del *Temporary Framework*:

considerato che:

queste imprese non sono imprese in crisi secondo la normativa europea, dato che, con l'omologa dei concordati in continuità o con l'ammissione alla ristrutturazione dei debiti, sono state abilitate alla continuità gestionale, e, al pari delle altre imprese, possono aver subito le conseguenze della crisi economico-sociale indotta dal Covid 19;

l'applicazione di Garanzia Italia a queste imprese contribuirà a ridurre drasticamente il rischio di fallimenti preservando il tessuto produttivo, il valore delle imprese, lo sviluppo della occupazione, in linea con gli obiettivi indicati dal *Temporary Framework*;

l'applicazione della Garanzia Italia alle aziende individuate dal comma 1-*ter*, che sarà subordinata alla valutazione del «merito creditizio» che le banche dovranno fare sui dati certificati dai Commissari giudiziali o dai professionisti incaricati, non comporterà oneri ulteriori a carico delle finanze pubbliche rispetto al puro costo della applicazione della Garanzia;

impegna il Governo:

ad avviare, quanto prima, un'interlocuzione anche con i competenti uffici della Commissione europea al fine di verificare, in linea con le misure adottate per uscire dall'attuale crisi economico-sociale determinatasi con la pandemia, la possibilità di rimuovere, anche solo temporaneamente, l'ostaco-lo all'applicazione delle Garanzie pubbliche rappresentato dal capoverso di chiusura del comma 1-*ter* dell'articolo 64, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

G/2448/129/5 (già em. 14.30)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

il D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 prevede, in estrema sintesi, che all'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato di un immobile da costruire, il costruttore sia obbligato a consegnare all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme che il costruttore ha riscosso;

l'articolo 3 del provvedimento richiamato, nella sua versione originaria, prevedeva che la fideiussione fosse rilasciata da una banca, da un'impresa esercente assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB;

la riforma del Titolo V del TUB prevista dal D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha soppresso l'elenco speciale ex articolo 107, prevedendo che i confidi che ne fossero iscritti potessero formulare, qualora fossero in possesso dei più restrittivi requisiti prescritti, domanda di iscrizione al nuovo Albo Unico degli Intermediari Finanziari Vigilati previsto dal nuovo art. 106 TUB;

l'articolo 385, comma 1, del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) ha modificato l'articolo 3 poc'anzi richiamato andando correttamente a sopprimere il riferimento all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia in quanto abrogato che, come detto, coinvolgeva gli intermediari finanziari nel rilascio della fideiussione. Così facendo gli unici soggetti abilitati al rilascio di una fideiussione nel caso di un trasferimento di un immobile da costruire sono le banche e le imprese esercenti assicurazioni;

impegna il Governo:

alla luce del fatto che ai sensi del Testo Unico bancario (TUB) l'attività di rilascio di garanzie è riservata anche ai Confidi maggiori iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB, e che tali soggetti siano in possesso di requisiti patrimoniali e operativi definiti dal vigente TUB più stringenti rispetto a quelli a suo tempo dettati per i soggetti iscritti all'elenco speciale art. 107 del previgente TUB, a chiarire che gli stessi possano comunque considerarsi autoriz-

zati al rilascio di fideiussioni anche nei casi previsti dall'articolo 3 del D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122.

G/2448/130/5 (già em. 14.34)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

in considerazione dell'attuale scenario economico e della necessità di sostenere e accelerare la ripresa favorendo in ogni modo il sostegno finanziario alle imprese - anche considerata l'imminente scadenza delle moratorie di legge - sarebbe auspicabile la proroga, anche oltre il 1º luglio 2022, di alcune misure di intervento del Fondo previste dall'art. 13 del DL Liquidità, che rappresentano un sostegno importante per le imprese in questa fase;

in tale direzione, sarebbe importante che continuino ad essere ammesse alla garanzia del Fondo: le rinegoziazioni dei finanziamenti in essere, a condizione che sia concessa un'extra liquidità del 25%; i finanziamenti sospesi volontariamente dalle banche per via del Covid-19; le esposizioni classificate come inadempienze probabili o come scaduti; a determinate condizioni, le imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità, che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione o presentato un piano attestato; i finanziamenti già erogati da non oltre tre mesi, previa riduzione del tasso d'interesse in favore dell'impresa beneficiaria; le operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico-alberghiero, compreso il settore tentale, in cui la garanzia del Fondo viene cumulata con altre forme di garanzia; i portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia;

considerato che:

si tratterebbe di misure che possono essere confermate a prescindere dalla scadenza del Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato;

impegna il Governo:

a prorogare, anche oltre il 1º luglio 2022, alcune misure di intervento del Fondo previste dall'art. 13 del DL Liquidità, che rappresentano un sostegno importante per le imprese in questa fase.

G/2448/131/5 (già em. 14.0.20)

SACCONE, MALLEGNI

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'articolo 26 del decreto legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i., istituisce tre misure di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni: la prima misura di sostegno prevede in favore dei soggetti che effettuano conferimenti in denaro partecipando, dopo l'entrata in vigore del decreto in esame ed entro il 31 dicembre 2020, all'aumento del capitale sociale di una o più società che soddisfano le condizioni dettate dai commi 1 e 2, un credito d'imposta pari al 20 per cento dell'investimento; la seconda misura di sostegno è rappresentata dal credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020; la terza misura per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni è rappresentata dall'istituzione di un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, emessi dalle società che soddisfano le condizioni di ammissione, entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021;

per quanto riguarda la prima misura hanno accesso alle misure previste dal citato articolo le società che abbiano deliberato ed eseguito, dopo l'entrata in vigore del decreto in esame ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato, di ammontare non inferiore a 250.000 euro per l'accesso al Fondo Patrimonio PMI;

per quanto riguarda la seconda misura, si prevede che il credito d'imposta è pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per

cento dell'aumento di capitale effettuato (lettera *e*) del comma 1) e comunque nei limiti previsti dal comma 20,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di: prorogare al 30 giugno 2022, per quanto riguarda l'accesso alla prima misura di sostegno di cui in premessa, la deliberazione dell'aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; prevedere per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2022 l'utilizzo del credito d'imposta di cui alla seconda misura, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 30 novembre 2022; aumentare per l'anno 2022 il limite massimo di cui al predetto Fondo Patrimonio PMI per la sottoscrizione di obbligazioni titoli di debito di nuova emissione.

G/2448/132/5 (già em. 15.0.2)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

al fine di garantire la liquidità necessaria alle imprese che partecipano alle gare PNRR, sarebbe auspicabile l'introduzione di forme di sostegno da parte dello Stato nei confronti delle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità per SACE di controgarantire il rischio di prima o seconda perdita su portafogli di finanziamenti erogati o garanzie fornite o crediti presenti o futuri derivanti da garanzie sotto qualsiasi fonda, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

G/2448/133/5 (già em. 15.0.59)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

in questa fase di incertezza economica, è quanto mai opportuno consentire alle PM1 di usufruire di tutti quegli strumenti di accesso al credito che possano garantire alle stesse di ritornare ad investire sul mercato;

a causa delle deboli condizioni patrimoniali di molti attori nazionali che operano in questo settore, molte imprese potrebbero ottenere con difficoltà le garanzie necessarie per partecipare alle gare PNRR a vantaggio di operatori stranieri. Per tali ragioni è necessario introdurre misure volte a sostenere le imprese per soddisfare le loro esigenze di liquidità;

considerato che:

Il rafforzamento del sistema delle garanzie, fondamentale per sostenere le imprese e per soddisfare le loro esigenze di liquidità nell'attuale fase di ripresa economica, può passare sia da un rafforzamento delle garanzie pubbliche già esistenti, sia dall'implementazione delle garanzie concedibili dal settore privato;

impegna il Governo:

ad estendere anche alle SPV - SPECIAL PURPOSE VEHICLE (società veicolo società di cartolarizzazione del credito) la possibilità di rilasciare garanzie a favore dell'economia reale, intervenendo sulla legge 130/1999 e modificando l'articolo 1, comma 1-ter della predetta legge, prevedendo la possibilità di concedere garanzie agli stessi soggetti ai quali le SVP possono già erogare finanziamenti.

G/2448/134/5 (già em. 15.0.66)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto legge n. 23 del 2020 ha disposto la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data;

con intervento successivo, la legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) sono stati ulteriormente sospesi fino al 31 gennaio 2021 i termini di scadenza relativi ai medesimi titoli di credito, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1º settembre 2020 al 31 gennaio 2021;

da ultimo, con il decreto sostegno bis (Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021) il termine sopra riportato è stato spostato al 30 settembre 2021;

impegna il Governo:

a proroga ulteriormente la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti fino almeno fino al 1º gennaio 2022.

G/2448/135/5 (già em. 19.0.31)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'Agenzia delle Entrate, a seguito di istanza di interpello avente ad oggetto «l'articolo 86, comma 5 del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986,

n. 917 - cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo», con risposta n. 462 del 31 ottobre 2019 effettua la seguente preliminare analisi: «[...] la Scrivente esprime il proprio avviso esclusivamente in ordine alla richiesta di applicabilità della previsione di cui al comma 5 dell'articolo 86 del TUIR con riferimento alla cessione di immobili non strategici nell'ambito di un concordato preventivo in continuità aziendale, senza che ciò implichi o presupponga una valutazione sulla sussistenza e sulla congruità della presumibile minusvalenza rappresentata o su qualsiasi altra questione giuridica e/o di fatto incidentalmente rappresentata in istanza [...J»;

si rileva che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 86 del TUIR: «La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento»;

la nota illustrativa al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 aggiornato e coordinato con le disposizioni del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 precisa che: «Si è stabilito che non rientrano tra le sopravvenienze attive la riduzione dei debiti in sede di concordato fallimentare - [...] - o di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori [...] e cioè ogni qualvolta dopo la chiusura del fallimento o dopo il concordato non vi sia più esercizio di impresa (v. anche, nella stessa ottica, [... J l'art. 54, ultimo comma (...)»;

l'intenzione del legislatore è, perciò, quella di circoscrivere la non rilevanza delle plusvalenze e/o delle minusvalenze a un'ipotesi in cui «dopo il concordato non ci sia più esercizio di impresa» (si veda anche la risoluzione n. 29/E del 1º marzo 2004);

la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 86 del TUIR ha natura di nonna speciale rispetto alle ordinarie regole di determinazione del reddito d'impresa;

la predetta ricostruzione trova ulteriore conferma dall'evoluzione normativa dell'articolo 88 del TUIR. Le peculiari caratteristiche del concordato liquidatorio rispetto a quello di cd. risanamento hanno, infatti, determinato la necessità di uno specifico intervento normativo all'articolo 88 del TUIR ad opera del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, che ha previsto l'inserimento del comma 4-*ter* con il quale

si dispone una differente misura della detassazione delle sopravvenienze attive, conseguenti dalle riduzioni dei debiti dell'impresa, a seconda che trattasi di concordato preventivo liquidatorio o concordato di risanamento;

al riguardo, la relazione illustrativa al menzionato decreto legislativo con riferimento al nuovo comma 4-*ter* dell'articolo 88 del TUIR chiarisce che lo stesso «distingue tra procedure di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio (in cui la sopravvenienza attiva è del tutto detassata) e le procedure di concordato di risanamento, in cui non costituisce sopravvenienza attiva solo la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96.»;

considerato che:

l'Agenzia delle Entrate conclude che: «Tutto quanto sopra premesso, con riferimento al caso di specie si ritiene che, alle plusvalenze e alle minusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immobili non strategici all'esercizio dell'attività d'impresa nell'ambito di un concordato preventivo in continuità aziendale, siano applicabili le regole generali di determinazione del reddito d'impresa, con la conseguenza che le stesse concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza»;

poiché ci troviamo di fronte ad una situazione analoga a quanto previsto dall'art. 74-bis, comma 3 D.P.R. 633/72, anche se, non ad un assoggettamento di imponibile alla relativa imposta, ma ad una richiesta di rimborso di un credito fiscale IVA, si potrebbe applicare la stessa impostazione e conseguentemente applicare lo stesso criterio, in quanto un contribuente cedente un credito fiscale IVA è stato assoggettato alla procedura di concordato preventivo «liquidatorio» e quindi, nella situazione nella quale, ceduti tutti i beni, «non ci sarà più esercizio di impresa»;

non si contesta quanto prevede l'art. 38-bis D.P.R. 633/72, ma si evidenzia che è una norma che riguarda contribuenti che svolgono una normale attività che non è assoggettata ad alcuna procedura concorsuale.

il soggetto contribuente assoggettato ad una procedura concorsuale cd «minore» (concordato preventivo «liquidatorio», oltre a far apporre il «visto di conformità» da soggetto abilitato, altro non potrebbe fare, in quanto «tecnicamente» impossibilitato ad effettuare le dichiarazioni previste nell'art. 38-bis D.P.R. 633/72, si ribadisce, perché assoggettato a procedura concorsuale - concordato preventivo liquidatorio - e quindi, eseguito il concordato «senza più esercizio di impresa», analogamente a quanto si verifica per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa;

impegna il Governo:

a prevedere che anche nella fattispecie del concordato preventivo liquidatorio, la richiesta di rimborso di un credito fiscale IVA superiore a 30.000 C venga eseguita senza la prestazione della garanzia (es. titoli di Stato, fideiussione, polizza assicurativa) ma con il solo obbligo che a tale richiesta venga apposto il visto di conformità da professionista abilitato.

G/2448/136/5 (già em. 22.0.22)

Dell'Olio

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

il Titolo IV della Sezione I del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali;

l'articolo 22, particolare, reca disposizioni in materia di centri per l'impiego; considerato che:

il Programma GOL sancito dalla Conferenza Stato Regioni stabilisce le tappe per mettere a sistema le politiche attive del lavoro sui territori regionali attraverso un apposito decreto interministeriale tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell'economia e delle finanze e ne demanda l'attuazione a successive convenzioni da sottoscriversi tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le singole amministrazioni regionali che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del suddetto decreto inviano all'ANPAL il piano GOL regionale. L'ANPAL entro i successivi 30 giorni esamina i piani regionali;

al fine di assicurare l'attuazione dei progetti previsti dalle misure del PNRR anche per garantire il raggiungimento dei relativi risultati (*target* e *milestone*), il cui conseguimento secondo le tempistiche stabilite, rappresenta la condizione abilitante per il rimborso delle risorse da parte della Commissione Europea, appare di primaria importanza che le Regioni possano avvalersi anche del supporto specifico da parte degli operatori esperti di politiche attive del lavoro che hanno maturato una notevole esperienza sui territori fornendo la loro professionalità a servizio dei Centri per l'impiego per le attività inerenti il *matching* tra domanda e offerta di lavoro e per le attività di mappatura delle risorse e delle opportunità presenti sul territorio, anche in specifico riferimento al potenziamento delle reti territoriali che afferiscono al sistema lavoro/impresa;

tale supporto costituisce altresì un impulso per accelerare i processi di raccordo tra i modelli regionali di gestione delle politiche attive del lavoro e il modello della condivisa riforma nazionale,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo volti a prevedere:

- a) la possibilità per le Regioni, per l'avvio e attuazione del Programma GOL, nonché del Piano nazionale nuove competenze, e dei relativi piani regionali nel rispetto delle scadenze fissate dal PNRR per il raggiungimento dei *target* stabiliti, di fare ricorso al personale esperto di politiche attive del lavoro che hanno prestato servizio presso i Centri per l'impiego per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in qualità di collaboratori di ANPAL Servizi Spa, che hanno superato una procedura selettiva ad evidenza pubblica;
- b) la possibilità per le Regioni, al fine di rafforzare il sistema dei servizi per il lavoro e per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni con la messa a disposizione di misure di politica attiva coerenti con i fabbisogni dei beneficiari, di avviare procedure di reclutamento, anche mediante selezione pubblica, per l'assunzione del predetto personale, anche con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, valorizzando l'esperienza professionale acquisita;
- c) in attesa del completamento delle procedure di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego, la proroga fino al 30 aprile 2022 degli incarichi di collaborazione conferiti da Anpal servizi s.p.a. al fine di garantire la continuità dell'attività svolta, nonché il riconoscimento del servizio prestato dal predetto personale quale titolo di preferenza, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l'impiego, banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime, anche nel rispetto del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

G/2448/137/5 (già em. 30.0.48)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'articolo 112 del cosìddetto decreto «Agosto» ha previsto l'aumento ad euro 500 (a fronte dei precedenti 258,23 euro) dell'importo l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito;

questa misura, utilizzabile facilmente anche dalle piccole e medie imprese, rappresenta uno strumento interessante a disposizione di tutto il tessuto produttivo italiano, per sperimentare i vantaggi del *welfare* aziendale;

sono infatti molte le realtà che - a causa delle loro dimensioni, di eventuali difficoltà organizzative o semplicemente scarsa conoscenza del tema - sono state finora «impermeabili» alle opportunità determinate dal *welfare* aziendale.

considerato che:

la norma in questione potrebbe essere utilizzata dalle aziende come strumento fiscale di vantaggio per riconoscere ai lavoratori in *smartworking* un bonus per compensare le spese in più sostenute in relazione al lavoro da casa,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rendere strutturale l'aumento ad euro 500 (a fronte dei precedenti 258,23 euro) dell'importo l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito, così come stabilito dall'articolo 112 del cosìddetto Decreto Agosto.

G/2448/138/5 (già em. 32.2)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per Panno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'articolo 32 proroga di ulteriori 12 mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale attualmente concesso fino, al massimo, al 31 dicembre 2022, ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, prevedendo che tale trattamento possa proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere le misure di integrazione salariale previste per i lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner anche ai lavoratori dipendenti di Airitaly in liquidazione.

G/2448/139/5 (già em. 32.0.24 testo 2)

Tosato, Ferrero, Faggi, Testor

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

il disegno di legge, in modo particolare nel Capo III, Titolo IV, della Sezione I, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali;

l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, prevede che le disposizioni particolari in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese del settore dell'editoria, di cui

all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1º gennaio 2018;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di apportare modificazioni all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, in modo da destinare i trattamenti di integrazione salariale ivi previsti alle richieste effettuate dal 1º gennaio 2023 per le imprese editrici e stampatrici di periodici, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

G/2448/140/5 (già em. 32.0.26)

Drago, de Bertoldi

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge n. 2448 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 32.0.26.

G/2448/141/5 (già em. 33.0.1)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'articolo 2 della Legge Delega 46/2021 prevede il riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenne a carico, con il quale si andranno a superare gradualmente o a sopprimere una molteplicità di misure, anche di natura fiscale, attualmente previste a favore delle famiglie con figli;

all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), nel definire l'oggetto della delega al Governo e nel fissarne i princìpi e i criteri direttivi generali, si precisa che «l'assegno (...) è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali»;

se, da un lato, la norma richiamata chiarisce che le politiche a favore delle famiglie realizzate dalle Province autonome continueranno ad operare, dall'altro, si ritiene che essa non sia sufficiente a definire le modalità con cui la compatibilità tra misura nazionale e misure provinciali sarà concretamente realizzata. Più precisamente non è chiaro se le misure locali saranno prese in considerazione, tramite l'indicatore ISEE, per stabilire il diritto e la misura dell'assegno unico e universale oppure se ne saranno completamente escluse;

dovrebbe essere inserita una nonna che, facendo salve le competenze delle Province autonome, riconosca l'integratività delle misure provinciali rispetto a quelle statali;

impegna il Governo:

ad introdurre, nel primo provvedimento utile, una norma che specifichi come le misure aventi finalità analoghe a quelle dell'assegno unico e universale di cui alla legge 1° aprile 2021, n. 46, adottate e finanziate dalle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i propri ordinamenti, non sono computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'assegno unico e universale di cui alla predetta legge.

G/2448/142/5 (già em. 35.1)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'anno della pandemia è stato devastante per la condizione femminile e più in particolare per quella di madre, in quanto hanno perso il lavoro circa 249 mila donne e di queste 96 mila erano mamme;

questo ha avuto importanti ripercussioni sulla scelta della genitorialità, che già prima della pandemia si è dimostrata interconnessa alla carriera lavorativa: si pensi che solo nel 2019, sette provvedimenti su dieci di

dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro hanno riguardato lavoratrici:

molte donne, già in precedenza, erano lasciate fuori dal mercato del lavoro per l'impossibilità di coniugare vita lavorativa e familiare e realizzazione personale e soprattutto per problemi che talvolta i propri datori di lavoro affrontano quando rispetto alla maternità di una propria dipendente;

considerato che:

gli effetti negativi della pandemia si ripercuoteranno almeno per i prossimi 3 anni e le lavoratrici madri rappresentano una delle categorie che continuerà a pagare maggiormente le conseguenze di questa situazione;

l'esonero previsto per il 2022, nella misura del cinquanta per cento dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro, costituisce un importante aiuto per il mondo del lavoro e per le lavoratrici coinvolte;

impegna il governo:

ad estendere la decontribuzione per le lavoratrici madri, prevista per il 2022, anche per gli anni 2023 e 2024.

G/2448/143/5 (già em. 35.0.5)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

i dati nazionali riportano come molte donne neomamme affrontino grandi difficoltà nel riuscire a lavorare e prendersi cura dei propri figli contemporaneamente;

con la quantità di ore dedicate all'attività lavorativa, per una lavoratrice autonoma o libera professionista che diventi mamma, è ancora più difficile la gestione del tempo, e la prima strategia a cui le famiglie ricorrono è la rinuncia al lavoro delle donne, che può prendere la forma sia di una rinuncia dopo la maternità sia ad un ricorso al part time, con indubbi costi a livello personale e professionale;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere un contributo mediante il quale donne imprenditrici, lavoratrici autonome e libere professioniste possono farsi temporaneamente sostituire nella propria attività lavorativa da una persona, per motivi legati alla gravidanza o alla maternità o alla crescita dei figli.

G/2448/144/5 (già em. 36.0.8)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione.

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

le norme che hanno favorito una maggiore presenza femminile nella vita delle società quotate, hanno dimostrato di produrre particolari effetti positivi sulle performance societarie;

considerato che:

è necessario che si continui a perseguire la strada intrapresa e si dia ulteriore forza a questo obiettivo, incrementando gli strumenti volti a questo fine;

impegna il Governo:

a prevedere che nella scelta degli amministratori e degli organi di controllo delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurino il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno negli organi di amministratori ed anche negli organi di controllo, e che qualora la società abbia un organo amministrativo e un organo di controllo collegiale, lo Statuto preveda che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri eletti nell'organo di amministrazione e nell'organo di controllo.

G/2448/145/5 (già em. 38.0.22)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

le vittime del delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, di cui all'articolo 12 della legge 19 luglio 2019, n. 69, affrontano gravi conseguenze a livello medico e psicologico, che perdurano a lungo e potenzialmente per tutta la durata della loro vita futura;

la deturpazione del loro aspetto, spesso, fa sì che siano incapaci di riconoscere sé stesse e di affrontare anche le più comuni attività quotidiane, e talvolta si sentono marginalizzate, con conseguenze frequenti legate anche alla difficoltà di instaurare relazioni interpersonali ed affettive,

considerato che:

attualmente, il Servizio Sanitario Nazionale non copre le spese ulteriori rispetto agli interventi necessari per il recupero delle funzionalità essenziali della persona, benché risulti, invece, fondamentale che tali persone godano di un'assistenza omnicomprensiva, di un aiuto al tempo stesso umano, di sostegno e pratico, che consenta la cura e l'accompagnamento verso un sano ritorno alla vita, e il massimo riavvicinamento ad un recupero della normalità, della quotidianità, e al reinserimento lavorativo e sociale;

impegna il Governo:

a garantire il supporto plico-fisico delle vittime di atti di violenza che comportino la deformazione dell'aspetto, attraverso l'istituzione di un fondo per il supporto medico e psicologico, sul quale far gravare le spese relative all'assistenza psicologica nonché per interventi chirurgici, anche estetici, ad opera del Servizio Sanitario Nazionale, sostenute o da sostenere, per i danni che siano conseguenza diretta di tale reato.

G/2448/146/5 (già em. 39.9)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

considerato che:

è necessario agevolare l'inclusione finanziaria della categoria degli ultrasessantacinquenni tramite una spinta propulsiva allo sviluppo del mercato del prestito vitalizio ipotecario;

impegna il Governo:

ad istituire un'apposita sezione all'interno del Fondo prima casa, di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinata alla concessione di una garanzia pubblica, per il mantenimento della casa di proprietà per gli ultrasessantacinquenni, che riguardi, in particolare operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale.

G/2448/147/5 (già em. 46.0.10)

Ferrari

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

la pandemia causata dal Covid-19 ha messo in luce un fenomeno che da oltre un decennio caratterizza in negativo le aree interne del nostro Paese;

lo spopolamento e la diminuzione delle opportunità di lavoro, con il conseguente diradamento dell'offerta dei servizi essenziali, rischiano di rendere sempre più difficoltoso lo svolgimento delle attività lavorative;

la pandemia ha reso evidente come la possibilità di lavorare da casa metta al centro il lavoratore e le sue scelte, modificando il rapporto esistente tra lavoro e impresa che oggi pone quest'ultima alla base delle decisioni del lavoratore:

per far sì che queste finalità si concretizzino e che il lavoro agile rappresenti una scelta «normale» nelle aree interne del Paese è necessario prevedere appositi incentivi per le imprese che intendano facilitare il lavoro agile nelle aree interne, cui sono collegate conseguenti scelte abitative e di vita,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere alle imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile nelle aree interne un credito d'imposta o altri meccanismi incentivanti.

G/2448/148/5 (già em. 50.6)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'articolo 34, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Vengono demandate ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, l'individuazione degli interventi e la fissazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo allo scopo di finanziare specifici progetti;

impegna il Governo:

ad includere, tra le finalità del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, anche l'istituzione di scuole di addestramento per cani guida.

G/2448/149/5 (già em. 51.19)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per Panno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

impegna il Governo:

a stabilire l'esclusione da IRAP del valore della produzione netta del Comitato organizzatore Comitato Milano Cortina 2026, unitamente a quanto stabilito ai fini dell'imposta sul reddito delle società, ed in linea con quanto previsto dall'articolo 2.

G/2448/150/5 [già em. 51.0.30 (testo 2)]

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2448, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

premesso che:

ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 266 del 1991, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non si considerano operazioni rilevanti ai fini IVA;

il decreto legislativo n. 460 del 1997, in sede di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle ONLUS, amplia le agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato, stabilendo che le stesse sono ONLUS di diritto:

la Circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, permette alle associazioni di volontariato di scegliere quale regime agevolativo applicare, a seconda di quale sia quello maggiormente favorevole;

l'articolo 30, comma 5, del decreto-legge n. 185 del 2008, limita parzialmente le disposizioni agevolative, affermando che le disposizioni agevolative sono applicabili solamente alle associazioni di volontariato che svolgono esclusivamente le attività definite «marginali, ai sensi del D.M. 25 maggio 1995;

considerato altresì che:

con la definitiva entrata in vigore della cosìddetta Riforma del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le norme agevolative richiamate in precedenza saranno abrogate, ma fino a quel momento restano vigenti le norme applicate in precedenza;

tuttavia, la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bolzano, unica nel suo genere in tutto il territorio nazionale, sostiene che l'art. 30, comma 5, del decreto-legge n. 185 del 2008 dispone che l'articolo 8, comma 2, della legge n. 266 del 1991, può essere applicato solo alle associazioni di volontariato che svolgono esclusivamente attività marginali. Alcune associazioni di volontariato presenti sul territorio altoatesino, che hanno in buona fede continuato ad applicare la disposizione IVA in questione, in mancanza di documentazione legislativa atta a modificare la legge n. 266/1991, o di circolari interpretative, si sono trovate affrontare ingenti richieste di somme a titolo di IVA, su diverse annualità, avverso le quali sono stati presentati plurimi ricorsi tributari.

non esistono disposizioni legislative che dispongano modifiche dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 266 del 1991, né tantomeno circolari che chiariscano l'ambito applicativo della normativa in vigore, si ritiene che le associazioni di volontariato, che svolgono attività non marginali, debbano considerarsi escluse dalle norme agevolative ai sensi del d.lgs. n. 460 del 1997, rientrando, quindi, nell'ambito delle agevolazioni originarie di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 266 del 1991;

impegna il Governo:

ad introdurre nell'ordinamento, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, lettera *a*) e 2, lettera *d*), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, una norma di interpretazione autentica, volta a chiarire quale sia la posizione da tenere ai fini dell'applicazione delle norme IVA, in caso di attività commerciali che superano le attività marginali di cui al D.M. 25 maggio 1995.

G/2448/151/5 (già em. 60.0.1)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'art. 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», prevede in capo al datore di lavoro uno stringente termine di decadenza pari a sei mesi per effettuare presso l'INPS i c.d. conguagli, ossia il recupero delle somme anticipate ai lavoratori a titolo di integrazione salariale;

decorsi i sei mesi l'impresa decade da tale possibilità, ma prima della riforma del d.lgs. n. 148 del 2015 non esisteva tale regime di decadenza e il diritto al recupero era sottoposto agli ordinari termini di prescrizione;

considerato che:

sarebbe opportuno, in un'ottica di leale collaborazione tra imprese e Amministrazione, qualora si intendesse confermare il regime decadenziale introdotto nel 2015, valutare un termine di decadenza più ampio;

impegna il Governo:

a prorogare a 18 mesi (in luogo di 6) il termine di decadenza per effettuare presso l'INPS i c.d. conguagli, ossia il recupero delle somme anticipate ai lavoratori a titolo di integrazione salariale.

G/2448/152/5 (già subemendamenti 77.0.2000/3-7-8-16-17-19-21-22)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

premesso che:

il disegno di legge in esame ha inteso intervenire per proporre meccanismi volti a prevenire e a limitare il fenomeno delle cessazioni delle produzioni sul territorio italiano e il loro trasferimento in Paesi esteri, anche da parte di imprese beneficiarie di contributi pubblici; fenomeno che ha assunto negli ultimi anni una frequenza sempre più preoccupante.

Negli ultimi anni l'economia italiana stia vivendo una fase di radicale cambiamento e che molte aziende stiano attraversando una fase di gravissima difficoltà.

Le sempre più numerose crisi industriali, con conseguente chiusura degli insediamenti produttivi e messa in mobilità di un numero sempre maggiore di lavoratori, generano, non da oggi, gravi ripercussioni sul fronte occupazionale e sociale. Le misura predisposte con il presente disegno di legge, non appaiono sufficienti ad arginare il fenomeno descritto.

Occorre pertanto intervenire per rendere più incisive le norme, riducendo le soglie occupazionali e i criteri dimensionali, estendendo quindi la misura anche alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale indicata per aver effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei due anni precedenti l'avvio della procedura di cui al presente comma.

Occorre inoltre intervenire affinché le procedure di riduzione del personale già in corso ai sensi della citata legge n. 223 del 1991 restino sospese fino all'approvazione del piano; stabilire un termine più ampio, di almeno 250 giorni fra la comunicazione aziendale e l'avvio della procedura di licenziamento collettiva; stabilire inoltre che i licenziamenti effettuati entro duecentocinquanta giorni dalla comunicazione aziendale siano nulli e costituiscano condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300; aggravare inoltre le sanzioni previste che risultano essere inadeguate a costituire un reale deterrente; stabilire inoltre che il mancato rispetto degli impegni assunti comporti per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, nonché per le imprese sue committenti, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di almeno cinque anni dalla data di approvazione del piano e la restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque anni precedenti alla stessa data.

In ultimo prevedere il diritto di prelazione in favore dei lavoratori dell'impresa che decidano entro due mesi dall'approvazione del piano, di costituire una società cooperativa e consentire, ove possibile, la concessione in comodato d'uso gratuito degli immobili di proprietà delle aziende per un periodo di tempo pari ad almeno i primi cinque anni di attività, alle imprese che assicurano la continuità industriale dei siti interessati.

Ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di definire una disciplina delle cessazioni delle produzioni sul territorio italiano molto più stringente rispetto alle proposte di modifica indicate volte a garantire le condizioni di una continuità produttiva e a contrastare con maggiore efficacia il fenomeno della delocalizzazione degli impianti produttivi siti nel territorio italiano.

G/2448/153/5 [già em. 80.0.5 (testo 3)]

FERRARI, FEDELI, MANCA, MISIANI, NANNICINI

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

l'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive) prevede la creazione di un sistema informativo unitario delle politiche del lavoro;

gli articoli 14, 15 e 16 del citato decreto legislativo prevedono la creazione del fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento dei sistemi informativi, dell'Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale e sistema informativo della formazione professionale, nonché attività di monitoraggio e valutazione svolte da ANPAL sulla gestione delle politiche attive e i servizi per il lavoro nonché sui risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati a svolgere tali funzioni, utilizzando il sistema informativo;

sui servizi di formazione professionale si è riscontrata spesso mancanza di trasparenza da parte degli operatori che ricevono contributi pubblici per lo svolgimento di questa attività, nonché sui criteri di valutazione;

è necessario prevedere che le Regioni e le Province autonome istituiscano anagrafi regionali della formazione professionale sulla base degli standard di dato e di interoperabilità definiti d'intesa con Anpal;

gli operatori che ricevono contributi pubblici per l'attività di formazione professionale devono essere tenuti a pubblicare in modo chiaro ed evidente sul proprio sito web e su ogni documento relativo alla loro offerta formativa il tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, rilevato negli ultimi tre anni, secondo principi e criteri definiti

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni;

inoltre, le Regioni, nella selezione degli operatori cui erogare contributi per la fornitura di servizi di fondazione professionale, devono essere tenute ad applicare criteri che tengano prioritariamente conto del tasso di coerenza rilevato negli anni precedenti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative utili a garantire la trasparenza dell'offerta formativa e l'efficacia dei criteri di valutazione.

G/2448/154/5 (già em. 83.0.1)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede un'intera Missione dedicata al rilancio della digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura nel nostro paese;

è emersa la necessità di contribuire alla modernizzazione delle infrastrutture digitali del paese e di garantire l'effettiva realizzazione ed il pieno funzionamento dei catasti regionali;

impegna il governo:

a stanziare fondi per la digitalizzazione dei catasti elettromagnetici e ad assumere personale a tempo determinato per la realizzazione di tali catasti.

G/2448/155/5 [già em. 84.0.3 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

impegna il Governo

a prevedere che gli odontoiatri possano prescrivere e utilizzare tutti i farmaci, i trattamenti, i presidi e i dispositivi medici necessari all'esercizio della loro professione, eseguire tecniche anestesiologiche a livello topico, locale, loco-regionale e di analgesia, terapie e trattamenti con finalità estetiche del viso.

G/2448/156/5 (già em. 88.10)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'emergenza pandemica da Covid-19 ha messo in luce le criticità legate alla durata temporanea del requisito dell'innovatività per i farmaci;

ai sensi dell'articolo 1, comma 403, legge n. 232 del 2016, il requisito dell'innovatività permane per un periodo massimo di 36 mesi, necessario per l'accesso alle risorse vincolate di cui al «Fondo per i farmaci innovativi»;

decorso tale temine, il farmaco non ha più accesso alle risorse vincolate di cui ai Fondi per i farmaci innovativi, istituiti con Legge di Bilancio 2017 ed unificati, a decorrere dal 1º gennaio 2022, dall'articolo 35-ter del D.L. 73/2021, ma insiste sul tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti;

considerato che:

molte molecole non esauriscono il proprio potenziale di innovazione entro i termini prescritti e la loro fuoriuscita dal Fondo potrebbe avere importanti ricadute sia da un punto di vista dell'accesso a tali terapie da parte dei pazienti, sia per la sostenibilità della spesa farmaceutica per acquisti diretti.

impegna il governo:

a portare ad una durata di 60 mesi (anziché 36), il requisito dell'innovatività dei farmaci.

G/2448/157/5 [già em. 93.0.20 (testo 2)]

CASTELLONE, TRENTACOSTE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca, alla Sezione I, Titolo VI, misure in materia di sanità;

considerato che:

le finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR), sono mirate allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria;

al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe essere consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione dell'università e Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68;

impegna il Governo:

a istituire - ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, e medicina di comunità - il settore concorsuale per la disciplina della Medicina Generale, di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinici di assistenza sanitaria primaria e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità;

a prevedere, con decreto del Ministro dell'università e ricerca, l'istituzione del settore scientifico disciplinare di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie, prevedendo, altresì, nelle more di una riforma complessiva della formazione in medicina generale, la possibilità per le Università di conferire la docenza a contratto ai medici di medicina generale ed ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie.

G/2448/158/5 (già em. 94.6)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'emergenza generatasi in seguito all'epidemia da COVID-19 ha comportato la sospensione delle attività sanitarie programmate e dei ricoveri non urgenti, avendo conseguenze sulle liste d'attesa;

gli ultimi dati disponibili attestano un accumulo di 1,3 milioni ricoveri; 554.123 ricoveri urgenti; 144,5 milioni di prestazioni di specialistica ambulatoriale; una riduzione del 20% per ricoveri per patologie cardiovascolari, del 13% per i ricoveri di chirurgia oncologica e del 30% per i ricoveri per il tumore della mammella;

considerato che:

l'articolo 94 del presente disegno di legge reca disposizioni in materia di liste di attesa COVID, concedendo alle regioni e province autonome la possibilità di coinvolgere le strutture private accreditate, per un ammontare non superiore a 150 milioni di euro su base nazionale, per recuperare le pre-

stazioni non erogate negli anni 2020 e 2021 di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera;

impegna il governo:

ad innalzare il tetto di spesa dedicato al coinvolgimento delle strutture private accreditate, e conseguentemente quello complessivo.

G/2448/159/5 [già em. 94.0.15 (testo 2)]

FERRARI, MANCA, IORI

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di incremento delle prestazioni da privato accreditato;

gli effetti indiretti della pandemia si sono manifestati, in numerose regioni italiane, attraverso allarmanti allungamenti delle liste d'attesa relativi a esami diagnostici, visite specialistiche o prestazioni ospedaliere. Secondo i dati forniti da Fondazione Gimbe, l'incremento delle liste d'attesa nel 2020 ha infatti prodotto una significativa diminuzione dei ricoveri (17% rispetto al 2019), che ha riguardato 1,3 milioni di pazienti, il 42,6% dei quali attendeva prestazioni urgenti;

l'impatto delle liste d'attesa è stato fotografato dalla Corte dei Conti nel Rapporto 2020 sul Coordinamento della Finanza Pubblica, che ha rilevato situazioni di inefficiente utilizzo da parte delle Regioni delle risorse ospedaliere e al contempo una inadeguatezza della rete territoriale gli indicatori legati al tasso di ospedalizzazione degli over 75, elevato soprattutto nelle regioni del Centro-Nord, così come quelli relativi all'assistenza, domiciliare o presso strutture residenziali, di anziani e disabili, che risulta carente in tutte le regioni in Piano di rientro;

secondo una survey condotta dal GISE sulle emodinamiche italiane che svolgono procedure interventistiche cardiovascolari, nei soli mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo nel 2019, la riduzione delle prestazioni è stata dal 70% ad oltre il 90%;

in assenza di un trattamento adeguato, circa la metà dei pazienti con stenosi valvolare aortica severa sintomatica è destinata al decesso entro 2 anni dalla diagnosi, mentre i pazienti affetti da rigurgito mitralico severo,

se non trattati, vanno incontro ad un rischio di mortalità del 57% ad un anno e del 46,1% a 2 armi;

l'incremento di prestazioni ospedaliere, tramite l'acquisto di ulteriori prestazioni e l'assunzione di nuovo personale medico e sanitario finora previsto dal Governo ha rappresentato una prima soluzione alla sfida lanciata dalla pandemia sul tema delle liste d'attesa, non ancora sufficiente a garantire una risposta strutturale alle esigenze di salute dei pazienti,

impegna il Governo a:

pone in atto meccanismi di monitoraggio dell'efficace utilizzo da parte della Regioni delle risorse stanziate per l'abbattimento delle liste d'attesa, anche al fine di comprendere le esigenze di salute specifiche di ogni territorio;

adottare politiche volte a garantire al sistema ospedaliero pubblico e privato di rispondere efficacemente alle esigenze di salute dei pazienti, con tempi adeguati alle singole patologie, anche agevolando la possibilità, per le regioni, di ricorrere all'acquisto di prestazioni da privato accreditato e adeguando il tetto di spesa agli acquisti di prestazioni agli incrementi annuali del Fondo sanitario nazionale;

estendere a tutti i soggetti che intervengono nel sistema delle cure domiciliari la possibilità di accedere a meccanismi di accreditamento, così da garantire un modello di offerta domiciliare integrato in grado di fornire migliore assistenza ed aderenza terapeutica e ridurre gli accessi ospedalieri;

favorire l'accesso alle innovazioni in ambito cardiovascolare, con particolare riferimento alle tecnologie caratterizzate da mininvasività considerato il loro impatto in termini di rapida deospedalizzazione del paziente e il conseguente aumento di disponibilità di posti letto ordinari e di terapia intensiva.

G/2448/160/5 (già em. 96.25)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'articolo 96 del presente disegno di legge prevede misure importanti per il settore farmaceutico, come l'incremento delle risorse, che riconosce il sotto finanziamento della spesa farmaceutica e la necessità di adeguare il

finanziamento alla reale domanda di salute e ai livelli essenziali di assistenza, al fine di migliorare l'accesso all'innovazione e la possibilità di adeguamento annuale dei due tetti:

lo stesso articolo condiziona l'incremento delle risorse all'allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente sovrapponibili, introducendo un vincolo in base a criteri arbitrari ed esclusivamente economicistici;

porre tale attività come condizione per un maggiore finanziamento è in contraddizione con la necessaria modernizzazione del sistema salute.

considerato che:

l'AIFA opera già una sistematica rinegoziazione dei prezzi, nell'ambito delle proprie competenze.

impegna il governo:

a rimuovere il vincolo all'incremento dei tetti di spesa farmaceutica, relativo all'aggiornamento annuale dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale da parte di ALFA.

G/2448/161/5 [già em. 96.0.34 (testo 2)]

FERRARI

Accolto dal Governo

La Commissione,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di tetti di spesa farmaceutica;

il settore farmaceutico, sia prima che durante la pandemia, ha avuto modo di dimostrare tutta la sua strategicità, sia per lo sviluppo di nuovi farmaci e terapie salva vita, che per la capacità di sviluppare investimenti nell'ecosistema della ricerca, generando innovazione, crescita ed occupazione;

il Sistema Sanitario del futuro dovrà necessariamente immaginare, in linea con le raccomandazioni europee e dell'OMS, sistemi capaci di garantire una risposta tempestiva a tutte quelle patologie rare, silenti e ancora inevase a causa della difficoltà di reperire i farmaci adeguati alla cura e quindi ridefinire i paradigmi di presa in carico e cura dei pazienti, in particolare quelli cronici e fragili;

le misure in tema di spesa farmaceutica previste nel Disegno di Legge di Bilancio per l'anno 2022 prevedono un incremento del tetto di spesa per acquisti diretti e maggiori risorse per il fondo dei farmaci innovativi e sono da considerarsi come un segnale molto positivo verso il settore;

nonostante tali interventi, permane una condizione di cronico sottofinanziamento per la spesa farmaceutica in percentuale rispetto al FSN, soprattutto se tale spesa viene rapportata ai modelli socioeconomici europei più avanzati:

nel percorso verso il progressivo avvicinamento del SSN ad una visione personalizzata della medicina e della cura, la tutela delle persone passa soprattutto attraverso meccanismi di incentivo alla produzione e alla sperimentazione di categorie di prodotti innovativi, o carenti e difficili da reperire, oggi ancora significativamente svantaggiati dalle politiche di ripiano della spesa farmaceutica;

il sistema, infatti, continua a vedere costanti avanzi e disavanzi rispetto ai tetti di spesa e al fondo per i farmaci innovativi, tali da non consentire di utilizzare la totalità delle già scarse risorse destinate al settore;

permane, pertanto, la necessità di un allineamento del finanziamento della spesa farmaceutica alla domanda di salute e una riconsiderazione complessiva dei meccanismi di controllo della spesa attualmente in vigore, al fine di riconoscere la strategicità di questo settore, sia per la salute dei cittadini che per l'economia del paese

impegna il Governo:

ad istituire un Tavolo interistituzionale della durata di sei mesi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, volto ad avviare un dialogo e un confronto tra tutti gli attori istituzionali della filiera della salute, comprendendo tra questi il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo

economico, AIFA, Agenas e le Regioni, al fine di ridefinire, in modo sistemico, un nuovo modello di gestione della spesa farmaceutica, con l'obiettivo di valorizzare e incentivare l'innovazione e la ricerca in ambito farmaceutico;

nell'ambito di tale Tavolo, a porre una particolare attenzione a quegli ambiti caratterizzati da una crescente domanda di salute e un forte bisogno di investimenti e di innovazione quali il settore dei plasmaderivati, degli antibiotici innovativi o potenzialmente tali e degli orfani innovativi che, per il loro valore strategico per la salute pubblica, necessitano di maggiori tutele e di un sostegno alla ricerca e sviluppo.

G/2448/162/5 (già em. 98.0.4)

Fregolent, Faggi, Bergesio, Ferrero, Testor, Tosato

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

il CMV (citomegalovirus) è un virus subdolo, che s'insinua nell'organismo, senza far presagire in nessun modo la sua presenza. Infatti, l'infezione generalmente causa solo una leggera febbre o senso di stanchezza, che spesso vengono ignorati o attribuiti ad altre cause, come influenza o stress;

purtroppo anche la gravidanza è associata ad una transitoria immunodepressione, necessaria per evitare il rigetto del feto. Questa condizione favorisce non solo il contagio della gestante da parte del CMV, se non ha mai contratto l'infezione, ma anche la riattivazione o reinfezione, se il virus è presente prima della gravidanza;

considerato che:

Il CMV può causare frequenti e pericolose infezioni materno-fetali, invero risulta presente in circa 1 neonato su 100 (la toxoplasmosi in 1 su 400; la rosolia in 1 su 5.000) causando non solo danni al feto, ma anche aborti e sterilità, inoltre se colpisce nei primi mesi il feto di una donna che non ha mai avuto l'infezione, può avere effetti molto seri, poiché l'organismo fetale non ha sviluppato ancora difese immunitarie e di conseguenza è privo di ogni tipo di protezione;

dei neonati infetti (circa 5.000 all'anno in Italia), almeno il 10 per cento presenta manifestazioni cliniche. Tra queste le più gravi sono neurologiche, quali sindromi convulsive, microcefalia, idrocefalo, calcificazioni e difetti di sviluppo delle circonvoluzioni cerebrali, atrofia cerebrale e cerebellare;

risulterebbe essenziale, al fine di limitare i rischi di conseguenze gravi per la salute del nascituro, diagnosticare tempestivamente la presenza del virus nell'organismo materno,

impegna il governo;

ad inserire, tra le prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica, escluse dalla partecipazione al costo, di cui all'allegato 10B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio

2017, l'esame diagnostico per rilevare la presenza del citomegalovirus nelle donne in stato di gravidanza, al fine di garantire la prevenzione dell'infezione materno-fetale da citomegalovirus.

G/2448/163/5 (già em. 98.0.10)

CIRIANI, ZAFFINI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del Disegno di legge a 2448 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

il titolo VI del provvedimento in esame, recante norme in materia di Sanità, introduce varie disposizioni in materia di vaccinazione anti Covid-19;

è fuor di dubbio che una equilibrata e mirata implementazione della campagna vaccinale ne rappresenti la principale garanzia di efficienza e successo, specie con riguardo a quegli indispensabili e necessari elementi di credibilità delle istituzioni, da una parte, e di fiducia che la popolazione in esse profonde, dall'altra;

proprio la carenza di fermezza, chiarezza e coerenza della comunicazione istituzionale delle decisioni di politica sanitaria in merito alla campagna vaccinale da parte del Governo e dalle autorità sanitarie, su una questione di rilevanza fondamentale, per la propria attitudine e idoneità ad incidere fortemente sulla sfera dei diritti costituzionalmente garantiti, hanno concorso a determinare l'emersione di quel clima di sfiducia e generale diffidenza nei riguardi delle prescrizioni del Governo in campo sanitario in relazione all'emergenza sanitaria in atto;

tale clima di sfiducia e diffidenza, specie rispetto alle rassicurazioni fornite dal Governo e dalle autorità sanitarie in ordine alla sicurezza dei vaccini e alla piena tutela della salute, concorre in misura considerevole ad inficiare, rallentare o comunque ostacolare una convinta adesione della popolazione alla campagna vaccinale che, come è noto, ancorché non obbligatoria, presenta forti elementi di coercizione connessi all'obbligo di esibizione della certificazione verde Covid-19 per l'esercizio di attività;

si ritiene che uno strumento funzionale alla finalità di favorire una piena e adeguata implementazione della campagna vaccinale e un graduale ma celere recupero dei livelli di fiducia e della percezione della sicurezza della stessa, sia rappresentato dalla previsione di un indennizzo degli eventi avversi causati dalla vaccinazione anti COVID-19, analogamente a quanto disposto

dalla legge n. 210 del 25 febbraio 1992 nonché dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229 in materia di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie,

impegna il Governo:

a istituire di un Fondo finalizzato al riconoscimento di un indennizzo in favore di chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione anti CO-VID-19, eventi avversi che possano generare invalidità permanenti o morte.

G/2448/164/5 (già em. 99.0.4)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024».

Premesso che:

appare necessario ribadire l'impegno delle istituzioni per promuovere e rilanciare l'assistenza territoriale per la salute mentale, assumere la comunità come cornice di riferimento, proteggere i diritti umani e la dignità delle persone con sofferenza mentale, favorire ovunque possibile una presa in carico inclusiva e partecipata, migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi a beneficio di pazienti e operatori;

risulta prioritario promuovere azioni volte a qualificare e migliorare la sicurezza dei luoghi in cui sono accolte e assistite le persone con sofferenza mentale e in cui operano i professionisti dei servizi di salute mentale, anche in relazione all'eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2. Appare infatti evidente che il contesto in cui operano i servizi influenza l'azione della cura, le relazioni tra gli operatori e gli utenti, nonchè la qualità degli interventi;

i luoghi di cura della salute mentale risultano ora in gran parte degradati, e per tali strutture non è previsto l'utilizzo delle risorse PNRR: occorre pertanto superarne le condizioni di trascuratezza per recuperarli pienamente in via strutturale a luoghi di vita più qualificati sotto il profilo dell'accoglienza e del comfort degli spazi,

impegna il Governo:

a considerare la necessità di prevedere, con il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, adeguati investi-

menti nella salute mentale attraverso un programma straordinario di interventi per la riqualificazione, la riprogettazione e la sicurezza delle strutture pubbliche della rete dei servizi, al fine di assicurare, entro il 31 dicembre 2024, il raggiungimento in tutto il territorio nazionale dei suddetti obiettivi:

a) qualificare gli ambienti ospedalieri dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, SPDC, e della Neuropsichiatria per l'Infanzia e l'Adolescenza, NPIA:

b) qualificare le strutture territoriali dei Centri di Salute Mentale e dei Centri Diurni dei Dipartimenti di Salute Mentale.

G/2448/165/5 (già em. 102.0.19)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2448, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che;

l'articolo 6, comma 6-bis, della legge 30 novembre 1989, n. 398, in materia di borse di studio universitarie, prevede che le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, erogate dalla provincia autonoma di Bolzano, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti;

in provincia di Bolzano, la carenza di medici e anche di altre professioni sanitarie, in particolare in ambito infermieristico, è in costante aumento: attualmente, sono 228 i posti vacanti per medici specialisti presso l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige e inoltre, entro il 2030, saranno collocati in quiescenza probabilmente 380 medici specialisti e 102 medici di medicina generale, ai quali si aggiungono ulteriori 550 infermieri e infermiere, prossimi al pensionamento;

nel 2020, allo scopo di promuovere la formazione di base in medicina ed in infermieristica e in modifica dell'articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, la Provincia autonoma di Bolzano ha introdotto la possibilità di stipulare convenzioni con università e altri organismi pubblici o privati italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea per finanziare la formazione dei medici e delle altre professioni sanitarie e che, con regola-

mento di esecuzione, vengono definiti gli obblighi di coloro che usufruiscono dei finanziamenti per la sua formazione;

con successivo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11, sono stati disciplinati gli obblighi connessi alla formazione di base in medicina e gli obblighi connessi alla formazione delle altre professioni sanitarie, stabilendo che chi usufruisce del finanziamento provinciale per la formazione di base in medicina è tenuto, entro dieci anni dal conseguimento della successiva formazione medico specialistica o specifica in medicina generale, a prestare, per quattro anni, servizio a tempo pieno nel Servizio sanitario pubblico o convenzionato della Provincia di Bolzano;

data la realtà bilingue dell'Alto Adige/Südtirol ed il bisogno di formare anche studentesse e studenti nell'area tedesca dell'Unione europea, la Provincia autonoma di Bolzano ha stipulato, in seguito, convenzioni con due Università dell'area tedesca europea (Amburgo e Salisburgo), prevedendo che la Provincia restituisca alle studentesse e agli studenti le tasse universitarie previste dalle relative Università. Si tratta di 36 posti presso l'Università UM-CH di Amburgo e di 20 posti presso l'Università PMU di Salisburgo. A tal fine, la Provincia collabora inoltre con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'attivazione

di ulteriori 50 posti di formazione di basi in medicina con sede a Bolzano a partire dall'anno accademico 2022/2023.

l'articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è stato modificato solo di recente dall'articolo 7, comma 1, della legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1, e pertanto la restituzione delle tasse universitarie non rientra ancora nell'esenzione fiscale di cui al comma 6-bis, dell'articolo 6, della legge 30 novembre 1989, n. 398;

l'obiettivo della norma è quello di rendere ancora più attraente l'offerta della Provincia autonoma di Bolzano e di non dover temere che le/i giovani interessate/i rinunciano a tale offerta, in quanto devono pagare di tasca propria una parte delle tasse universitarie, non rientrando espressamente nelle norme che prevedono l'esenzione fiscale,

impegna il Governo:

a sottopone la restituzione delle tasse universitarie per la formazione di base dei medici da parte della Provincia autonoma di Bolzano al regime dell'esenzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, attraverso una modifica normativa del comma 6-bis della legge 30 novembre 1989, n. 398.

G/2448/166/5 (già em. 102.022)

Fregolent, Faggi, Bergesio, Ferrero, Testor, Tosato

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

il trapianto di organi è una prestazione sanitaria che rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), vale a dire in quelle prestazioni sanitarie offerte gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale ai cittadini;

i dati riportati nel sistema informativo trapianti individuano il tempo medio di permanenza in lista dei pazienti attualmente iscritti. I tempi variano da organo ad organo. Ad esempio 3,7 per il trapianto del cuore, 1,7 per il trapianto di fegato, 5,4 per il trapianto di pancreas, 2,6 per il trapianto di polmoni, 3,4 per il trapianto di rene, 2,6 per il trapianto di intestino;

nonostante gli sforzi compiuti dalla Rete Nazionale Trapianti negli ultimi 20 anni, le liste di attesa restano un fenomeno fisiologico poiché la richiesta di un trapianto di organi supera l'offerta di organi donati;

in Italia ci sono degli progetti di ricerca che mediante l'utilizzazione di una metodologia innovativa in team multidisciplinari sviluppano tecnologie di rigenerazione di organi e tessuti e creazione di organi artificiali con alta biocompatibilità,

impegna il governo:

a finanziare progetti di ricerca e sviluppo di tecnologie di rigenerazione di organi e tessuti e creazione di organi artificiali con alta biocompatibilità, mediante l'utilizzazione di una metodologia innovativa in team multidisciplinari.

G/2448/167/5 (già em. 102.0.98)

Fregolent, Faggi, Bergesio, Ferrero, Testor, Tosato

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

il BLSD (Basic Life Support & Defibrillation), che tradotto vuol dire «supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione» sono quelle manovre che possono essere messe in atto al fine di salvare la vita di una persona che ha in atto un arresto cardiaco;

si tratta di un'emergenza estrema, in cui la tempestività del soccorso, insieme alla disponibilità di un defibrillatore semiautomatico esterno, può aumentare le possibilità di sopravvivenza del paziente fino al 70%;

alla luce della Legge n. 116 del 4 agosto che ha introdotto diverse misure importanti per rafforzare il primo soccorso in caso di arresto cardiaco extraospedaliero è importante e prezioso per l'intera comunità, quindi, che ci siano sempre più persone preparate a intervenire in una situazione del genere. Non solo medici e personale sanitario, qualunque persona può infatti salvare la vita di chi si trova in arresto cardiaco, iniziando il massaggio cardiaco, e utilizzando il defibrillatore.

sempre nel solco delle manovre salva vita, si pone la a manovra di Heimlich, una tecnica di primo soccorso per rimuovere un'ostruzione delle vie aeree, che costituisce un'efficace misura per risolvere in modo rapido molti casi di soffocamento,

impegna il Governo:

a prevedere che nell'ambito del corso volto a sostenere l'esame di idoneità per la patente di guida si istituisca l'obbligo della frequentazione dei corsi di primo soccorso della manovra di Heimlich e di BLSD (Basic Life Support - early Defibrillation) tenuti da medici, infermieri o soccorritori che hanno frequentato i relativi corsi professionali, al fine di diffondere la cultura e l'organizzazione del primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare intra ed extra ospedaliera.

G/2448/168/5 (già em. 104.0.10)

CASTELLONE, MANTOVANI

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, (A.S. 2448),

premesso che:

l'articolo 104 prevede misure a sostegno della ricerca;

l'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha istituito «un'apposita tecnostruttura di supporto» volta a rafforzare il Ministero dell'Università e della ricerca, assicurando nel contempo l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate a ottimizzare e consolidare anche i processi di accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario e di programmazione della relativa capacità formativa;

detta struttura di missione è chiamata a supportare le attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sovrintendendo alle procedure per l'istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione e raccordando le istituzioni coinvolte nelle procedure di accreditamento delle scuole di specializzazione sanitarie, anche in relazione alla effettuazione delle verifiche on site;

considerato che:

proprio le funzioni sopradescritte assumono un'importanza determinante, non solo in assoluto, bensì nel rafforzamento reciproco che sottostà all'attività di ricerca e nell'espletamento delle funzioni del Ministero dell'Università e della ricerca e del Ministero della Salute, viepiù alla luce della diffusione della pandemia da Covid-19 e nel ripetuto ripetersi e insistito acutizzarsi della diffusione del virus,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche con provvedimenti a carattere normativo, di garantire la piena ed effettiva funzionalità dell'istituita struttura di livello dirigenziale di supporto aggiuntiva, nei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca, e a reperire le risorse necessarie per incrementare il personale del Ministero - anche in deroga alle facoltà assunzionali stabilite per

legge - procedendo quindi alla copertura della dotazione organica nonché all'individuazione dei compiti e all'articolazione dei singoli Uffici.

G/2448/169/5 (già em. 107.12)

Drago, Calandrini, De Carlo

Accolto dal Governo

La Commissione.

in sede di esame del Disegno di legge n. 2448 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 107.12.

G/2448/170/5 (già em. 113.53)

TESTOR, TOSATO, FAGGI, FERRERO

Accolto dal Governo

La Commissione,

premesso che:

per associazioni musicali si intendendo gli enti collettivi, a carattere culturale, costituiti in forma associativa, senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale, nonché la valorizzazione e la promozione della musica in tutte le sue forme;

le associazioni musicali amatoriali quali bande, cori, mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali, gruppi folk e altro svolgono una funzione di educazione alla musica, di spettacolo, di arricchimento culturale e sociale, oltre a rappresentare un elemento di forte valorizzazione delle realtà territoriali di appartenenza;

in particolare, guardando le associazioni quali le bande musicali, si stima una presenza di circa 5.000 gruppi distribuiti su tutto il territorio nazionale, se si considera che in media un organico strumentale è formato da circa 30 elementi si arriva a circa 150.000 strumentisti. A tali gruppi si aggiungono in media 20 allievi, quindi si contano circa 100.000 allievi. Alla fine si parla quindi di 250.000 strumentisti amatoriali;

considerato che:

la sopravvivenza di questi gruppi, inquadrati come «associazioni legalmente costituite non riconosciute», è a rischio. Infatti i soci allievi di queste realtà, a differenza di quanto avviene per le associazioni sportive dilettantistiche, non possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi i contributi che versano per i corsi di formazione e i sostenitori non possono dedurre dal reddito le erogazioni liberali nei confronti delle associazioni musicali che hanno mediamente volumi d'affari di pochissime decine di migliaia di curo;

dalla riforma del Terzo settore, contenuta nel codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, ci si aspettava una semplificazione rispetto alla quantità di norme esistenti e, per logica, che si potessero accomunare le associazioni musicali amatoriali a realtà già esistenti quali le associazioni sportive dilettantistiche. Così non è stato. Le associazioni bandistiche dovranno decidere se iscriversi al registro degli enti del Terzo settore e diventare APS (associazioni di promozione sociale) con l'attivazione di una serie di incombenze, sicuramente troppe per chi svolge tale attività non come professione, ma solo nel tempo libero, senza disporre delle risorse economiche necessarie a pagare dei professionisti per adempiere a tutti gli obblighi burocratici e fiscali. Inoltre, queste associazioni perderebbero il regime agevolato a legge n. 398 del 1991, diritto che però viene mantenuto per le associazioni sportive dilettantistiche e non potrebbero più utilizzare l'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per l'attività formativa (propedeutica musicale, scuola per banda, ecc...), con un aumento dei costi di gestione nell'ordine almeno del 50 per cento;

infine, il codice del Terzo settore non consente alle bande musicali attive in Italia, anche a quelle riconosciute dal Ministero della cultura, di accedere ai fondi del FUS (Fondo unico per lo spettacolo), nonostante il codice dello spettacolo approvato a novembre 2017 (legge n. 175 del 2017) specifichi, all'articolo 1, comma 3, che «La Repubblica riconosce altresì: a) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale», questo costituisce un grave elemento di contrasto tra i due atti normativi citati,

impegna il Governo:

senza alterare l'equilibrio né gli obiettivi della riforma del Terzo settore, a consentire alle associazioni musicali amatoriali di continuare a beneficiare delle possibilità offerte dalla legge n. 398 del 1991 e dall'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi ed eventualmente di poter essere inserite tra i beneficiari del regime previsto dal terzo comma del l'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

G/2448/171/5 (già em. 113.0.32)

DE BONIS

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

la città di Matera detiene un patrimonio fotografico, realizzato dai numerosi fotografi nazionali ed internazionali dal 1948 al 1973, che ritrae immagini della Basilicata e, in particolare, della città rupestre unica al mondo, quale quella dei Rioni Sassi di Matera;

per non disperdere siffatto patrimonio sarebbe necessaria l'istituzione di un Museo internazionale di fotografia - in collaborazione con la *Fondation Henri Cartier Bresson Rues Des Archives Paris* - da ubicare nel capiente e significativo vicinato situato in via Purgatorio Vecchio nel Sasso Caveoso (fotografato nel 1952 da Henri Cartier Bresson) riconducibile al Comune di Matera che, purtroppo, ad oggi risulta in grave stato di abbandono: il sito, dunque, potrebbe essere recuperato come struttura culturale di qualità, punto di riferimento internazionale per fotografi, studiosi, viaggiatori studenti nonché fiore all'occhiello della città di Matera capitale europea della cultura;

il Museo sarebbe presidio e strumento di divulgazione della fotografia, quale patrimonio culturale di qualità, e raccoglierebbe l'inestimabile patrimonio fotografico storico dei numerosi fotografi di fama nazionale ed internazionale:

inoltre, il Museo, oltre a raccogliere ed esporre l'archivio fotografico, potrebbe promuovere e organizzare attività di carattere didattico, manifestazioni, incontri, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli su temi inerenti le opere fotografiche. E ancora, organizzare manifestazioni pubbliche finalizzate all'erogazione di borse di studio e all'assegnazione di riconoscimenti a opere fotografiche, nazionali e internazionali, che si siano particolarmente distinte nel contribuire alla divulgazione della realtà lucana dell'epoca sino ai giorni nostri,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sostenere l'iniziativa volta ad istituire il Museo internazionale di fotografia nei Rioni Sassi di Matera ed a provvede-

re al suo successivo funzionamento, così come previsto dall'emendamento 113.0.32.

G/2448/172/5 (già em. 115.0.1)

La Commissione

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

la crisi da pandemia Covid-19 ha colpito duramente anche il settore del tessile, della moda, e degli accessori, settori simbolo del *Made in Italy*, peggiorando la situazione già presente;

le giovani generazioni hanno perso attrattività per mestieri quali artigiani in questi settori ed il fabbisogno di artigiani è di gran lunga superiore alle figure professionali attualmente impiegate. Questo perché manca nei giovani una propensione alla professione artigianale che possa garantire il ricambio generazionale;

il rischio più concreto per il settore TMA è quello di veder interrotto il flusso di trasmissione del *know-how* artigiano che da sempre ha reso celebre il *made in Italy* a livello globale, garantendone il primato sui competitors;

considerato che:

le aziende possono svolgere un ruolo attivo nella trasmissione del *know-how* manifatturiero di cui sono in possesso attraverso veri e propri centri di formazione dei mestieri artigianali, denominati Academy aziendali,

impegna il governo:

ad istituite un contributo a fondo perduto in favore delle imprese operanti nel settore nel settore tessile, della moda e degli accessori per corsi di alta formazione da parte di Academy aziendali.

G/2448/173/5 (già em. 124.0.1)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, desiderosi di promuovere, mediante un'amichevole collaborazione e reciproci scambi, la maggiore conoscenza nei rispettivi Paesi delle attività culturali, artistiche, scientifiche e delle forane di vita dell'altro Paese, nel 1956 hanno stipulato un accordo;

l'Accordo culturale Italo-Tedesco tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso in Bonn l'8 febbraio 1956, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1959, n. 911, prevede lo stanziamento di risorse per l'attuazione di tale accordo;

tale accordo è stato rifinanziato nel corso degli anni;

considerato che:

vi è la necessità potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica e del sostegno di attività bi-nazionali di ricerca in materia meteorologica e climatica, in particolare per quelle legate al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) di Bologna.

impegna il governo:

ad autorizzare la spesa da destinare al contributo italiano per l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania.

G/2448/174/5 (già em. 131.21)

PITTELLA

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 131.21

G/2448/175/5 (già em. 131.0.77)

Malpezzi, Ferrari, Manca, Misiani, Biti, Mirabelli, Collina, Cirinnà, Rossomando, Marcucci

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

premesso che:

il Titolo X del disegno di legge in esame prevede disposizioni in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, transizione ecologica, energia e sisma;

a causa della pandemia da COVID-19 e delle misure impiegate per contrastarla a livello nazionale e internazionale, il settore dell'aviazione civile è stato duramente colpito;

secondo le rilevazioni della IATA, la domanda di passeggeri internazionali nel 2020 è crollata del 75,6 per cento rispetto al 2019, mentre la domanda interna è scesa del 48,8 per cento. Il traffico totale di dicembre 2020 è stato inferiore del 69,7 per cento rispetto all'anno precedente;

la situazione non è migliorata nel 2021. Ad ottobre, il numero di passeggeri è risultato inferiore del 37 per cento rispetto a quello dell'ottobre 2019;

accanto alle conseguenze della pandemia, le imprescindibili esigenze di progressiva decarbonizzazione dell'economia, sancite anche da impegni che l'Italia ha preso in sede europea e internazionale, mettono a rischio il futuro di tale settore, nonostante fornisca, e continuerà a fornire, servizi di assoluta necessità a numerosissimi utenti;

il settore dell'aviazione civile, alla luce degli accadimenti di questi ultimi 2 anni, dovrà ripensarsi, nel suo complesso, in termini di innovazione e sostenibilità per essere davvero resiliente alle crisi e rispondere alle aspettative dei passeggeri e, più in generale, dei cittadini. Le preoccupazioni ambientali e la percezione aggiuntiva dei rischi per la salute pubblica, infatti, possono determinare pressioni sul trasporto aereo e mancanza di investimenti;

considerato che:

che il settore del trasporto aereo è chiamato a raggiungere elevanti standard di sostenibilità;

appare necessario e urgente accelerare i piani di investimento delle società di gestione aeroportuale in materia di sostenibilità ambientale, digitalizzazione e intermodalità;

la crisi che ha colpito duramente il settore non consente che le risorse necessarie per tali investimenti siano assicurate dal solo ricorso all'autofinanziamento da parte dei gestori aeroportuali;

impegna il governo:

a rendere disponibili risorse finanziarie adeguate a sostenere gli investimenti aeroportuali per le finalità sopra richiamate e, in particolare, a destinare parte delle risorse stanziate nel «Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni» per il supporto dei programmi di investimento delle società di gestione al fine di favorire e accelerare la transizione green del settore, in linea con il Green New Deal europeo.

G/2448/176/5 (già em. 132.3 testo 2)

Mirabelli

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

premesso che:

l'articolo 132 del disegno di legge in esame prevede uno stanziamento di risorse per la progettazione e l'acquisto o il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto rapido massa nelle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino;

la disposizione in commento, con la finalità di promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa nelle suddette città, autorizza sull'arco dei prossimi 15 anni spese così ripartite: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; 100 milioni di euro per l'anno 2024; 200 milioni di euro per il 2025; 250 milioni di euro per l'anno 2026; 300 milioni di euro per l'anno 2027; 350 milioni di curo per l'anno 2028; 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036;

con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da emanare entro il 28 febbraio 2022, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite le modalità di assegnazione di tali risorse, da destinare, in via prioritaria, alla predisposizione ovvero al completamento dell'attività di progettazione. Con il medesimo decreto è prevista l'individuazione degli interventi e del soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, nonché le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti previsti, e le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale;

considerato che:

la relazione tecnica al provvedimento prevede per quanto riguarda la città di Milano, l'estensione della rete metropolitana e del trasporto di massa relativamente alle linee Ml, M2 e M4;

per quanto riguarda il Comune di Milano, si evidenzia che sono in esercizio 4 linee metropolitane (M1, M2, M3, M5) ed è in corso di realizzazione la linea M4. Il Comune ha stimato un fabbisogno ulteriore di risorse per i seguenti interventi:

- Linea M1: prolungamento quartiere Baggio-Olmi-Valsesia;
- Linea M4: prolungamento Linate Segrate;
- Linea M2: Prolungamento a Vimercate con *light rail transport*;
- Progettazione dello sviluppo infrastrutturale tranviario e metropolitano Sud Milano (M6) e estensione di M3 direttrice Paullese;

l'estensione della direttrice M3 della rete metropolitana è un'opera di fondamentale importanza per garantire la sostenibilità della mobilità urbana nella città di Milano;

tutto ciò premesso,

impegna il governo:

a prevedere esplicitamente, nel decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da emanare entro il 28 febbraio 2022, che gli interventi finalizzati al prolungamento e all'estensione della rete metropolitana nella città di Milano riguardino tutte le linee metropolitane della città, ivi inclusa la linea M3 nella direttrice Paullese, nel pieno rispetto dello spirito dell'articolo 132 del disegno di legge in esame.

G/2448/177/5 (già em. 132.7)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2448, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

premesso che:

le Province autonome di Trento e Bolzano non hanno potuto usufruire dei contributi assegnati dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) in quanto non avevano la facoltà di propone istanze in occasione dell'Avviso 2, pubblicato il 16 maggio 2019, per la ripartizione del Fondo Investimenti;

al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, è opportuno soddisfare le esigenze di sviluppo della mobilità pubblica locale rappresentate da alcune regioni e comuni che, in relazione alle caratteristiche del proprio territorio, non possono usufruire, o possono usufruire in modo limitato, delle risorse stanziate per lo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa;

impegna il Governo:

ad ammettere al finanziamento, nel limite di 75 milioni di euro, anche le Province autonome di Trento e Bolzano, le quali non hanno potuto usufruire dei contributi assegnati dal PNRR, in quanto non avevano la facoltà di propone istanze in occasione dell'Avviso 2, pubblicato il 16 maggio 2019, per la ripartizione del Fondo Investimenti.

G/2448/178/5 (già em. 137.5)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ha emanato delle linee guida indicanti gli ambiti di competenza dei singoli gestori delle strade di classe superiore in corrispondenza di attraversamenti o sovrapposizioni di due o più strade appartenenti ad Enti diversi;

sulla base di tale provvedimento, molti gestori stanno già provvedendo a stipulare (e in alcuni casi hanno già stipulato) convenzioni con le amministrazioni locali recependo i contenuti delle linee guida ministeriali;

la sorveglianza della strada afferente al sovrappasso, ai fini della sicurezza della circolazione, sia di competenza esclusivamente del rispettivo ente titolare;

considerato che:

la questione è stata, inoltre, anche oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato, che con la decisione 5525 del 23 aprile 2021 ha, tra l'altro, affamato che «la responsabilità sulle barriere stradali non può che competere al proprietario o gestore della strada in cui esse si collocano, con ciò che consegue anche in punto di relativi obblighi d'istallazione e manutenzione».

impegna il governo:

ad abrogare la disposizione che prevede che la realizzazione e la manutenzione delle strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, siano di competenza dell'Ente che rilascia la concessione.

G/2448/179/5 (già em. 139.9)

Drago, Calandrini, De Carlo

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 139.9.

G/2448/180/5 (già em. 140.1)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

per gli armi 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'armo 2023;

nel nostro paese è presente un lampione per l'illuminazione pubblica ogni 6 abitanti per un totale di circa 10 milioni di punti luce, a dimostrazione di quanto questi impianti siano estesi su tutto il territorio e quanto stiano diventando sempre più indispensabili per la sicurezza delle persone;

considerato che:

il ruolo dei corpi illuminanti non è più solo quello di illuminare, perché grazie alla loro evoluzione in apparecchi tecnologici, questi sono in grado di erogare molti altri servizi, essendo sempre più intelligenti e connessi: possono dialogare tra loro e con altri *smart objects*, scambiandosi informazioni e dati oltre che emettere luce in modo controllato e regolato;

la messa in sicurezza stradale non può, dunque, non considerare interventi di efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione, anche attraverso l'adozione dei richiamati sistemi di illuminazione pubblica intelligenti, soprattutto perché il presente sistema può al tempo stesso salvaguardare le strade e ottimizzare l'uso energetico;

impegna il Governo:

ad includere tra gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, anche gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione anche attraverso l'adozione di sistemi di illuminazione pubblica intelligenti, al fine di garantire sia la messa in sicurezza visiva e luminosa sia il risparmio e la sostenibilità ambientale delle strade

G/2448/181/5 (già em. 142.0.7)

La Mura, Angrisani, Nugnes, Moronese, De Petris, Ruotolo, Giannuzzi, Botto, Granato, Abate, Mantero, Di Micco

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (AS 2448)

premesso che:

l'articolo 142 istituisce un fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici;

considerato che:

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, su sollecitazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica), ha predisposto un Master Plan di interventi in relazione al Bacino Idrografico del fiume Sarno, ossia un «piano di misure» per fronteggiare, con un approccio multidisciplinare e multiscalare, e in modo organico e integrato, le varie problematiche presenti nel territorio del Bacino idrografico del Fiume Sarno, e definire un percorso di riqualificazione e rigenerazione di tale territorio, atteso che lo stesso ha un ruolo significativo in termini di «attività produttive» e rilevante per quanto attiene al patrimonio paesaggistico e ambientale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:

- 1. individuare come bacino pilota il Bacino idrografico del fiume Sarno, in considerazione delle sue caratteristiche fisiche e ambientali, delle sue capacità produttive e delle criticità rilevate, ai fini della realizzazione di un piano di interventi, strutturali e non strutturali, aventi le seguenti finalità:
- *a)* mitigazione e gestione del rischio idrogeologico e ripristino dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- b) salvaguardia del sistema ambientale e rigenerazione territoriale;
 - c) realizzazione di interventi di manutenzione idraulica;
 - d) monitoraggio integrato.
- 2. ai fini della realizzazione dei predetti interventi, autorizzare una spesa idonea a favore dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

G/2448/182/5 (già em. 143.0.1)

La Mura, Angrisani, Nugnes, Moronese, De Petris, Ruotolo, Giannuzzi, Botto, Granato, Abate, Mantero, Di Micco

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (AS 2448)

premesso che:

l'articolo 143 reca disposizioni in tema di messa in sicurezza e gestione di rifiuti, e, più nel dettaglio, autorizza la spesa di euro 8.800.000 per l'anno 2022 per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi stoccati nel deposito ex Cemerad

considerato che:

il Bacino idrografico del fiume Sarno comprende 42 Comuni, nelle tre province di Napoli, Salerno ed Avellino, e si estende per circa 500 chilometri quadrati dai monti Picentini ai monti Lattari ad est e a sud, dai monti Lauro e dal complesso Somma-Vesuvio a nord;

esso versa in uno stato di gravissimo degrado ambientale, riconducibile a tre fonti di inquinamento: urbane, agricole e industriali.

alla categoria delle fonti urbane di inquinamento sono riconducibili le perdite da reti fognarie, primitive e sottodimensionate rispetto ai carichi da convogliare, e gli scarichi direttamente in falda: la pratica dei pozzi neri disperdenti, la percolazione da aree adibite a discarica abusiva, ma impermeabilizzate in maniera approssimativa o, quando abusive, non affatto impermeabilizzate.

le fonti di inquinamento agricole sono costituite dall'uso spesso indiscriminato di fertilizzanti chimici, fitofarmaci, antiparassitari, anticrittogamici, diserbanti nonché reflui di origine zootecnica utilizzati come concime. Le fonti di inquinamento industriale sono rappresentate in preponderanza dagli scarichi non trattati degli stabilimenti conciari, conservieri, cartari, tipografici e così via;

come risulta dai vari documenti di programmazione territoriale, tutti i corpi idrici superficiali individuati risultano caratterizzati da un «non buono stato ecologico» e, in alcuni tratti del torrente Solofrana, emergono anche superamenti dei parametri chimici delle acque effluenti quali il cromo e il cadmio. Dalle analisi effettuate in diversi punti del reticolo naturale sono emersi superamenti in particolari periodi dell'anno, dovuti alle fluttuazioni di produzioni di alcune aziende agricole e manifatturiere;

inoltre, con riguardo alle acquee sotterranee, gli acquiferi risultano tutti classificati come non buoni, in quanto altamente sovrasfruttati. Infatti, la scelta di captare l'acqua mediante pozzi artesiani per l'approvvigionamento idrico ai fini agricoli è indotta dalle condizioni di inquinamento dei principali corsi d'acqua superficiali presenti nell'area. Analogamente risulta «non buono» lo stato chimico degli acquiferi;

a partire dal 2011 è stata rilevata la contaminazione da tetracloroetilene e nei primi mesi del 2014 è stata decisa la chiusura di diversi pozzi destinati ad uso potabile presenti nei comuni di Solofra e Montoro. Nel 2015 la Regione Campania ha finanziato il piano di caratterizzazione della falda profonda dell'acquifero Piana di Solofra affidando all'Ente d'Ambito Alto Calore (ex ATO 1 Calore Irpino) la competenza tecnica ed amministrativa. Nel 2016 il piano è stato rifinanziato. A febbraio 2019 la Regione ha individuato il Comune di Solofra « in qualità di soggetto attuatore con il supporto tecnico di EIC e della Regione stessa. Allo stato attuale i cittadini di Solofra non hanno disponibilità di acqua potabile per l'intera giornata;

la situazione appena descritta ha un impatto considerevole sulla salute dei cittadini che risiedono nei territori ricadenti nel Bacino idrografico del fiume Sarno, soprattutto a causa della presenza nel suolo e nelle acque di metalli pesanti, derivanti principalmente dall'illecito esercizio dell'attività conciaria. In relazione al Bacino in oggetto è stato scientificamente documentato il trasferimento di metalli pesanti dalle matrici ambientali agli esseri umani.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare il sito del Bacino idrografico del fiume Sarno come sito di interesse nazionale in ragione delle gravi problematiche ambientali e di quelle sanitarie, conseguenti alle prime, ivi presenti, che richiedono un intervento di tipo statale, in grado di assicurare un coordinamento efficace dei diversi soggetti coinvolti.

G/2448/183/5 (già em. 153.0.8)

Malpezzi, Manca, Misiani, Ferrari, Biti, Mirabelli, Collina, Cirinnà, Rossomando, Marcucci

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

premesso che:

il settore industriale dell'*automotive* è stato interessato nel corso degli ultimi anni da una forte spinta all'aggregazione tra storiche imprese dell'industria automobilistica, altrimenti destinate in ragione dell'accresciuta concorrenza nel settore ad una difficile sopravvivenza. Vicenda che ha portato alla creazione di circa 10 grandi gruppi automobilistici in grado di competere a livello globale e che detengono attualmente più di tre quinti del mercato automobilistico mondiale:

tali aggregazioni, dettate da molteplici ragioni - ingresso nel settore di nuove aziende *low cost* asiatiche e dell'est europeo; esigenza di ridurre i costi di produzione; incremento degli investimenti in R diversificazione della domanda clientela - hanno comportato una profonda riorganizzazione aziendale che ha interessato sia gli stabilimenti di produzione e il personale addetto sia le imprese dell'indotto, e di conseguenza una profonda trasformazione della filiera dei servizi automotive a valle della produzione, con particolare riguardo alle attività di vendita degli autoveicoli, *leasing*, noleggio, commercio dei componenti, manutenzione e riparazione;

nel corso degli ultimi mesi si stanno manifestando nuovi scenari di ulteriore cambiamento per il settore dell'*automotive* nel suo complesso dettati principalmente dal combinato disposto tra la grande fase di transizione in atto conseguente alla pandemia da Covid -19 e all'emergenza climatica, le novità introdotte nel contesto normativo europeo, l'evoluzione tecnologica nella propulsione elettrica, delle batterie di ricarica e dei circuiti, e le nuove esigenze di

mobilità dei cittadini. Fattori che impongono alle grandi aziende automobilistiche l'avvio immediato di un processo di ulteriore profonda trasformazione del loro assetto produttivo e della filiera di distribuzione;

l'insieme di questi nuovi scenari iniziano a produrre nel contesto internazionale i primi effetti nelle scelte strategiche delle aziende automobilistiche, che si apprestano ad una profonda riorganizzazione interna e allo sviluppo di piani industriali che prevedono una crescente produzione di mezzi ibridi o interamente a propulsione elettrica, con effetti non soltanto sugli stabilimenti di produzione ma indirettamente sull'intera filiera dell'*automotive*;

nelle scorse settimane, Stellantis, ha manifestato l'intenzione di procedere ad una complessiva riorganizzazione degli impianti di produzione presenti nel nostro territorio, i cui effetti ancora non sono noti in ragione di un Piano industriale ancora non reso pubblico. Per alcuni stabilimenti, come la VM di Cento che produce motori diesel, le prospettive appaiono incerte anche in ragione della specializzazione in un settore tecnologico tradizionale il cui futuro appare segnato dalla transizione in atto nel settore;

le ricadute di tali trasformazioni, oltre a destare forti preoccupazioni ai numerosi addetti del settore automotive, iniziano a produrre i primi effetti in particolare sull'indotto della componentistica italiana, anche in situazioni aziendali di conseguimento di fatturato e utili, con la manifestazione di alcune crisi industriali che vedono il coinvolgimento di importanti e storiche aziende e il rischio di licenziamento per numerosi lavoratori;

considerato che:

la filiera dell'*automotive*, che ricomprende tutte le imprese coinvolte nella produzione di autoveicoli, a partire dalle imprese che producono materie prime (plastiche, coloranti, prodotti chimici, vernici, tessuti, ecc.) e macchine utensili, passando per le imprese più strettamente produttive, fino ad arrivare alle aziende che si occupano di imballaggi, trasporto merci e servizi legati agli autoveicoli, e quella dei servizi automotive, occupano nel loro insieme circa 1,23 milioni di lavoratori. Nel solo comparto industriale sostiene una spesa di circa 9 miliardi di euro in salari e stipendi. Nel 2017 il settore dell'industria dell'*automotive* fatturava 105,9 miliardi di euro, e a seguito della crisi indotta dall'emergenza sanitaria da Covid-19 il fatturato del settore ha subito un forte rallentamento.;

il solo settore dell'industria automotive, secondo gli ultimi dati dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), tra attività dirette e indirette, è costituita da oltre 5.500 imprese e impiega circa 274.000 addetti. In tale contesto, la filiera italiana della componentistica dell'industria automobilistica è costituita da più di 2.000 imprese, impiega più di 150.000 dipendenti, rappresenta un settore strategico per l'economia italiana che deve pertanto essere accompagnato nel suo complesso verso la transizione ecologica, evitando la perdita di competenze e limitando quanto più possibile i tagli ai posti di lavoro, che impoveriscono famiglie e territori la caduta delle im-

matricolazioni di autoveicoli registrato nei mesi di ottobre e novembre 2021 rispetto ai corrispondenti mesi del 2020, dimostra le enormi difficoltà che attraversa il settore a cui si vanno ad aggiungere quelle non meno importanti determinate dalla carenza dei componenti elettronici che hanno messo in allarme gruppi come Stellantis, Toyota e Volkswagen. Numerosi stabilimenti (Pomigliano, Sevel, Melfi), nel corso degli ultimi mesi, hanno più volte interrotto, seppur temporaneamente, la produzione di autoveicoli per mancanza di microchip. L'azienda Taiwanese Tsmc, la più grande produttrice al mondo di semiconduttori, ha annunciato l'intenzione di innalzare i prezzi dei microchip fino al 20 per cento, prefigurando con tutta probabilità un forte rincaro in vista sui prodotti finali;

in tale contesto, le politiche di accompagnamento alla transizione del settore automotive nel nostro Paese rappresentano, quindi, uno dei passaggi cardine non soltanto per il conseguimento degli obiettivi condivisi in seno alle organizzazioni internazionali e sovranazionali che l'Italia si è impegnata a rispettare, a partire dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dagli accordi di Parigi sul clima nell'ambito della COP 21 del 2015, ma soprattutto per il raggiungimento degli obiettivi di crescita economica e di sviluppo e competitività del nostro sistema produttivo;

in merito alle politiche di accompagnamento, la filiera della componentistica dell'industria automobilistica necessita di interventi ad hoc, come fatto da altri paesi con alta vocazione automotive, che prevedano sostegno I) alla riconversione produttiva (senza discrimini territoriali, soprattutto per le aziende che «subiscono» normativamente uno stop produttivo), II) alla ricerca e lo sviluppo di prodotti e tecnologie innovative in grado di assecondare la domanda emergente nel mercato di riferimento e di competere a livello globale, III) la riqualificazione professionale degli addetti, in assenza delle quali si prefigura il rischio, già a partire dai prossimi mesi, di ulteriori chiusure e licenziamenti di personale;

tra le politiche di accompagnamento, un ruolo particolarmente importante può essere rappresentato dal possibile sviluppo di nuove filiere di produzione quali quello delle batterie e dei semiconduttori;

Tutto ciò premesso,

impegna il governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, tutte le misure ritenute necessarie a sostenere la filiera dell'automotive nel superamento dell'attuale fase di crisi, sia sul fronte della produzione e dell'approvvigionamento sia su quello della vendita di autoveicoli, a partire dal rifinanziamento degli incentivi all'acquisto di veicoli elettrici o di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica;

ad adoperarsi per favorire il rapido superamento delle situazioni di crisi industriale emerse nel corso degli ultimi mesi nella filiera dell'automoti-

ve, in particolare nel settore della componentistica, al fine di evitare licenziamenti di addetti e la delocalizzazione di importanti aziende operanti nel settore e ad affrontare, per tempo, con adeguati strumenti e risorse, le situazioni di potenziale crisi che stanno per emergere e che rischiano di avere pesanti ricadute occupazionali nei territori coinvolti, in particolare nella filiera della componentistica tradizionale;

ad istituire un Fondo pluriennale dedicato ad accompagnare la transizione del settore dell'automotive, che abbia almeno le seguenti linee di intervento:

- a) sostenere la trasformazione dell'industria automobilistica e tutti gli interventi di carattere industriale necessari ad accompagnare e sostenere il processo di trasformazione industriale e di innovazione settoriale, a partire dalla digitalizzazione fino al cambio delle motorizzazioni e allo sviluppo delle nuove tecnologie, alle attività di ricerca e sviluppo, al trasferimento tecnologico e alla nascita di nuove imprese innovative;
- b) sostenere la riqualificazione professionale degli addetti nel settore dell'automotive, con particolare riguardo a quello della filiera della componentistica, al fine di garantirne la continuità occupazionale o il ricollocamento professionale durante le fasi di transizione del settore ed evitare quanto più possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali;
- c) a sostenere, altresì, la graduale transizione della filiera dei servizi dell'*automotive*, con particolare riguardo alle imprese operanti nel settore della componentistica, con appositi e mirati interventi finalizzati a favorire la riconversione delle produzioni o la realizzazione di prodotti innovativi in grado di rispondere alla domanda emergente nel mercato dell'automotive e del trasporto pubblico locale, di generare fatturato e di garantire la continuità occupazionale agli addetti nel settore;

ad attivarsi nelle sedi istituzionali europee per sostenere e valorizzare il molo strategico della filiera dell'automotive e affinché l'intero settore sia adeguatamente supportato nei prossimi anni, con politiche e risorse aggiuntive rispetto a quelle finora stanziate; a farsi, altresì, promotore di proposte in ambito UE che disegnino una strada verso la decarbonizzazione sostenibile in termini ambientali, sociali ed industriali, favoriscano la neutralità tecnologica e che prevedano target realisticamente raggiungibili per il settore dell'*automotive*;

ad adottare ogni iniziativa volta a favorire l'Italia come sede di attività di lavorazione di semiconduttori e di produzione di batterie, e a prevedere semplificazioni burocratiche ed incentivi adeguati per l'attrazione di investimenti stranieri e lo stabilimento sul territorio nazionale di nuove attività produttive, al fine di rafforzare l'autonomia strategica nell'approvvigionamento

di semiconduttori e batterie e di garantire adeguati livelli di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale.

G/2448/184/5 (già em. 156.0.8)

La Mura, Nugnes, Moronese, Giannuzzi, Botto, Granato, Angrisani, Abate, Mantero, Di Micco

Accolto dal Governo

La Commissione.

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (AS 2448)

premesso che:

l'articolo 156 del disegno di legge reca misure a sostegno dell'avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo;

considerato che:

il decreto legislativo 3 settembre, n. 116, nel modificare il Codice dell'ambiente, in attuazione della direttiva (UE) 2018/851, ha espressamente escluso rifiuti da costruzione e da demolizione dalla nozione di rifiuti urbani e li ha classificati come rifiuti speciali, prevedendo la possibilità per gli stessi di effettuare il deposito preliminare alla raccolta presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti;

con nota esplicativa del 2 febbraio 2021 n. 10249 il Dipartimento Generale per l'economia circolare ha precisato che l'art. 183 comma 1, lettera *b*-sexies) del Codice dell'ambiente si riferisce ai rifiuti inerenti ad attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, ossia ad attività di imprese. E ha, pertanto, operato una distinzione, conforme al considerando (1 *l*) della citata direttiva, tra i rifiuti da costruzione e demolizione connessi all'attività di impresa, e i rifiuti da demolizione e costruzione derivanti da attività «fai da te», ossia prodotti nell'ambito del nucleo familiare;

in particolare, secondo la nota, «I rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività 'fai da te» possono essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 1 del d.lgs. 152/2006, e pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s. m. i. recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato»;

è necessario facilitare il conferimento, da parte dei cittadini, dei rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche, per prevenirne l'abbandono e inserirli nell'economia circolare;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un fondo per investimenti diretti a potenziare la diffusione dei centri di raccolta comunali o di raccolta intercomunali di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008 e ad assicurarne l'efficace e

corretto funzionamento, per agevolare il conferimento dei rifiuti da costruzione e da demolizione prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nell'ambito delle attività «fai da te», di cui al considerando I l della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.

G/2448/185/5 (già em. 158.0.42)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in linea con i traguardi che l'Unione europea e la comunità internazionale si sono poste per lo sviluppo economico dei prossimi anni, è fortemente improntato ad intensificare l'allineamento del sistema economico e produttivo alle necessità di una maggiore sostenibilità ambientale;

questo radicale cambio di direzione coinvolgerà tutti i settori dell'economia e della società, incluse le piccole e medie imprese: la transizione ecologica, nondimeno, avrà un impatto sociale sullo sviluppo del territorio che si rivelerà determinante e prezioso, e che richiederà al contempo una programmazione attenta e costante, al fine di fronteggiare le sfide incombenti che il Paese si troverà ad affrontare nell'immediato futuro, ed in relazione alle tendenze assunte dai competitor europei,

considerato che:

alla luce del programma «*Fit for 55*» adottato lo scorso luglio dalla Commissione europea, e dei relativi obiettivi del 55% di decarbonizzazione

entro il 2030 e del raggiungimento della *carbon neutrality* entro il 2050, risulta oggi imprescindibile sollecitare una progressiva e profonda collaborazione tra i settori coinvolti nella trasformazione economica sostenibile;

tra questi, non si può eludere il ruolo svolto dallo sviluppo del fotovoltaico di grande taglia a terra anche in zona agricola, non solo con riferimento alle ingenti opportunità offerte dal settore in termini di esponenziale crescita economica, ma con riferimento anche alle correlate opportunità di occupabilità e potenziamento dell'indotto imprenditoriale,

impegna il Governo:

a favorire una maggiore e proficua collaborazione tra aziende operanti in settori complementari, quali il settore delle energie rinnovabili e quello agricolo, al fine non solo di garantire un reciproco sviluppo economico, ma anche un più profondo dialogo collaborativo che pennetta una crescita virtuosa delle imprese e delle filiere coinvolte oltre che a garantire la sostenibilità ambientale della transizione:

ad incoraggiare altresì interventi delle Regioni e degli Enti locali diretti a supportare lo sviluppo di settori economici complementari, quali il settore delle energie rinnovabili e quello agricolo, evitando in tal senso l'emanazione di provvedimenti che ne ostacolino concretamente la reciproca crescita, e promuovendo invece l'interoperabilità imprenditoriale in linea con gli obiettivi preposti in ambito europeo ed internazionale;

ad adottare opportune misure volte a chiarire i rapporti tra Stato e Regioni per quanto attiene al riparto di competenze in materia di sviluppo delle energie rinnovabili da fonti solare, e promuoverne la più profonda collaborazione per garantire la continuità e applicabilità delle disposizioni;

ad emanare regole certe ed omogenee volte alla corretta definizione delle aree idonee e degli iter autorizzativi, prevedendo altresì, all'interno del primo provvedimento utile, l'approvazione di specifiche normative in tema di regime transitorio, nonché di ripartizione degli obiettivi regionali in materia di *burden sharing*, al fine di un evitare un blocco degli investimenti programmati necessari per il raggiungimento dei *target* europei e per garantire i benefici e lo sviluppo economico connesso.

G/2448/186/5 (già em. 167.1)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per Panno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

la fase pandemica da Covid-19 è stata l'occasione per il nostro Paese e per tutti gli altri Stati europei e mondiali di pone l'attenzione sulle criticità derivanti dall'esigenza di garantire una maggior tutela della salute dei cittadini, nonché dalla necessità di assicurare una più incisiva sostenibilità del sistema economico-produttivo;

non è un caso che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nell'ambito del più generale piano Next Generation Eu, destini una grandissima parte degli investimenti in esso predisposti proprio alla transizione ecologica e alla sostenibilità ambientale;

parallelamente, negli ultimi due anni le esigenze di tutela della salute hanno determinato un forte sviluppo degli strumenti tecnologici capaci di garantire elevati livelli di sanificazione dell'aria negli ambienti ad elevate interazioni sociali;

tra questi, è senza dubbio da sottolineare la potenza recentemente sperimentata dalle apparecchiature che sfruttano le tecnologie di disinfezione dell'aria a ciclo continuo tramite raggi ultravioletti (UV-C). L'attendibilità scientifica di una simile innovazione è stata dimostrata da recenti studi effettuati dalle migliori Università, e molti Paesi stanno già dotando gli edifici pubblici di strumenti in grado di sanificare l'aria proprio attraverso l'impiego di sistemi UV-C,

impegna il Governo:

a promuovere l'adozione di misure riguardanti l'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione degli edifici scolastici, al fine di garantire non solo l'ammodernamento e l'innovazione tecnologica dei sistemi di illuminazione delle scuole, a beneficio di alunni, studenti, insegnanti e di tutto il personale scolastico, ma anche allo scopo di assicurare un maggior risparmio energetico e una più accentuata sostenibilità ambientale delle scuole su tutto il territorio nazionale;

a favorire la diffusione e l'impiego di tecnologie di sanificazione dell'aria nelle aule scolastiche, comprese le apparecchiature a tecnologia UV-

C, al fine di consentire l'utilizzo di strumenti all'avanguardia nella disinfezione dell'aria e delle superfici, in grado di permettere una più accurata salvaguardia della salute di alunni, studenti,

insegnanti e di tutto il personale scolastico, limitando altresì al minimo i rischi derivanti dall'insegnamento in presenza, ed evitando in tal modo il ricorso alla didattica a distanza.

G/2448/187/5 (già em. 169.4)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2448, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

impegna il Governo:

a dare attuazione, sul piano legislativo, alla evidenziata necessità di coordinamento tra le iniziative statali di attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari e il sistema statutario delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

G/2448/188/5 (già em. 171.0.5)

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, ALESSANDRINI

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per fanno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il biennio 2022-2024, Atto Senato 2448,

premesso che:

il Titolo XII del provvedimento in esame interviene con misure per Regioni ed Enti locali;

il Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 stabilisce misure finanziarie urgenti a sostegno degli enti territoriali e il territorio, in particolare il comma 1 dell'articolo 14, identifica un piano di ammortamento per la restituzione

delle anticipazioni ricevute, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione;

con il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Testo Unico degli enti locali, viene istituito all'articolo 243 ter, un Fondo di rotazione denominato: «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» per il risanamento finanziario per gli enti locali deficitari o dissestati e che hanno deliberato la procedura di riequilibrio;

la crisi economica derivante in particolare dall'epidemia da Covid 19, ha impattato notevolmente sugli enti già in crisi finanziaria e questi rischiano di veder precipitare ulteriormente la propria condizione dall'aggravarsi degli oneri a carico del bilancio comunale per la minore capacità di incasso delle entrate comunali,

impegna il Governo:

a modificare i termini di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 prevedendo che i termini temporali per la restituzione dell'anticipazione ricevuta decorrano dal secondo anno successivo a quello in cui viene l'anticipazione è stata erogata.

G/2448/189/5 (già em. 174.0.3)

Berutti, Biasotti, Causin, Fantetti, Pacifico, Quagliariello, Romani, Rossi, Matrisciano, Candiani

Accolto dal Governo

La Commissione,

premesso che le Province, dopo i pesanti tagli subiti negli ultimi anni, hanno progressivamente fatto registrare un elevato numero di dissesti e predissesti (attualmente in numero complessivo di 16),

considerato altresì che la legge di bilancio 2022 /2024 contiene numerosi interventi a sostegno del processo di risanamento dei soli Comuni nelle medesime condizioni di difficoltà finanziarie, interventi che si sommano a quelli già previsti dal dl 146/21 e dal dl 152 in corso di approvazione definitiva;

valutata la necessità che anche per le Province in condizioni di cui all'articolo 243 -bis (riequilibrio finanziario pluriennale) e 244 (dissesto) del TUEL si possa individuare allo stesso modo un sostegno finanziario almeno triennale che possa agevolare l'uscita dalla condizione di dissesto o di riequilibrio finanziario, e soprattutto sostenere l'attività amministrativa inerente l'attuazione degli interventi compresi nel PNRR;

impegna il Governo:

ad individuare nel più breve tempo possibile uno specifico fondo di parte corrente per il triennio 2022/2024 da ripartire tra le Province in condizioni dissesto o riequilibrio finanziario, al fine di sostenere e accelerare la procedura di risanamento.

G/2448/190/5 (già em. 175.0.6)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione.

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per Panno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

con la modifica della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 ad opera del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è stata disposta la gratuità di tutti gli incarichi negli organi, diversi dai collegi dei revisori, delle Camere di commercio, delle Unioni regionali e delle aziende speciali;

questa previsione crea un regime differenziato per i componenti degli organi del Sistema camerale rispetto a quanto previsto per le altre pubbliche amministrazioni e non risulta affatto coerente con le responsabilità che ricadono sugli amministratori camerali;

considerato che:

pur condividendo l'esigenza di una riduzione dei costi della governane, la gratuità delinea uno scenario estremamente critico per le Camere ed in particolare per i loro Presidenti, i quali sono chiamati a svolgere un'attività impegnativa continuativa in rappresentanza della Camera che inevitabilmente sottrae tempo e risorse all'attività di imprenditore;

gran parte del tessuto imprenditoriale italiano è costituito da piccole imprese e l'aver reso le cariche gratuite rende più difficile la piena partecipazione di tutte le imprese alla vita delle Camere di commercio, snaturandone il molo e indebolendole:

impegna il Governo:

ad introdurre disposizioni in materia indennità dei componenti degli organi delle Camere di commercio.

G/2448/191/5 (già em. 181.0.58)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

a seguito dell'esplosione della pandemia da Covid-19 il Governo ha previsto alcune azioni a tutela dei debitori con lo stipendio pignorato, che sono però scadute il 1º settembre 2021;

i pignoramenti degli ultimi cinque anni hanno coinvolto almeno 1,2 milioni di italiani e l'ISTAT stima che durante il periodo COVID sono stati persi 945 mila posti di lavoro, con conseguente esasperazione del problema del pignoramento, dato che la perdita di lavori stabili e di lungo termine può avere un effetto sul pagamento dei creditori;

considerato che:

il peso della crisi economica sulla busta paga dei lavoratori è stato più forte in Italia che negli altri Paesi europei: l'Italia ha perso nel 2020 oltre 39,2 miliardi di salari e stipendi con un calo del 7,47% sul 2019, in confronto di una perdita del 3,4% in Francia e dell'1,3% in Germania.

oggi non è in vigore nessuna agevolazione per il debitore con lo stipendio pignorato, e si applica la normativa ordinaria;

impegna il Governo:

a prevedere la sospensione, dal 1° gennaio al 31 agosto 2022, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

G/2448/192/5 (già em. 181.0.75)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ha previsto l'istituzione del *Comun General de Fascia*: «ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo 48, terzo comma», al quale «la Regione e la provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina»;

il Comun General è un ente locale che ha un patrimonio immobiliare, fatto di edifici storici delle loro pertinenze, di fondi, strade e dell'archivio secolare dell'antico Comun General de Fascia:

considerato che:

senza una normativa specifica, per il *Comun General de Fascia*, tanti edifici storici, rappresentano soltanto patrimonio disponibile, con tutte le conseguenze prevedibili in ordine alla loro tutela ed alla possibilità che vengano distolti dalla loro destinazione;

impegna il Governo:

a stabilire un Regime di demanialità per i beni del Comun General de Fascia.

G/2448/193/5 [già em. 181.0.86 (testo 2)]

Alfieri

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

premesso che,

l'Addizionale Comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri aeroportuali, istituita dal comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, « legge finanziaria 2004 » rappresenta uno strumento fiscale diretto a reperire risorse finanziarie da destinare ai Comuni limitrofi agli aeroporti, che mettono a disposizione una parte del loro territorio come sedime aeroportuale, era stata istituita come «misura di sostegno, seppure modesta, agli enti locali che sopportano la ricaduta della presenza di un aeroporto»;

l'imposta, originariamente pari ad 1 euro per passeggero imbarcato, doveva essere versata al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnata: 1) per un importo di 30 milioni di euro, ad ENAV S.p.A. per la copertura dei costi sostenuti per garantire la sicurezza dei propri impianti; 2) per la restante quota, al Fondo istituito presso il Ministero dell'interno, da ripartire: *a)* per il 60 per cento, per l'adozione di misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture negli aeroporti; *b)* per il 40 per cento, per il ristoro dei costi sostenuti dai Comuni in ragione dei molteplici servizi garantiti sul territorio del sedime aeroportuale e per l'operatività aeroportuale;

sin dalla sua istituzione, gran parte degli introiti dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili erano destinati all'ENAV ed al comparto sicurezza;

l'importo dell'addizionale comunale, nel corso degli anni, è cresciuto da 1 euro a 6,50 euro a passeggero. Nonostante tale significativo incremento, la quota destinata ai Comuni è rimasta molto bassa. La normativa vigente dispone che la ripartizione dei 6,50 euro sia la seguente: 5 euro vengono destinati all'INPS; 0,50 euro al servizio antincendio negli aeroporti; 1 euro viene ripartito tra ENAV per i costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa (30 milioni di euro), il 60 per cento della parte eccedente i 30 milioni destinati all'ENAV al «comparto sicurezza» per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie, il 40 per cento della parte eccedente i 30 milioni destinati ai comuni di sedime;

in ragione di tale ripartizione, nel 2018, l'INPS ha percepito 442.926.230 euro (5 euro a passeggero), il comparto antincendio 44.195.752 euro (50 centesimi di euro a passeggero) e l'ENAV 30.000.000 euro (34 centesimi di euro a passeggero). Ai Comuni aeroportuali sono stati versati solamente 6.489.913 euro, pari a circa 7 centesimi di euro a passeggero;

considerato che,

dal 2005, sono stati erogati ai Comuni, a titolo di addizionale sui diritti di imbarco, importi sensibilmente inferiori rispetto a quelli che, ai sensi di legge, sarebbero stati di effettiva spettanza

degli stessi, con un flusso di finanziamenti discontinuo e contrassegnato da mancate assegnazioni e non rispondenza degli importi dovuti con il totale dei passeggeri viaggianti, la perdita di gettito per i Comuni aeroportuali è stata dunque molto consistente;

negli ultimi anni, inoltre, il flusso delle erogazioni è stato discontinuo e contrassegnato da mancate assegnazioni o di erogazioni di gran lunga inferiori rispetto a quelle che, ai sensi di legge, sarebbero state di effettiva spettanza dei Comuni del sedime aeroportuale;

per recuperare le somme non versate sono state avviate varie iniziative da parte dei Comuni interessati: nel 2015 un atto di diffida al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia. I 19 Comuni ANCAI hanno deciso di procedere giudizialmente, con una causa tuttora in corso, per il recupero dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco non versata per il periodo 2005-2015;

I'ANCAI ha stimato che le mancate risorse che avrebbero dovuto confluire nelle casse comunali abbiano oggi raggiunto la cifra di oltre 160 milioni di euro; tali risorse consentirebbero ai Comuni di intraprendere e realizzare tutte quelle azioni ed opere di mitigazione e di compensazione correlate all'attività aeroportuale, che sono fondamentali per contrastare e contenere i disagi generati dall'inquinamento acustico ed ambientale;

i Comuni limitrofi agli aeroporti, con le suddette risorse, affrontano tutte le diverse esternalità negative prodotte dall'operatività aeroportuale, quali: l'inquinamento acustico, atmosferico, i costi sostenuti per garantire la continuità dei servizi necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali - raccolta rifiuti, trasporto pubblico e gestione del traffico,

impegna il Governo:

ad adottare, con urgenza, misure finalizzate a ridefinire le modalità e i criteri di ripartizione dell'Addizionale Comunale sui diritti aeroportuali nel rispetto dell'originaria finalità dell'articolo 2, comma 11 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché a garantire tempistiche certe nell'assegnazione ai Comuni delle risorse ad esse spettanti;

a individuare, entro brevi termini, una modalità per garantire ai Comuni interessati il ristoro delle somme dovute e non versate nelle precedenti annualità a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco.

G/2448/194/5 (già em. 183.13)

PETROCELLI, TRENTACOSTE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (A.S. 2448),

premesso che:

il Titolo XIII del provvedimento in esame reca misure in materia di Pubblica amministrazione e lavoro pubblico;

l'articolo 183 istituisce un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato,

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto dall'emendamento 183.13, stanziando specifiche risorse al fine di consentire l'assorbimento da parte del Comune di Matera del personale a tempo determinato utilizzato per il programma «Matera 2019», anche per il tramite di propri enti e società partecipate.

G/2448/195/5 (già em. 183.0.5)

LA COMMISSIONE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in sintonia con gli obbiettivi del progetto Next Generation EU, ha a disposizione una somma superiore a 200 miliardi di euro, per rinnovare l'economia italiana e permettere al Paese di stare al passo con gli altri Paesi avanzati europei e correggere i suoi squilibri sociali, economici ed ambientali;

considerato che:

l'Ong Transparency International, che ogni anno «misura» la percezione della corruzione da parte di cittadini e imprese e redige l'Indice di percezione della corruzione (CPI) nel settore pubblico, ha collocato l'Italia al 52° posto su 180 Stati, in base a parametri che prendono in considerazione i livelli di corruzione e trasparenza. Considerando la corruzione anche come mancanza di trasparenza nell'allocazione dei fondi, che si traduce in un indebolimento dell'efficienza nella ripresa a seguito della crisi, l'Ong rammenta che la percezione della corruzione che riguarda l'Italia rimane alta, mettendo a rischio un uso lecito dei fondi del PNRR;

impegna il Governo:

ad avviare un piano di assunzioni, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, al fine di garantire le attività connesse alla gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

G/2448/196/5 (già em. 183.0.6)

La Commissione

Accolto dal Governo

La Commissione.

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in sintonia con gli obbiettivi del progetto Next Generation EU, ha tra le priorità la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;

una Pubblica Amministrazione per essere efficace deve saper supportare cittadini, residenti e imprese con servizi sempre più performanti e universalmente accessibili, di cui il digitale è un presupposto essenziale. La digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della PA è un impegno non più rimandabile;

considerato che:

il Ministero dell'Interno ha iniziato la digitalizzazione delle proprie informazioni, con l'eventuale proseguimento all'integrazione di questi con quelli in possesso dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente, che possiede una quantità sostanziosa di dati;

solamente il processo all'archivio dello Stato civile richiede un impegno considerevole in termine di tempi e personale;

impegna il Governo:

ad avviare un piano di assunzioni, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente a quella del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per le esigenze del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, al fine di garantire le attività volte alla realizzazione dei progetti del PNRR connesse alla realizzazione integrata dell'Archivio Nazionale Informatizzato dello Stato Civile con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

G/2448/197/5 (già em. 183.0.21)

MANCA

Accolto dal Governo

Il Senato.

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

premesso che:

il Titolo XIII del disegno di legge in esame prevede disposizioni in materia di Pubblica amministrazione e lavoro pubblico;

considerato che:

al fine di conseguire la progettazione e la realizzazione degli investimenti previsti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nel rispetto delle scadenze concordate in sede europea, occorre garantire che la Pubblica Amministrazione effettui in brevi tempi tutti gli adempimenti previsti dal suddetto Piano;

secondo i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, una quota di più di 80 miliardi tra le risorse previste nel PNRR avrà una ricaduta diretta sul territorio e prevederà il coinvolgimento diretto delle Amministrazioni territoriali:

i dati sulla capacità di impiego dei Fondi di Sviluppo e Coesione, a quanto si apprende dalla piattaforma Opencoesione, nell'ambito delle opportunità di finanziamento 2014-2020 mostrano come solo il 25 per cento dei progetti sia stato concluso, a fronte del 6 per cento che non è stato nemmeno

avviato, a dimostrazione della necessità anche per le Amministrazioni territoriali di rafforzare le proprie strutture tecniche,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di autorizzare l'assunzione a tempo determinato di ulteriori funzionari altamente specializzati per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, ivi compresi quelli relativi all'attuazione del PNRR.

G/2448/198/5 (già em. 189.0.40)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

Premesso che:

appare necessario stabilizzare nei moli civili del Ministero della difesa i lavoratori già in servizio, con contratto a termine, attualmente alle dipendenze di cooperative per l'espletamento di attività previste nel livello 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro della Federazione imprese di servizi (FISE);

ad oggi risultano essere più di mille i lavoratori precari, gran parte dei quali dipendenti di società cooperative, che da più di trenta anni sono addetti ai servizi di manovalanza e di facchinaggio presso gli enti, le basi e i reparti dell'Amministrazione della difesa. L'adeguamento si è reso necessario per l'aumento delle attività proprie del Ministero della difesa e per la carenza di personale interno atto a tali mansioni. Difatti i lavoratori addetti ai servizi di manovalanza e di facchinaggio, pur in una situazione di precarietà contrattuale, hanno svolto e continuano a svolgere con continuità e professionalità le proprie attività all'interno dell'Amministrazione della difesa, tanto che la loro situazione di precarietà appare, alla luce di quanto prodotto nel corso degli anni, del tutto ingiustificata. Pertanto si

impegna il Governo:

a considerare la necessità di prevedere, pur tenendo conto delle esigenze legate alla stabilità dei conti pubblici, l'assunzione a tempo indeterminato di tali lavoratori mediante procedure selettive pubbliche di natura con-

corsuale per titoli ed esami rivolte prioritariamente a chi abbia prestato la propria attività lavorativa per un periodo consistente, non solo per consentire un miglioramento delle loro condizioni di vita, ma soprattutto per fare fronte alle esigenze operative non derogabili dell'Amministrazione della difesa.

G/2448/199/5 (già em. 190.0.1)

La Mura, Nugnes, Moronese, Giannuzzi, Botto, Granato, Angrisani, Abate, Mantero, Di Micco

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (AS 2448)

premesso che:

il Titolo XIII del disegno di legge reca previsioni in tema di Pubblica amministrazione e lavoro pubblico, e si chiude con l'articolo 190, rubricato «Strade sicure»;

considerato che

la soppressione del Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.), in forza della riforma Madia, ha determinato la dispersione di professionalità, ingenti costi per la tutela ambientale e una significativa diminuzione del controllo del territorio:

la devoluzione delle complesse competenze del Corpo forestale dello Stato ad altre Pubbliche Amministrazioni, alcune delle quali addirittura militari, ha generato la frammentazione di ogni sua dotazione professionale e strumentale, determinando così un vero e proprio «spezzettamento funzionale ed organico» nelle attività di controllo, prevenzione e repressione esercitate in ambito forestale ed ambientale su tutto il territorio nazionale;

occorre valorizzare le preziose competenze del personale appartenente all'ex Corpo forestale dello Stato, che altrimenti continuerebbero a rimanere irragionevolmente inutilizzate, impiegandole nella realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, più in generale, nella transizione ecologica, con conseguenze positive anche in termini di tempi e di costi, oltre che di rispetto della dignità lavoratori;

impegna il Governo a

valutare ogni iniziativa diretta a consentire al personale del disciolto Corpo forestale dello Stato con qualifiche di polizia giudiziaria transitato

nei Corpi e negli Enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177 di presentare domanda di mobilità, anche in sovrannumero, in una delle Amministrazioni dello Stato riferite al Ministero della transizione ecologica, Ministero dell'interno e i suoi Dipartimenti, Ministero della Difesa (C.U.F.A.), Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento di Protezione Civile, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Regioni, Provincie ed Enti locali.

G/2448/200/5 (già em. 190.0.6)

La Mura, Nugnes, Moronese, Giannuzzi, Botto, Granato, Angrisani, Abate, Mantero, Di Micco

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (AS 2448)

Premesso che

il titolo XIII del disegno di legge reca disposizioni in tema di Pubblica Amministrazione e Lavoro Pubblico, e si chiude con l'articolo 190, rubricato «Strade sicure»;

considerato che

la legge 19 agosto 2016, n. 177 ha soppresso il Corpo forestale dello Stato e ha disposto il subentro nel rapporto giuridico dell'Arma dei Carabinieri del personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, senza, tuttavia, sviluppare un percorso di salvaguardia delle professionalità esistenti e di progressiva valorizzazione di esse;

nel corso degli anni l'ex Corpo forestale ha avuto anche la possibilità di assumere personale altamente specializzato, in possesso di titoli di studio adeguati per lo svolgimento anche i compiti riservati ai funzionari appartenenti ai ruoli;

a questo personale è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) di diritto privato, individuato in quello degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, sebbene le mansioni svolte siano le più diverse, dall'operaio agrario e forestale al falegname, dall'operatore esperto antincendio all'addetto ai terminali evoluti, dall'addetto all'acquisizione e registrazione dati all'assistente tecnico di laboratorio di analisi, nonché all'operatore esperto per attività di divulgazione ed educazione ambientale:

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative dirette a consentire che il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in virtù del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 ed in considerazione dell'articolo 5 comma I della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sia inserito in sovrannumero nei moli del Ministero della Difesa e inquadrato nel CCNL di Diritto Pubblico applicato al personale ministeriale.

G/2448/201/5 (già em. 196.0.7)

MIRABELLI, MALPEZZI, MANCA, MISIANI

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

premesso che:

il Titolo XIII del disegno di legge in esame prevede disposizioni in materia di Fondi;

l'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), ha istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, finalizzato alla concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché a sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore;

l'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli finalizzato all'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli nei Comuni ad alta tensione abitativa;

considerato che:

la pandemia da COVID-19 ha fatto emergere con drammaticità le difficoltà che stanno affrontando i numerosi beneficiari delle iniziative di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, ivi inclusi i cosiddetti morosi incolpevoli;

a una delle disposizioni attuative del predetto fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, l'articolo 1, commi 8, 9 e 10, del decreto del Ministero delle infrastrutture 12 agosto 2020 (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto ulteriore disponibilità 2020), che ha previsto la revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni entro il 31 dicembre 2020, non è stata data ancora attuazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere finanziamenti aggiuntivi per i due fondi richiamati in premessa nonché di dare attuazione con tempestività alla revisione dei criteri di ripartizione e il successivo trasferimento ai Comuni ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture 12 agosto 2020, al fine di sostenere la predetta categoria di cittadini fortemente colpita dalla pandemia da COVID-19.

G/2448/202/5 [già em. 196.0.9 (testo 2)]

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

Premesso che:

come denunciato unitariamente anche dalle forze sindacali, in Italia si registrano oltre 3000 decessi ogni anno e migliaia di persone continuano a rischiare di contrarre patologie asbesto-correlate. I dati attuali e le stime future non sono confortanti con una previsione di un picco di malattie, in particolare mesoteliomi, tra il 2021 e il 2025 considerando il lungo tempo di latenza tra l'esposizione e la comparsa della malattia.

Questi elementi descrivono un'emergenza ed un dramma non soltanto di natura sanitaria, ma anche sociale e giudiziaria, visto che si continuerà a morire per lo stesso motivo per moltissimi anni, se non si interverrà concre-

tamente ed in modo definitivo con la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto ancora presenti in edifici, impianti ed apparecchiature.

La legge di bilancio per l'anno 2021 (legge 30 dicembre 2020, n.178), all'articolo 1, commi da 356 a 359, ha modificato la disciplina, introducendo delle novità sostanziali, ma, si avverte la necessità di intraprendere nell'immediato azioni maggiormente risolutive.

In particolare, per il Fondo per le Vittime dell'Amianto occorrono interventi concreti per aiutare i malati, volti più specificamente a:

- riportare la prestazione economica aggiuntiva per i malati professionali dall'attuale 15% al 20% del valore della rendita che era stato attribuito negli ultimi anni;
- migliorare le prestazioni attuali (una tantum) per i malati di mesotelioma non professionali dagli attuali 10.000 euro a 15.000 euro;
- prevedere che eventuali residui del Fondo Vittime Amianto (FVA) rimangano in disponibilità del Fondo stesso in quanto destinati esclusivamente alle vittime dell'amianto;
- prevedere, nel caso in cui le risorse del FVA non siano sufficienti a coprire tutte le domande evase, che siano compensate fino a concorrenza negli avanzi di gestione dell'INAIL

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere in un prossimo provvedimento normativo azioni più incisive sulla problematica dell'amianto sulla base delle proposte indicate in premessa.

G/2448/203/5 (già em. 199.0.14)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2448, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

premesso che:

l'articolo 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attribuisce alle Province autonome di Trento di Bolzano la competenza legislativa primaria in materia di finanziamento degli enti locali del rispettivo territorio, con la conseguenza che le risorse attribuite ai comuni delle due pro-

vince autonome devono transitare prima nei rispettivi bilanci, per poi essere attribuite dalle Province stesse ai comuni;

in tal senso, rilevano anche l'articolo 17 del decreto legislativo n. 268/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) e l'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);

considerato altresì che:

recentemente, il comma 3 dell'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in ottemperanza al quadro statutario sopra delineato, ha espressamente previsto che le risorse finalizzate, alla ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea spettanti, tra gli altri, ai comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono assegnate alle due Province, le quali provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio;

impegna il Governo

a prevedere, analogamente a quanto riportato in premessa, che le risorse stanziate dai prossimi provvedimenti in favore dei comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.